

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	80
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	121

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	145
<i>INDICE GENERALE</i>	»	147

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ..	3
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Audizione del professor Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda quindi che, con le audizioni odierne, prende avvio l'indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni bilancio della

Camera e del Senato, finalizzata ad acquisire elementi di informazione e valutazione in ordine alla proposta di legge C. 3921, volta ad introdurre modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce, quindi l'audizione del dottor Daniele Franco.

Daniele FRANCO, *Capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Enrico MORANDO (PD), nonché i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Daniele FRANCO, *Capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*.

Roberto OCCHIUTO (UdC), *presidente*, ringrazia il dottor Franco per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Giuseppe Pisauro.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto OCCHIUTO (UdC), *presidente*, introduce l'audizione del professor Giuseppe Pisauro, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università « La Sapienza » di Roma, che dal luglio 2006 ricopre la carica di rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Enrico MORANDO (PD) e il deputato Pier Paolo BARETTA (PD), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università « La Sapienza » di Roma*.

Roberto OCCHIUTO (UdC), *presidente*, ringrazia il professor Pisauro per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Atto n. 306 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 5

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere entro il 22 gennaio prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regola-

mento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), che delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai sopra richiamati regolamenti comunitari. In proposito, ricordo che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 29 luglio 2010, ha condannato l'Italia per non avere adottato le misure nazionali di attuazione dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe, nonché dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Il provvedimento si compone di quattro articoli. In qualità di relatore per la XII Commissione, si soffermerà sulle parti dello schema che recano norme sostanziali, lasciando al collega della II Commissione l'illustrazione delle principali disposizioni di carattere sanzionatorio: in par-

ticolare, si tratta dei commi 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 e 19 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame.

Venendo al contenuto del provvedimento, ricorda che il nuovo articolo 70 del citato testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame, disciplina interamente la materia dei precursori di droga, cioè delle sostanze classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, indicando le definizioni relative e introducendo una serie di obblighi per i soggetti interessati e prevedendo, altresì, sanzioni di carattere amministrativo e penale a carico degli operatori che violino gli obblighi previsti.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 70 reca le definizioni di sostanze classificate, di operatore e delle condotte di immissione sul mercato, importazione ed esportazione delle medesime sostanze, stabilendo che si intende per: a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate sostanze classificate o precursori di droghe: tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze; sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici; b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell'ambito

dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività; c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

Osserva, poi, che il comma 2 stabilisce la nomina di un responsabile per la commercializzazione delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 e la sua notifica al Ministero della salute, da parte degli operatori. Il comma 3 prevede il rilascio di una licenza da parte del Ministero della salute, con validità triennale, agli operatori che intendono compiere le attività indicate nel comma 1, in relazione alle sostanze classificate nella categoria 1. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza è soggetta alla tassa di concessione governativa. Le licenze sono comunicate al Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane, che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

Il comma 5 prevede l'obbligo di una registrazione, con validità triennale, presso il Ministero della salute, per gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 e gli operatori che esportano le sostanze classificate di cui alla categoria 3. La registrazione è soggetta al pagamento

di una tariffa. All'obbligo di registrazione non sono tenuti: gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità; gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; gli operatori che esportano, nel corso dell'intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005; le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2.

Il comma 8 dispone che la distruzione delle sostanze di cui alla categoria 1 è effettuata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-*bis* del testo unico, riguardanti la cessazione delle attività autorizzate e i relativi provvedimenti del Ministero della salute, per la destinazione e distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il comma 9 stabilisce l'obbligo di un'autorizzazione, rilasciata dal Ministero della salute, con validità semestrale e soggetta a una tassa di concessione governativa e al pagamento di una tariffa, per: l'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2; l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni; l'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1. È necessaria, altresì, una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, per: le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1; le esportazioni di sostanze appartenenti alle cate-

gorie 2 e 3, destinate ai paesi inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni.

I commi 13 e 15 stabiliscono a carico degli operatori obblighi di documentazione, comunicazione ed etichettatura. In particolare, il comma 13 prevede: la documentazione delle transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004; la documentazione delle operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005; la verifica, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005; analogha verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.

Il comma 15 prevede: la comunicazione delle attività commerciali tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e paesi extracomunitari, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, nonché per le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3, qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9; la rendicontazione – entro il 15 febbraio di ogni anno – al Ministero della salute delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

I commi 17 e 18 prevedono, rispettivamente, la collaborazione informativa tra operatori e Direzione centrale per i servizi antidroga e la vigilanza del Ministero della salute verso gli operatori, attraverso la collaborazione degli organi di polizia.

Il comma 20 prevede un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, per modificare l'allegato III, in conformità a nuove disposizioni della disciplina comunitaria.

Il comma 21 stabilisce che le attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, sono sottoposte a tariffe, previste con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e aggiornate almeno ogni due anni.

Fa presente, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto abroga il comma 2-*bis* dell'articolo 73 del testo unico citato. L'abrogazione si spiega in relazione all'introduzione nell'articolo 70 dell'intera disciplina della materia dei precursori di droga e delle relative sanzioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), novella l'articolo 74 del medesimo testo unico, in materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con la novella, si prevede la configurabilità del reato associativo nel caso in cui lo scopo del sodalizio criminale sia la commissione di più delitti tra quelli previsti, oltre che dall'articolo 73, anche dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, con esclusione delle condotte riferibili alle sostanze di cui alla categoria 3.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 87 del testo unico, che disciplinano la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate; la lettera in esame include tra le sostanze da distruggere, ove possibile, anche i precursori di droga previsti dal nuovo articolo 70.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), abroga l'allegato I (elenco delle sostanze classificate nelle categorie 1, 2 e 3) e l'allegato II del testo unico (definizioni di operatore, immissione sul mercato, importazione ed esportazione), considerando che il nuovo articolo 70 contiene il rinvio, per gli elenchi delle sostanze classificate, agli allegati dei regolamenti comunitari, e, per quanto concerne le definizioni, a quelle presenti nel comma 1 del medesimo articolo 70. La norma in esame sostituisce, altresì, l'allegato III del testo unico (documentazione ed etichettatura per le sostanze classificate), al fine di renderlo adeguato alla normativa comunitaria.

L'articolo 2 novella l'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale », aggiungendo le nuove fattispecie di reato di cui agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, tra quelle per le quali è possibile l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio da parte della polizia giudiziaria o delle autorità doganali (con l'obbligo di avviso alla Direzione centrale per i servizi antidroga), al fine di acquisire rilevanti elementi di prova o per l'individuazione e cattura degli autori dei reati.

Gli articoli 3 e 4, infine, recano, rispettivamente, la norma sull'entrata in vigore del decreto legislativo e la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce di quanto esposto, premesso di condividere le finalità dello schema di decreto in esame, su cui la 12^a Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 dicembre 2010, si riserva, d'intesa con il collega della II Commissione, di formulare una proposta di parere al termine della discussione.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva che la competenza della II Commissione si incentra particolarmente sulle disposizioni di natura sanzionatoria dettate in caso di violazione degli obblighi sanciti dallo schema di decreto, i cui principi e criteri direttivi sono

previsti in maniera molto dettagliata dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 45 della legge comunitaria 2009.

In particolare, osserva che tutte le condotte di immissione sul mercato, importazione ed esportazione, nonché di illecito possesso di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, sono sanzionate penalmente con le pene della reclusione e della multa. Le pene più severe sono previste se le violazioni sono compiute da soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Per quanto riguarda, invece, le sostanze classificate in categorie 3, la sanzione penale, sempre configurante una fattispecie delittuosa anche se meno grave, è prevista solo nell'ipotesi di illecita esportazione, nei termini e nei limiti dei regolamenti comunitari.

Per quanto attiene all'entità delle sanzioni, rileva che, nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, si afferma che « si è ritenuto di fissare le sanzioni penali in misura edittale inferiore rispetto a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per gli stupefacenti, in ragione del fatto che si tratta comunque di sostanze che di per sé non hanno effetti droganti ».

Sono, altresì, previste – a suo parere opportunamente – sanzioni accessorie, quali la revoca della licenza con divieto di rilascio per un congruo periodo, oppure la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3, per un periodo che varia a seconda della gravità del reato. La violazione dell'obbligo di fornire all'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze di cui alla categoria 1 unicamente agli operatori in possesso di licenza è punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. È comunque previsto che il Ministero della salute, in via amministrativa, possa provvedere a sospendere al licenza o la registrazione, nel caso di violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti comunitari nelle operazioni di immissione sul mercato, esportazione o importazione di sostanze classificate.

La violazione da parte degli operatori di una serie di obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura, è punita con la l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nonché con la possibilità di sospensione della licenza ad operare con le sostanze della categoria 1 e dell'attività svolta dall'operatore con riguardo alle sostanze delle categorie 2 e 3.

Si prevede una fattispecie contravvenzionale con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, nei confronti di chi impedisce o ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dalla stessa norma.

Inoltre, come accennato dal collega Fucci, viene abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, in cui è disposto che le severe sanzioni (reclusione da sei a ventidue anni, multa da euro 26.000 a euro 300.000), di cui al comma 2 dello stesso articolo previste per le sostanze stupefacenti, « si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14 ». Nella relazione si osserva che appare evidente la necessità di un intervento di riordino attraverso l'abrogazione della norma citata, dal momento che: le gravi sanzioni introdotte dal legislatore nel 2006 non riguardano tutte le condotte prese in considerazione dall'articolo 70 del testo unico (restando escluse quelle di importazione, esportazione e transito); l'attuale articolo 73, comma 2-*bis*, del testo unico non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di sostanze (anche qui in totale distonia con l'articolo 70); estremamente incerta e controversa risulta l'individuazione dei destinatari dei due gruppi di sanzioni, nel senso che non è chiaro

quale delle due norme si riferisca solo agli operatori professionali. Approfitando, dunque, della possibilità offerta dalla legge delega di un riordino dell'intera materia, anche attraverso l'abrogazione delle norme, si è ritenuto di inserire tutte le fattispecie penali all'interno del solo articolo 70 e, di conseguenza, di abrogare l'attuale comma 2-bis dell'articolo 73 del testo unico, superando così tutti i dubbi interpretativi esposti.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), novella l'articolo 74 del medesimo testo unico, in materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con la novella, si prevede la configurabilità del reato associativo nel caso in cui lo scopo del sodalizio criminale sia la commissione di più delitti tra quelli previsti, oltre che dall'articolo 73, anche dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 e con esclusione delle condotte riferibili alle sostanze di cui alla categoria 3. Tale disposizione dà attuazione al cri-

terio di delega contenuto nell'articolo 45, comma 3, lettera h), della legge n. 96 del 2010.

L'articolo 2, come ricordato, ancora, dal collega Fucci, modifica l'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale», aggiungendo le nuove fattispecie di reato di cui agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, tra quelle per le quali è possibile l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio da parte della polizia giudiziaria o delle autorità doganali (nonché l'obbligo di avviso alla Direzione centrale per i servizi antidroga). In tal modo, esso dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 45, comma 3, lettera g), della legge comunitaria 2009.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI), del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), dell'Istituto Affari internazionali (IAI) e dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), nell'ambito dell'esame del DL 228/2010, recante « Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia » (C. 3996 Governo)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI), del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), dell'Istituto Affari internazionali (IAI) e dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), nell'ambito dell'esame del DL 228/2010, recante « Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia » (C. 3996 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione, Ste-

fano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 12 gennaio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, anche a nome del presidente della IV Commissione, onorevole Cirielli, e dei colleghi commissari, esprime il sentito cordoglio

per la morte del militare italiano caduto oggi vittima del dovere a Bala Murghab in Afghanistan e si associa al dolore dei familiari.

In merito al provvedimento in titolo, avverte che sono state presentati 53 proposte emendative (*vedi allegato*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera, non sono ammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Tale criterio risulta in particolare più restrittivo di quello dettato dall'articolo 89 del regolamento medesimo con riferimento agli altri progetti di legge. Con riferimento agli emendamenti 3.7 del relatore per la III Commissione e 5.1 del relatore per la IV Commissione, nel valutare la portata delle materie in essi trattate, ritiene che sussistano comunque i requisiti regolamentari in ordine alla loro ammissibilità, in ragione della loro stretta attinenza ai contenuti recati dal presente provvedimento. Comunica, altresì, che il relatore per la IV Commissione ha ritirato i propri emendamenti 5.4, 7.1 e 7.0.2 di ammissibilità dubbia. Alla luce delle disposizioni regolamentari richiamate ed in considerazione del contenuto del decreto-legge in esame dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 2.15 Napoli Osvaldo che rifinanzia per il triennio 2011-2013 il progetto SHARE (*Stations at High Altitude for Research on the Environment*).

Fa presente, infine, che il Comitato per la legislazione ha già espresso un parere recante due osservazioni.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore per la III Commissione*, nell'esprimere il parere sulle proposte emendative relative alle norme di competenza della III Commissione, contenute nel testo del decreto-legge, invita al ritiro degli emendamenti 1.2 Evangelisti e 1.6 Tempestini, esprimendo altrimenti parere contrario. Auspica l'approvazione del proprio emendamento 1.8 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 Boniver, nonché sugli identici emendamenti 1.3 Di Stanislao e 1.7 Barbi. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4 Evangelisti, 1.5 Di Sta-

nislaio ed invita al ritiro degli emendamenti 2.10 Barbi e 2.7 Di Stanislao, esprimendo altrimenti parere contrario. Nell'auspicare l'approvazione del proprio emendamento 2.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.12 e 2.11 Tempestini e formula ai colleghi l'auspicio per l'approvazione del proprio emendamento 2.17. Si rimette alla valutazione delle Commissioni sull'emendamento 2.2 Boniver invitando al ritiro degli identici emendamenti 2.8 Di Stanislao e 2.13 Pistelli, di cui auspica la trasformazione in ordine del giorno. Auspica l'approvazione dei propri emendamenti 2.18, 2.3 e 2.19 rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni sull'emendamento 2.4 Antonione. Invita al ritiro dell'emendamento 2.14 Mecacci, proponendo la presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno sulla questione del sostegno al percorso istituzionale intrapreso dal Sudan meridionale. Auspica l'approvazione del proprio emendamento 2.20 ed esprime parere contrario sull'emendamento 2.9 Di Stanislao. Auspica l'approvazione del proprio emendamento 2.5 ed esprime parere contrario sull'emendamento 2.16 Di Stanislao. Nel rimettersi alle Commissioni sull'emendamento 2.6 Antonione esprime parere contrario sull'emendamento 3.9 Narducci ed auspica l'approvazione dei propri emendamenti 3.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.10 Porta ed auspica l'approvazione del proprio emendamento 3.13. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.11 Tempestini ed auspica l'approvazione del proprio emendamento 3.7, da cui risulterebbe precluso il successivo emendamento 3.8 Evangelisti.

Edmondo CIRIELLI (PdL), *presidente e relatore per la IV Commissione*, relativamente alle disposizioni di competenza della IV Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 Di Stanislao e 4.2 Tempestini, auspica l'approvazione dei propri emendamenti 4.3 e 5.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.2 Ruggia e 5.3 Di Stanislao. Raccomanda l'approvazione dei pro-

pri emendamenti 5.5 e 5.6 ed esprime, infine, il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.01 Tempestini.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere conforme a quello dei relatori su tutte le proposte emendative presentate salvo dichiarare parere favorevole sull'emendamento 2.2 Boniver, considerato che la lotta alle mutilazioni genitali femminili rappresenta una priorità per l'azione di Governo, e sull'emendamento 2.4 e 2.6 Antonione. In merito al parere espresso dal relatore sugli identici emendamenti 2.8 Di Stanislao e 2.13 Pistelli, sottolinea che il parere conforme del Governo è connesso alla non adeguatezza di una norma sull'organizzazione di una conferenza regionale sulla Somalia rispetto alla situazione contingente del paese. Analogo ragionamento vale a suo avviso per l'emendamento 2.14 Mecacci non essendo ancora noto l'esito definitivo del referendum tenuto in Sudan. Quanto all'emendamento 3.7 del relatore per la III Commissione ne propone la riformulazione nel senso della migliore utilizzazione della categoria degli esperti provenienti dal servizio presso le organizzazioni internazionali. Al riguardo fa presente che si tratta di una questione delicata, connessa ad esigenze di funzionalità interna al Ministero degli affari esteri. Sottolinea, in particolare, che poiché da circa otto anni non è più stato indetto il concorso per il reclutamento degli esperti operanti nell'ambito dell'Unità tecnica centrale, il loro numero si è drasticamente ridotto.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore per la III Commissione*, accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo al proprio emendamento 3.7.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che in questa occasione le Commissioni riunite abbiano lavorato proficuamente, avvicinando le posizioni della maggioranza e dell'opposizione anche se sarebbe stato auspicabile che su alcuni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione si fosse registrata una maggiore disponibilità

da parte dei relatori e del Governo. In particolare, richiama gli emendamenti sulla Somalia e sul Sudan che, a suo avviso, erano comunque meritevoli di approvazione anche in questa fase, così da rendere il provvedimento più condiviso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA conviene con l'importanza della situazione in Somalia, auspicando che essa possa costituire oggetto di un ordine del giorno che si impegna ad accogliere.

Augusto DI STANISLAO (IdV), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.8 a sua firma.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime piena condivisione da parte del suo gruppo su quanto testé osservato dal collega Di Stanislao ritirando l'emendamento 2.13 Pistelli.

Matteo MECACCI (PD) accoglie l'invito al ritiro del proprio emendamento 2.14 non potendo esimersi dal segnalare il progressivo disimpegno del Governo italiano sulla situazione in Sudan. Auspica il mantenimento da parte del Governo italiano di una posizione equidistante rispetto alle due entità statuali che potranno essere istituite dopo il referendum svoltosi di recente nel paese.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'auspicare che il contenuto dell'emendamento 2.14 possa divenire oggetto di un ordine del giorno, ricorda che l'Italia è paese garante del mantenimento della pace in Sudan.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.2 Evangelisti e 1.6 Tempestini, approvano l'emendamento del relatore per la III Commissione 1.8, nonché gli emendamenti 1.1 Boniver e gli identici emendamenti 1.3 Di Stanislao e 1.7 Barbi. Respingono gli emendamenti 1.4 Evangelisti, 1.5 Di Stanislao, 2.10 Barbi e 2.7 Di Stanislao. Approvano l'emenda-

mento del relatore per la III Commissione 2.1 e respingono gli emendamenti 2.12 e 2.11 Tempestini. Approvano l'emendamento del relatore per la III Commissione 2.17, l'emendamento 2.2 Boniver, gli emendamenti del relatore per la III Commissione 2.18, 2.3 e 2.19, l'emendamento 2.4 Antonione e l'emendamento del relatore per la III Commissione 2.20.

Franco NARDUCCI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.9 Di Stanislao.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 2.9 Di Stanislao, approvano l'emendamento del relatore per la III Commissione 2.5 e respingono l'emendamento 2.16 Di Stanislao.

Franco NARDUCCI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.6 Antonione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.6 Antonione e respingono l'emendamento 3.9 Narducci. Approvano quindi

gli emendamenti del relatore per la III Commissione 3.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Respingono l'emendamento 3.10 Porta e approvano l'emendamento del relatore per la III Commissione 3.13. Respingono l'emendamento 3.11 Tempestini e approvano l'emendamento del relatore per la III Commissione 3.7 come modificato nel corso della seduta, risultando conseguentemente precluso il successivo emendamento 3.8 Evangelisti. Respingono gli emendamenti 4.1 Di Stanislao e 4.2 Tempestini, approvano gli emendamenti del relatore per la IV Commissione 4.3 e 5.1, gli identici emendamenti 5.2 Ruggia e 5.3 Di Stanislao, nonché gli emendamenti del relatore per la IV Commissione 5.5 e 5.6 e respingono infine l'articolo aggiuntivo 7.01 Tempestini.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il testo così come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3996 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.500.000 con la seguente: 22.300.000.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 con la seguente: 2.497.764.

1. 2. Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.500.000 con la seguente: 22.300.000.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legge, pari a 5.800.000 euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, ad eccezione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

1. 6. Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: i Governi.

1. 8. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: settore sanitario, aggiungere, in fine, le seguenti: ed educativo.

1. 1. Boniver, Tempestini.

(Approvato)

Al comma 4 sostituire le parole: all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afghana », con le seguenti: alla realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

*** 1. 3.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

(Approvato)

Al comma 4 sostituire le parole: all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afghana », *con le seguenti:* alla realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

- * **1. 7.** Barbi, Tempestini, Ruggia, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: per fini umanitari *aggiungere le seguenti:* coinvolgendole nelle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3.

- 1. 4.** Evangelisti, Di Stanislao, Orlando.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 5.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra: 10.500.000 *con la seguente:* 22.700.000.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto legge, pari a 12.200.000 euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010

n. 220, ad eccezione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 2. 10.** Barbi, Tempestini, Ruggia, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Narducci, Recchia, Villecco Calidari.

Al comma 1, sostituire la cifra: 10.500.000 *con la seguente:* 16.300.000.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 *con la seguente:* 2.497.764.

- 2. 7.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: del predetto stanziamento *con le seguenti:* dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al periodo precedente.

- 2. 1.** Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Nell'ambito del predetto stanziamento *aggiungere le seguenti:* ad integrazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 2. 12.** Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 2. 11.** Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nel periodo di vigenza del presente decreto con le seguenti: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011.

2. 17. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.

Conseguentemente al comma 5, sostituire la cifra: 14.327.451 con la seguente: 13.827.451.

2. 2. Boniver, Pianetta, Mecacci, Tempestini.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dello stanziamento per la cooperazione, di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile della Somalia e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative efficaci ai fini del rafforzamento dei processi di pace.

*** 2. 8.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dello stanziamento per la cooperazione, di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile della Somalia e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in So-

malia, al fine di individuare iniziative efficaci ai fini del rafforzamento dei processi di pace.

*** 2. 13.** Pistelli, Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 5, sostituire le parole: nei territori bellici e ad alto rischio con le seguenti: in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio.

2. 18. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. 3. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350 aggiungere le seguenti: , e successive modificazioni.

2. 19. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione, spetta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, da corrispondere mediante la ordinaria dotazione di bilancio di cui alla Tabella 6 della legge 13 dicembre 2010, n. 221.

2. 4. Antonione, Boniver.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli Affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione specificamente dirette all'eventuale processo di transizione istituzionale nel Sudan meridionale, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. 14. Mecacci.

Al comma 9, quarto periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 aggiungere le seguenti: , e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, al sesto periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 aggiungere le seguenti: , e successive modificazioni e al comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: e successive modificazioni.

2. 20. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11.

2. 9. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Conseguentemente al comma 5, sostituire la cifra: 14.327.451 con la seguente: 13.327.451.

2. 5. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 11, sostituire la cifra: 300.000 con la seguente: 170.254.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 16, sostituire la cifra: 681.198 con la seguente: 810.994.

2. 16. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: , ad esclusione della spesa di cui all'articolo 2, comma 11-bis.

2. 6. Antonione, Biancofiore, Boniver, Pianetta.

(Approvato)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per il rafforzamento delle attività internazionali di monitoraggio climatico e ambientale, nonché di ricerca sui cambiamenti climatici, nell'ambito degli specifici progetti del *World Meteorological Organization* (WMO), dello *United Nations Environment Programme* (UNEP) e dello *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), con particolare riguardo alla cooperazione con il Pakistan ed anche al fine di dare attuazione agli impegni italiani assunti in occasione della Conferenza UNFCCC – COP 16 è prorogato per gli anni 2011, 2012 e 2013, il finanziamento in favore del progetto *Stations at High Altitude for Research on the Environment – SHARE*, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come esposto nella tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15. Osvaldo Napoli, La Loggia.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

3. 9. Narducci, Porta, Recchia, Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani.

Al comma 4, dopo le parole: legge 26 febbraio 1987, n. 49 aggiungere le seguenti: , e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: all'articolo 4, comma 2, del aggiungere le seguenti: regolamento di cui al e al comma 5, sopprimere le parole: e successive modificazioni.

3. 12. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. 1. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

3. 2. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ed all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. 3. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ed all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011.

3. 4. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,

anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

3. 5. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. 6. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

All'articolo 3, comma 7, alinea, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

3. 10. Porta, Tempestini, Ruggia, Narducci Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Recchia.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: con il quale con le seguenti: in cui.

3. 13. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: presso il Ministero degli Affari Esteri, *con le seguenti:* presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. 11. Tempestini, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Porta, Narducci.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, assicurando la flessibilità e funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, le parole: « di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « tratto dalle categorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *a)* ed *e)* »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: « esecutivo ed ausiliario » sono soppresse;

2) ai commi 2 e 4, le parole: « dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, ».

3. 7. Il Relatore per la III Commissione.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, assicurando la flessibilità e funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « centoventi unità » sono aggiunte le seguenti: « , da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e)* »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: « esecutivo ed ausiliario » sono soppresse;

2) ai commi 2 e 4, le parole: « dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, ».

3. 7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole successive a da personale fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti tratto dalle categorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e)* della presente legge.

3. 8. Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

ART. 4.

Al comma 11, sostituire la cifra: 653.993 con la seguente: 524.197.

Conseguentemente, al comma 16, sostituire la cifra: 681.198 con la seguente: 810.994.

4. 1. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 con la seguente: 4.297.164.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 754.300.000 con la seguente: 750.300.000.

4. 2. Tempestini, Barbi, Pistelli, Porta, Narducci, Villecco Calipari.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Per le esigenze connesse alle celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 2.500.000, per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000.

4. 3. Il Relatore per la IV Commissione.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono toccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'inden-

nizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. »;

b) all'articolo 1907

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Personale esposto a particolari fattori di rischio* »;

2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali, sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento. ».

5. 1. Il Relatore per la IV Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

* **5. 2.** Ruggia, Tempestini; Garofani; Narducci; Vilecco Calipari, Pistelli, Recchia, Barbi, Laganà Fortugno, Corsini, Mogherini Rebesani, La Forgia, Porta, Rosato, Fioroni, Vico.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

3-bis. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

* **5. 3.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

3-bis. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ri-

cerca e scorporamento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.

5. 4. Il Relatore per la IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: legge 3 agosto 2009, n. 108, aggiungere le seguenti: , e successive modificazioni.

5. 5. Il Relatore per la IV Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: Al decreto legislativo, con le seguenti: Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al.

Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sostituire la parola: inserito con la seguente: aggiunto.

5. 6. Il Relatore per la IV Commissione.

(Approvato)

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-bis. Fino all'anno 2015, il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria finalizzate al recupero di risorse da destinare al mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare per l'assolvimento delle missioni internazionali e delle attività istituzionali sul territorio nazionale, anche in deroga all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate esistenti funzionali alle attività di verifica, analisi, e valutazione condotte

nell'ambito dei nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Con apposita convenzione fra lo Stato sono individuati i dati e gli elementi di informazione necessari per l'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le modalità di trasmissione dei relativi flussi informatici. Per le finalità di cui al primo periodo, sono istituiti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa due fondi da ripartire, uno di parte corrente e uno di conto capitale, alle cui dotazioni concorrono le risorse rese disponibili a seguito dell'adozione delle misure di ottimizzazione di cui al medesimo primo periodo, individuate, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreti del Ministero della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla dotazione dei predetti fondi concorrono le maggiori entrate comunque riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei medesimi fondi si provvede con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, previa verifica tecnica della neutralità sui saldi di finanza pubblica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono individuati i capitoli di spesa corrente relativi allo strumento militare, tra i quali il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, le necessarie variazioni compensative di bilancio. Le somme disponibili dei due fondi non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario sono conservate in bilancio, nel

conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo e il Ministro della difesa è autorizzato a ripartire le relative somme secondo modalità di cui al quinto periodo.

7. 1. Il Relatore per la IV Commissione.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Rapporti con le Commissioni parlamentari).

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, i Ministri degli Affari esteri e della difesa riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti circa gli indirizzi politici e gli orientamenti strategici che ispirano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente provvedimento.

7. 01. Tempestini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Servizio civile).

1. All'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio Nazionale del Servizio civile, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo della spesa media sostenuta, in ragione d'anno, nel triennio 2008-2010. ».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « trenta ore » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro ore » e le parole « millequattrocento ore » sono sostituite dalle seguenti: « millecentocinquanta ore ».

7. 02. Il Relatore per la IV Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito
dalle 13.05 alle 13.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 26

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264/A Cost. 27

AVVERTENZA 27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di passare ora all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292), per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a quanto risulta alla presidenza, entro la giornata di oggi il Governo dovrebbe comunicare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale le modifiche che intenderebbe apportare al testo in esame alla luce di quanto emerso dal dibattito fin qui svolto. Ritiene quindi che la cosa migliore sia rinviare l'esame alla seduta di domani, in modo da poter disporre di un quadro aggiornato degli sviluppi dei lavori della Commissione di merito. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 gennaio 2011.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264/A Cost.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04064 Contento: Sulla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma	28
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	33
5-04063 Ria: Sulla riforma organica della magistratura onoraria	29
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	34

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	29
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	31

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Seguito dell'esame e rinvio)	32
AVVERTENZA	32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04064 Contento: Sulla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra la propria interrogazione, relativa ad un caso di mancato proscioglimento di un cittadino indagato, che sarebbe riconducibile alla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale, peraltro, si dichiara

dal tutto insoddisfatto, atteso che risulta paradossale che una prassi degli uffici giudiziari possa prevalere sulle norme del codice di rito e pregiudicare i diritti di un cittadino. Ritieni, inoltre, che nel comportamento del pubblico ministero siano ravvisabili delle gravi negligenze.

5-04063 Ria: Sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Lorenzo RIA (UdC) illustra la propria interrogazione, con la quale chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per dare seguito all'impegno di avviare una riforma organica della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Precisa quindi che l'intenzione del Governo sarebbe di estendere la proroga prevista nel decreto « Milleproroghe » al 31 dicembre 2011, considerati anche i magistrati onorari i cui mandati sono in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2011, che sono circa 130. Precisa inoltre che lo schema di disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria si ispira al principio della temporaneità, prevedendo un mandato di un quadriennio rinnovabile di un ulteriore quadriennio e un limite massimo di età di 65 anni; per i magistrati onorari già in servizio si prevedono invece tre ulteriori quadrienni, con un limite di età massimo di 75 anni. Fa quindi presente di avere rappresentato, nel corso di un recente incontro con le associazioni di categoria, l'esigenza di apportare due modifiche allo schema di disegno di legge. Ritieni, in particolare, che occorrerebbe valutare l'opportunità che si torni ad una incompatibilità con l'esercizio della professione forense su base circondariale, anziché distrettuale, e che sia un giudice di pace ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

Lorenzo RIA (UdC), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale si dichiara insoddisfatto, sottolineando come, in considerazione della funzione assolutamente fondamentale della magistratura onoraria, non possa essere condivisibile una riforma che si basi sul principio della temporaneità.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 228/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 228 del 29 dicembre 2010, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 6 che contiene disposizioni in materia penale. Tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, in primo luogo, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.

Il rinvio ulteriore a tale ultimo decreto-legge sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a*) disobbedienza aggravata; *b*) rivolta; *c*) ammutinamento; *d*) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata (se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore; gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo); la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio

della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, inoltre, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, il citato articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « Atalanta » (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arresto o il fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 6, comma 6); possano essere autorizzati l'arresto, il

fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera *e*) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-*bis*).

Il citato articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (articolo 5, comma 6-*bis*).

Attraverso il rinvio al recente articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede, in primo luogo, la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 2 del provvedimento in esame, modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che con-

tiene le abrogazioni di norme primarie, che decorrono dall'8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del codice e del Testo unico delle disposizioni regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Al fine di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal decreto-legge in esame, viene infatti esclusa l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute in taluni provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali.

Propone di esprimere parere favorevole, anche tenuto conto che le disposizioni esaminate hanno contenuto sostanzialmente identico a quello di precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sui quali la Commissione si è espressa favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e abb.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

All'articolo 28, comma 1, si prevede che le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento

di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

All'articolo 91, viene introdotto un nuovo comma 2-bis, in base al quale la valutazione del predetto rischio è eseguita dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio. Quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, deve procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso di specifici requisiti. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta osservando le prescrizioni impartite dal Ministero della difesa, con la consulenza tecnica e mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del medesimo Ministero, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

All'articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, viene inserito il riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.

All'articolo 104 viene inserito un nuovo comma 4-bis, che definisce i requisiti che devono possedere le imprese specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni. Viene inoltre istituito un apposito albo presso il Ministero della difesa.

Agli allegati XI e XV vengono previste integrazioni conseguenti alle modifiche disposte dagli articoli precedenti.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che, come stabilito, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare. Nessun chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che nella seduta di domani si procederà all'adozione del testo base. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04064 Contento: Sulla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'onorevole Contento, voglio evidenziare che sulla vicenda processuale citata nell'atto di sindacato ispettivo sono state prontamente investite le competenti articolazioni ministeriali.

Sulla base dei dati acquisiti è emerso che il procedimento penale menzionato, pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, ha per oggetto un'indagine assai complessa – relativa a numerosi fatti reato in cui sono coinvolti svariati soggetti – ed è compendiato in un elevatissimo numero di atti e documenti (16 faldoni contenenti migliaia di pagine). Risulta, altresì, che con riferimento alla posizione dell'indagato di cui tratta l'interrogazione, il PM precedentemente titolare delle indagini aveva già disposto la separazione (stralcio), tuttavia mai eseguita, e redatto la richiesta di archiviazione, mai trasmessa al competente G.I.P.

È emerso, inoltre, che il magistrato subentrato nell'indagine nel luglio 2010, cui nuovamente il difensore dell'indagato aveva rivolto istanza in ordine alla richiesta di archiviazione, si era riservato di provvedere contestualmente all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei coindagati, attesa l'impossibilità di effettuare uno stralcio cartaceo per l'indisponibilità di sufficienti « risorse materiali ed umane » e non potendo disporre lo stralcio virtuale, cioè mediante copia digitale degli atti, prima dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Al riguardo, dagli elementi informativi acquisiti risulta che, effettivamente, costituisce prassi consolidata della Procura di Roma definire congiuntamente tutte le posizioni nell'ambito di un medesimo pro-

cedimento penale a conclusione delle indagini, o con l'esercizio dell'azione penale, oppure con la separazione delle posizioni ritenute meritevoli di archiviazione, con conseguente formazione di autonomo fascicolo contenente la copia digitale degli atti, oltre alla richiesta di archiviazione.

Sulla base di tali elementi, riguardanti la vicenda processuale menzionata, le competenti articolazioni ministeriali hanno ritenuto l'insussistenza di profili di rilievo disciplinare riferibili a magistrati che si sono occupati del procedimento in esame. Ed infatti – è stato rilevato – i Pubblici Ministeri hanno agito attenendosi ad una prassi dell'Ufficio ormai da tempo invalsa, potendo definire tutte le posizioni all'esito delle indagini a mezzo di stralcio « informatico », tenuto conto dell'impossibilità di effettuare la copia digitale degli atti prima dell'emissione dell'avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale.

Peraltro, il criterio generalmente adottato dalla Procura di Roma e concretamente seguito dai magistrati incaricati dell'indagine appare, per quanto concerne le indagini particolarmente complesse a carico di molteplici indagati, il più consono ad una precisa, puntuale ed approfondita valutazione di tutte le posizioni tra loro strettamente connesse, anche al fine di individuare, con la necessaria completezza ed esaustività, tutti gli atti da stralciare, come rilevato, del resto, dallo stesso P.M.

Per tale complesso di ragioni, nella vicenda in questione, non sono stati ravvisati margini per dare seguito alle iniziative di carattere ispettivo invocate dall'interrogante.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04063 Ria: Sulla riforma organica della magistratura onoraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione degli onorevoli Ria e Rao faccio presente che, come noto e come è stato evidenziato, di recente, in occasione di altre risposte ad atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, il Ministero della giustizia ha predisposto uno schema di disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria, già esaminato, nei mesi scorsi, dal Consiglio dei ministri in via preliminare.

Tale schema di provvedimento è stato oggetto di ampio confronto con le organizzazioni sindacali dei giudici di pace e dei magistrati onorari ed in tale occasione, peraltro, è stata rilevata la difficoltà di reperire le risorse economiche necessarie ad assicurare una copertura previdenziale ed assistenziale ai magistrati onorari e, per

tale ragione, vi sono stati contatti con il Ministero dell'economia, al fine di verificare l'entità dei relativi costi.

Posso assicurare, in ogni caso, che nel contesto descritto, proprio per dare concreta attuazione all'impegno assunto dal Governo – ed in particolare dal Ministro guardasigilli – di realizzare una riforma compiuta della magistratura onoraria, sono attualmente oggetto di studio e valutazione tutte le opzioni possibili per consentire all'amministrazione della giustizia di continuare ad avvalersi della professionalità maturata da coloro che hanno già le funzioni di giudice di pace, tenuto altresì conto del carattere onorario e temporaneo delle suddette funzioni giudiziarie.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri	35
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ...	36
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.

Sull'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 gennaio 2011, la Commissione, acquisita la necessaria intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge A.C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione euro-

pea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. In proposito, segnala che, successivamente a tale delibera, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno raggiunto un'intesa al fine di consentire alla 5^a Commissione dell'altro ramo del Parlamento di procedere allo svolgimento, congiuntamente alla Commissione bilancio, della predetta indagine conoscitiva. Fa presente che l'indagine conoscitiva avrà pertanto luogo in forma congiunta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 settembre 2010. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nel ricordare che, a seguito alla presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011, quel parere è stato revocato, segnala che la Commissione di merito ha chiesto nuovamente l'espressione del parere sul testo già esaminato dalla Commissione bilancio. Alla luce degli stanziamenti del Fondo speciale previsti dalla tabella A allegata alla legge finanziaria per il 2011, che prevedono una specifica voce programmatica, ritiene opportuno, quindi, ribadire le precedenti condizioni ed aggiornare il triennio di riferimento dei Fondi speciali dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Sul punto, reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le considerazioni del relatore.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb., con-

cernente sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento il 30 settembre 2010;

rilevata l'esigenza di aggiornare il triennio di riferimento del Fondo speciale di parte corrente del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 9, comma 1; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 *con le seguenti*: 5.000.000 di euro per l'anno 2012;

conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2.

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 8-bis, sostituire la parola: promuovere con le seguenti: possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini 37

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 38

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 38

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 46

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. Atto n. 314 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 47

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 50

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 gennaio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.45 alle 12.

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Maurizio LEO (PdL), Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Maurizio DEL TENNO (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica il Sottosegretario Luigi CASERO.

Dopo un'ulteriore considerazione di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica il Sottosegretario Luigi CASERO.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Casero e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3996, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'integrazione, nella misura di 16,5 milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. La disposizione autorizza inoltre, nel primo semestre 2011, la spesa di 1,5 milioni per la partecipazione ita-

liana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano.

Il comma 2 autorizza, per il primo semestre 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, che riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 4 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afgana ».

Il comma 5 rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Il comma 6 autorizza, sempre per il primo semestre del 2011, la spesa di 24.244 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile del *Provincial Reconstruction Team* di Herat.

L'articolo 2, comma 1, amplia, fino al 30 giugno 2011, l'autorizzazione di spesa di 10,5 milioni di euro già prevista per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, del Libano, del Myanmar, del Pakistan, del Sudan e della Somalia.

Il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e delle forze di sicurezza kosovare,

al reinserimento del personale militare serbo in esubero ed alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

Il comma 3 autorizza, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011, la spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.

Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza la spesa di circa 617.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.

Il comma 5 finanzia con 14,3 milioni di euro la prosecuzione, fino al 30 giugno 2011, degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per gli interventi di stabilizzazione in Iraq e Yemen.

Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

Il comma 7 integra per 2,75 milioni di euro fino al 30 giugno 2011 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana.

Il comma 8 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1,5 milioni di euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

In base al comma 9 si autorizza la spesa di 454.000 euro per oneri di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

Il comma 10 autorizza, nel primo semestre 2011, la spesa di circa 318.000 euro

per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

Il comma 11 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (articoli da 1 a 3) del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli.

In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, debba, per esigenze di sicurezza, essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'articolo 13 della legge n. 49 del 1987.

Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente

disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici e di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Attraverso il rinvio alle sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.

Si esclude, inoltre, dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.

Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale pro-

veniente dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Il comma 7 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita «*Task Force*», con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 380 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL Afghanistan.

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 106 milioni di euro, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (*United Nations Interim Force in Lebanon*).

Il comma 3 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 35,7 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (*Multi-national Specialized Unit – MSU*; *European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX KOSOVO*; *Security Force Training Plan in Kosovo*; *Joint Enterprise Balcani*).

Il comma 4 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 147.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 12,9 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 594.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*).

Il comma 7 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 60.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 126.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.

Il comma 9 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 206.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.

Il comma 10 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 132.000 euro per la proroga della partecipazione di

personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro.

Il comma 11 autorizza la spesa di circa 653.000 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (Delegazione Italiana Esperti).

Il comma 12 autorizza, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 694.810 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (*European Union Monitoring Mission*) in Georgia.

Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 25,1 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria (*Ocean Shield*).

Il comma 14 autorizza la spesa di euro 4,1 milioni di euro per la proroga, fino al 30 giugno 2011, della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene (*NATO Training Mission – Iraq*).

Il comma 15 autorizza, fino al giugno 2011, la spesa di 12,1 milioni di euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

Il comma 16 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 681.000 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia.

Il comma 17 autorizza un'ulteriore spesa di 80,5 milioni di euro, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 7,98 milioni di euro per l'intero

anno 2011, per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità.

Il comma 19 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 3,49 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 20 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 853.940 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 30.700 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 21 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 64.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Il comma 22 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di circa 269.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 23, 24, 25 e 26.

Il comma 23 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 8.297.164 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione

sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il comma 24 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1,4 milioni di euro e di circa 368.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza rispettivamente alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan: il predetto personale, tramite la *Task force* Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police e, nel quadro della missione EUPOL, partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana.

Il comma 25 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di circa 411.000 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), che fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il comma 26 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 309.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di circa 260.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 28 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 19.000

euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.

Il comma 29 autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di euro circa 96.000 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina.

Il comma 30 autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 5 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).

Il comma 31 incrementa, per l'anno 2011, di 2,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, stabilendo che siano destinati alle esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Il comma 32 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia e Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali « classe 200/s » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 102 del 2010.

Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:

la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;

l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia, del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961 e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, dell'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;

la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;

la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;

la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento,

per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;

la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto, assume specifico rilievo, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni, segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comportamenti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnato in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno

annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28 del decreto-legge;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17 del decreto;

c) nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

Il comma 3, attraverso una modifica al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, specifica che gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore ai 20 chilogrammi impiegati per monitorare l'area delle operazioni che si svolgono nei teatri operativi possano essere utilizzati esclusivamente in

aree identificate sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo e condotti da personale munito di apposita qualifica, il quale, a tal fine, non percepisce specifici emolumenti.

L'articolo 6 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede, in particolare, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (competenza territoriale del tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati militari; possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere).

Inoltre, il rinvio al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209 comporta: che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma; che si applichino una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

La disposizione rinvia inoltre all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009, al fine di prevedere la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, nonché l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive,

dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o dalla necessità delle operazioni militari.

L'articolo 7, al comma 1, richiamando le disposizioni in materia contabile contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Inoltre, deroga alle previsioni dell'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007 (il quale stabilisce che le amministrazioni statali debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007), relativamente ai compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 345.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 8.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del decreto-legge, disponendo che ai relativi oneri, pari a 754,3 milioni di euro nel 2011, si provvede a valere sulle dispo-

nibilità del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

L'articolo 9 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna
Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il relatore, Del Tenno, aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La proposta di parere, oltre a ribadire sostanzialmente il contenuto di quelle condizioni ed osservazioni, già formulate dalla Commissione in occasione del parere espresso sulla precedente versione del testo unificato, che non sono state recepite dalla Commissione di merito, propone, alle lettere *d*) ed *e*), ulteriori correzioni all'articolo 9, recante norme in materia di rifugi di montagna, suggerendo una precisazione

nella formulazione della disposizione, nonché segnalando l'opportunità di prevedere condizioni agevolative per la locazione dei rifugi da parte di soggetti inferiori ad una determinata età anagrafica.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Atto n. 314.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 13 gennaio il relatore, Comaroli, aveva svolto una relazione sul provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

In particolare, l'osservazione contenuta nella proposta invita il Governo a verificare se sia possibile mantenere il limite di 103.291,38 euro, previsto dal testo attualmente vigente del comma 5 dell'articolo 96-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per quanto riguarda l'ammontare del rimborso che i sistemi di garanzia possono erogare in favore di ciascun depositante nel caso di indisponibilità dei depositi, in quanto tale limite risulta, sia pure di poco, superiore, e quindi più favorevole per i risparmiatori, rispetto a quello previsto dalla direttiva 2009/14/CE.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei territori di montagna
(Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato, trasmesso dalla Commissione Bilancio, delle proposte di legge C. 41 ed abbinato, recante disposizioni in favore dei territori di montagna;

preso atto di come la Commissione di merito abbia recepito molte delle condizioni ed osservazioni formulate dalla Commissione Finanze nel parere espresso sulla precedente versione del testo unificato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, il quale disciplina l'individuazione dei comuni montani svantaggiati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento, valuti la Commissione di merito se sia opportuno introdurre un'ulteriore categoria di comune montano, ai soli fini della ripartizione del Fondo nazionale integrativo istituito dall'articolo 3;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, si ribadisce l'opportunità, già

evidenziata dall'osservazione di cui alla lettera b) del parere precedentemente approvato dalla Commissione Finanze, di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, « in quanto compatibili », delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, nonché chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, i quali non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale riconosce, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, si ribadisce l'opportunità, già segnalata nel precedente parere approvato dalla Commissione, di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991;

d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da « soggetti

qualificati», ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti, si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la nozione di «soggetti qualificati», ovvero di indicare le modalità attraverso cui individuare i predetti soggetti;

e) con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 9, il quale prevede che gli immobili di proprietà statale, in uso come rifugi di montagna, possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere condizioni agevolative per la locazione dei rifugi in favore di talune specifiche categorie,

quali ad esempio i conduttori inferiori ad una determinata età anagrafica;

f) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nella lettera *e)* delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo unificato, di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, ed in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto n. 314).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto n. 314);

sottolineata l'urgenza di procedere all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al contenuto della direttiva 2009/14/CE, il cui termine è fissato dall'articolo 2 della direttiva stessa al 31 dicembre 2010;

rilevato come il legislatore nazionale abbia anticipato l'evoluzione della normativa europea in materia di garanzia dei depositi, predisponendo un efficace meccanismo di tutela in favore dei depositanti, che prevede un tetto massimo del rimborso, in caso di indisponibilità del depo-

sito, superiore a quello indicato da nuovo paragrafo 1-*bis* dell'articolo 7 della direttiva 94/19/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 3, lettera *a*), della direttiva 2009/14/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo se sussistano le condizioni per mantenere, nel rispetto dei vincoli imposti al legislatore italiano dalla direttiva 2009/14/CE, il limite di 103.291,38 euro previsto dall'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 96-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per quanto riguarda l'ammontare del rimborso che i sistemi di garanzia possono erogare in favore di ciascun depositante nel caso di indisponibilità dei depositi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche 51

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abbinate (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura ha esaminato nella seduta dell'8 giugno 2010 il testo precedentemente adottato dalla Commissione di merito relativo al provvedimento in esame, giungendo all'espressione di un parere favorevole nella seduta del 10 giugno 2010. La VIII Commissione ambiente, competente in sede referente, ha quindi ulteriormente modificato il testo in esame, con l'approvazione di alcuni emendamenti del relatore, nella seduta del 17 novembre 2010.

Sottolinea quindi che oggetto del provvedimento rimane la definizione delle at-

tività e dei requisiti per l'accesso alla professione di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Tra le modifiche introdotte, di competenza della Commissione cultura, segnala l'articolo 2, recante l'ambito di applicazione della proposta di legge, le attività oggetto della quale risultano ora maggiormente specificate. Sottolinea, in particolare, che la nuova lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in commento, specifica che rientrano tra le attività oggetto della legge interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate. Precisa che correttamente al comma 2 del medesimo articolo – per quanto di interesse della Commissione – è stato specificato che restano escluse dall'ambito di applicazione della legge le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Aggiunge che le maggiori modifiche sono state introdotte all'articolo 7, relativo ai requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico. In particolare, al comma 1 lettera *b)* del citato articolo si prevede una riduzione del monte ore – quaranta invece di ottanta – previsto per la durata dei corsi di apprendimento per le attività di completamento, finitura e manutenzione. Rileva peraltro che la formulazione del testo non è chiara, visto che sembrerebbero equivalenti requisiti di idoneità professionale per i quali un diploma di istruzione tecnica o professionale è « alternativo » ad una laurea in ingegneria o agli altri diplomi di laurea indicati. Ritiene che se la norma non va interpretata nel senso indicato, è necessario riformularla conseguentemente, specificando che non sussiste alcuna equipollenza tra i titoli indicati, come invece induce a prevedere l'attuale dettato normativo. Rileva

inoltre la necessità di precisare meglio la denominazione dei titoli finali di studio che sono indicati con denominazioni superate: la dizione « diploma di maturità tecnica o professionale » va sostituita per esempio con quella di « diploma di istruzione tecnica o professionale ». Oltre al « diploma di istruzione tecnica superiore » relativo ai percorsi degli istituti tecnici superiori, poi, andrebbe inserito anche il « certificato di specializzazione tecnica superiore » previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 per i percorsi di Istruzione e formazione tecnico-superiore, cosiddetti IFTS.

Evidenzia quindi che la nuova lettera *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 7 prevede, tra i requisiti che legittimano l'acquisizione della qualifica professionale di responsabile tecnico, la frequenza ad un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione. In questo caso, la formulazione del testo appare in contrasto con la normativa vigente, in quanto richiede la frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, nel contempo, prevede una durata del corso diversa da quella di almeno 990 ore prescritta all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo. La frequenza di un corso di 250 ore, ridotta a 125 per le attività previste dalla norma in esame, quindi, non può che essere aggiuntiva per chi è già in possesso di una qualifica professionale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d)* del predetto decreto legislativo n. 226. Ricorda d'altra parte che la figura di operatore edile è già prevista, nel rispetto dei citati livelli essenziali, dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010. Sarebbe necessario conse-

guentemente correggere le previsioni delle due lettere indicate, *b)* e *d)*, del comma 1, dell'articolo 7, nel senso indicato.

Sottolinea, ancora, che l'articolo 8 del testo in esame — che reca aspetti di competenza della VII Commissione — dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accREDITAMENTO degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. La Commissione di merito ha introdotto due ulteriori commi all'articolo in esame: il comma 4 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse provenienti dalle sanzioni pecuniarie previste anche per l'organizzazione di corsi di apprendimento da parte delle regioni, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei medesimi corsi previsti dall'articolo 8 e delle relative prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti. Il successivo comma 5, invece, stabilisce che in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. In questo senso, alla luce delle nuove disposizioni introdotte all'articolo 8, riterrebbe necessario che il decreto interministeriale di cui

al comma 1 — relativo alla definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accREDITAMENTO degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico — fosse adottato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Rinvia alle restanti disposizioni dell'ulteriore nuovo testo in esame — non modificate nel corso del successivo esame della Commissione di merito o modificate per profili non di competenza della Commissione cultura — sottolineando soltanto che all'articolo 13, relativo al periodo transitorio, il nuovo comma 4 prevede che nella fase di prima attuazione della legge — e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione — gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia, aventi la qualifica di responsabile tecnico, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico. A questo proposito, riterrebbe necessario, ai fini di una maggiore chiarezza del dettato normativo, prevedere un termine certo entro il quale si considera pendente la « fase di prima attuazione della legge ». Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 56

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 59

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 63

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e rinvio*) 66

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Vincenzo GIBIINO (Pdl) segnala l'esigenza di una più approfondita riflessione in ordine agli effetti del provvedimento in esame sulla corretta ed efficiente gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli organismi territoriali competenti. In particolare, segnala il rischio che nella ridefinizione del patrimonio immobiliare oggetto della nuova imposta municipale si finisca per ricom-

prendere anche gli immobili delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale con gravi ripercussioni sui loro bilanci. Segnala, inoltre, l'esigenza che, in sede di definizione del complesso delle misure in materia di federalismo municipale, si introducano finalmente quelle misure perequative, a partire dalle agevolazioni fiscali per le alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica che oggi sono ingiustamente misconosciute.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, in considerazione del fatto che – secondo quanto riportato dagli organi di informazione – sono in corso approfondimenti presso la Commissione di merito in ordine a talune proposte di modifica del testo del provvedimento in esame, ritiene opportuno rinviare ad una prossima seduta la presentazione della proposta di parere, ferma restando la necessità che la Commissione si esprima entro e non oltre il 25 gennaio prossimo, atteso che la Commissione di merito concluderà i propri lavori il giorno successivo, mercoledì 26 gennaio 2011.

Raffaella MARIANI (PD) esprime condivisione per quanto proposto dal relatore. Richiama, inoltre, le proposte avanzate nella precedente seduta per risolvere l'annosa questione Tarsu/Tia e per rendere più equa la cosiddetta « cedolare secca », auspicando che le stesse trovino adeguata considerazione nella proposta di parere che il relatore sta predisponendo. Fa poi presente che, a seguito del peso ormai fondamentale delle entrate derivanti ai comuni dagli oneri di urbanizzazione, i comuni medesimi finiscono per promuovere nuove edificazioni a scapito di un razionale governo del territorio.

Daniele MARANTELLI (PD), condividendo quanto detto dal relatore, formula un forte auspicio che la Commissione sappia cogliere l'occasione rappresentata dalla espressione dei rilievi sullo schema di provvedimento in esame per pronunciarsi a favore di un federalismo inteso come uno strumento capace di unire un

Paese che oggi appare diviso e vittima di inaccettabili squilibri. In tal senso auspica che nel testo che il relatore sta predisponendo trovino adeguato spazio le proposte dirette a sostenere i comuni, attenuando – laddove è ragionevole farlo – i vincoli generalizzati imposti dal Patto di stabilità interno, a ripartire in modo più equo sul piano sociale i benefici attesi dall'introduzione della cosiddetta « cedolare secca », ad accogliere la proposta del partito democratico di introdurre la imposta comunale sui servizi (cosiddetta « service tax »).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel concordare con quanto detto dal relatore, segnala l'esigenza che nella discussione in corso si approfondiscano tutte le questioni, a partire da quelle in materia di imposte e di agevolazioni fiscali, che possano dare nuovo impulso alle politiche di edilizia residenziale pubblica. Ritiene, infatti, che di fronte all'emergenza abitativa che colpisce oggi strati sempre più vasti della popolazione, sia indispensabile fare in modo che gli strumenti del federalismo municipale siano capaci di tradursi in un sostegno concreto alle attività dei comuni e degli organismi di gestione del patrimonio edilizio pubblico, per dare quella risposta positiva ai bisogni delle famiglie e dei cittadini che le politiche improntate esclusivamente alla logica del mercato si sono dimostrate incapaci di dare.

Chiara BRAGA (PD), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, manifesta una forte preoccupazione per quanto riportato oggi dagli organi di informazione sulle ipotesi di « miglioramento » del testo del provvedimento in esame, che su un piano generale rischiano di produrre gravi squilibri nella finanza locale, mentre, nelle materie di più stretto interesse della Commissione, appaiono del tutto insufficienti a garantire equità e sostenibilità al settore del mercato immobiliare, con gravi ripercussioni, ad esempio, sul regime delle locazioni a canone concordato ovvero sulla capacità dei comuni di perseguire in concreto l'obiettivo fondamentale di una progressiva riduzione del consumo del suolo.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Braga, denuncia il rischio molto serio che una finanza locale incentrata in modo distorto sulle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come quella derivante dall'approvazione del provvedimento in esame, renda oggettivamente impossibile porre in essere una seria e coerente politica di governo del territorio.

Guido DUSSIN (LNP) ritiene che parlare di oneri di urbanizzazione nei termini appena usati dai deputati del partito democratico sia oggettivamente una forzatura, dato che il complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame porterà a garantire un'effettiva ed equilibrata autonomia fiscale ai comuni, assicurando finalmente una concreta responsabilizzazione degli amministratori locali, con giuste misure premiali per quelli virtuosi e sanzioni per quelli cattivi. Detto questo, ritiene che tutti i gruppi presenti nella Commissione possano cooperare, non solo nella stesura dei rilievi sul provvedimento in esame, ma anche a completamento dell'attività legislativa portata avanti dall'inizio della legislatura, per mettere finalmente in campo strumenti capaci di promuovere in concreto la qualità nell'edilizia, lo sviluppo del settore industriale legato alla produzione di prodotti per l'edilizia ecocompatibile, il rinnovamento del patrimonio edilizio nazionale esistente, il perseguimento di obiettivi strategici come quello sottolineato in questa seduta della riduzione del consumo del suolo.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, sottolinea che lo schema di decreto in esame introduce correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 188 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE, a suo tempo emanato in base alla delega recata dall'articolo 1 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007).

Al riguardo, ricorda anzitutto che il decreto legislativo n. 188 del 2008 contiene la disciplina relativa alle attività di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali prodotti.

Ricorda altresì che l'articolo 1, comma 5, della citata legge delega n. 34 del 2008 consentiva al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle procedure da essa stabilite. Tale termine, scaduto il 18 dicembre 2010, risulta però prorogato di 60 giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge n. 34 del 2008, secondo il quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni.

Detto questo, osserva in generale che lo schema di provvedimento in esame è stato adottato dal Governo, come risulta dalla relazione illustrativa, al fine di adeguarne

il contenuto della normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie (recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE) intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008, nonché di eliminare taluni errori materiali presenti nel testo del citato decreto legislativo e quindi di migliorare il coordinamento delle norme vigenti.

Venendo poi al dettaglio delle disposizioni di cui al provvedimento in titolo, fa presente che il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto legislativo provvede alla correzione di un errato rinvio normativo presente nell'articolo 2, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo n. 188 del 2008, riferendo correttamente la disposizione citata non più all'articolo 7 (relativo a pile e accumulatori industriali e per veicoli) bensì all'articolo 6, che riguarda pile e accumulatori portatili.

Il successivo comma 2 integra quindi il disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2008, che dispone il ritiro dal mercato di pile ed accumulatori non conformi ai requisiti del medesimo decreto, al fine di recepire la modifica apportata dalla direttiva 2008/103/CE all'articolo 6 della direttiva 2006/66/CE. In tal senso, la modifica prevista dal comma in esame prevede che il ritiro dal mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008.

Il comma 3 riscrive invece l'articolo 7 del decreto legislativo n. 188 del 2008, recante disciplina della raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli, al fine di meglio coordinarne le vigenti disposizioni di legge. In particolare le modifiche sono volte ad inserire, al comma 1 dell'articolo 7, il riferimento (mancante per un evidente refuso) anche alle batterie dei veicoli e, al comma 4, a coordinare il testo alle disposizioni contemplate dal decreto legislativo n. 209 del 2003 per la raccolta dei veicoli fuori uso. Al riguardo, fa notare che nel testo del

nuovo comma 2 dell'articolo 7 confluiscono le disposizioni recate dai vigenti commi 3 e 4. Benché apparentemente diverse, in realtà non vi sono modifiche sostanziali, poiché quanto non riprodotto dal comma 2 viene statuito dal nuovo comma 1 nel momento in cui le sue disposizioni vengono estese anche alle pile e agli accumulatori per veicoli.

Il successivo comma 4 dello schema di decreto legislativo in titolo modifica il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di chiarire che la disposizione in esso recata si riferisce a pile e accumulatori portatili. Provvede inoltre a modificare il comma 3 del medesimo articolo a fini di coordinamento.

Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di eliminare errori e incongruenze presenti nel testo. La relazione illustrativa ricorda, al riguardo, come il termine attualmente previsto al 31 marzo non sia congruente con quello recato dall'articolo 17 e fissato al 28 febbraio. Infatti il vigente comma 8 prevede che gli impianti di riciclaggio comunichino i dati entro il 31 marzo al Centro di coordinamento e che questo, a sua volta, li trasmetta all'ISPRA entro il 28 febbraio. Il comma in esame ed il comma 9 apportano le opportune modifiche al fine di scambiare i termini e renderli quindi coerenti con la prevista sequenza operativa. Quanto agli errori la relazione illustrativa segnala che le modifiche apportate dalle lettere *b*) e *c*) sono finalizzate a recepire correttamente la direttiva 2006/66/CE che all'articolo 12, paragrafo 4, rinvia all'Allegato III, parte B, corrispondente all'Allegato II, parte B del decreto legislativo n. 188 del 2008.

Anche il comma 6, che modifica il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 188 del 2008 è volto ad eliminare una incongruenza presente nel testo. La relazione illustrativa segnala, infatti, che, mentre il comma 2 citato demanda ad apposito decreto interministeriale l'emanazione dei criteri di finanziamento, il successivo articolo 17, comma 2, lettera *e*),

affida tale ruolo al Centro di coordinamento d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo. Il comma in esame affida quindi la determinazione delle modalità di finanziamento al Centro di coordinamento prevedendo però che tali modalità siano poi approvate dal Comitato di vigilanza al fine – segnalato nella relazione illustrativa – di assicurare il controllo di parte pubblica sulle attività svolte.

I commi 7 e 8 provvedono a modificare e riscrivere, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di renderli coerenti con le disposizioni della decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente la registrazione dei produttori. Ricorda, in proposito, che tale decisione ha stabilito in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori; conseguentemente, le disposizioni dell'articolo 14 non contemplate da tale decisione devono essere eliminate. Si tratta, in particolare, di quelle relative ai sistemi collettivi (commi 1 e 5 dell'articolo 14) e ai dati di immesso al consumo (eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14, riformulato nel comma 3 del nuovo testo dell'articolo 15). In particolare, la riformulazione dell'articolo 15, operata dal comma 8, consegue alle novelle apportate al comma 14. La relazione illustrativa evidenzia che, avendo separato il registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi siano anch'essi detenuti dal Ministero dell'ambiente. La relazione precisa inoltre che le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come pure quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5, hanno finalità meramente statistico-informative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto legislativo n. 188 del 2008. Fa notare, peraltro, che mentre il testo vigente prevede il controllo delle comunicazioni annuali previste dall'articolo 14, comma 2, tale controllo non viene più previsto dal nuovo comma 1 dell'articolo

15, ove non è contemplato il controllo da parte dell'ISPRA delle comunicazioni ora disciplinate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15. Fa altresì presente che nel nuovo testo dell'articolo 15 sembra comparire una nuova disposizione (comma 4) che introduce il pagamento di un corrispettivo. Invero si tratta di un corrispettivo già previsto nel testo vigente dell'articolo 14, comma 4, che viene ripetuto nel nuovo articolo 15 in virtù della citata separazione – evidenziata dalla relazione illustrativa – del registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo. In sostanza, mentre prima il corrispettivo era uno, ora ve ne sono due, ma l'ammontare complessivo è lo stesso.

Il successivo comma 9 modifica il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di chiarire che la rendicontazione dei dati ivi prevista riguarda tutte le tipologie di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli). Inoltre, in coerenza con la modifica recata dal comma 5, il termine per la trasmissione dei dati viene posticipato al 31 marzo di ogni anno.

Il comma 10 integra il disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di consentire al Comitato di vigilanza di assolvere i propri compiti, prevedendo che possa avvalersi del registro di cui all'articolo 14 e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, messi a disposizione dall'ISPRA. Viene altresì modificata la lettera e) del comma 6 al fine di coordinarne il testo alle modifiche apportate dal decreto in esame agli articoli 14 e 15.

Il comma 11 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di renderlo aderente al dettato dei primi due paragrafi dell'articolo 21 della direttiva 2006/66.

Il comma 12 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 188 del 2008 a fini di coordinamento. Al riguardo, osserva tuttavia che le disposizioni del vigente articolo 15, comma 2, lettere c) e d), sono trasposte nelle lettere c) e d) del nuovo

comma 5 e non nelle lettere *d*) ed *e*), per cui occorrerebbe correggere opportunamente il comma in esame.

Il successivo comma 13 modifica poi l'articolo 25 del decreto legislativo n. 188 del 2008, soprattutto a fini di coordinamento. La lettera *a*) rende infatti coerente il disposto del comma 1 agli obblighi di etichettatura come riformulati dal comma 11 dello schema di provvedimento in esame. La lettera *b*) coordina, invece, le disposizioni dell'articolo 25 con le novelle apportate all'articolo 14. Osserva, in proposito, che, mentre appare opportuno introdurre una sanzione per chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 15, comma 3 (che di fatto ripropone l'obbligo di comunicazione previsto dal soppresso ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14), non appare chiaro, a fronte della citata soppressione, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 che sanziona la mancata comunicazione prevista dall'articolo 14, comma 2. Se la sanzione cui ci si riferisce è la mancata iscrizione al registro allora sembrerebbe opportuno riformulare più chiaramente il comma, se invece ci si riferisce alla comunicazione ora disciplinata dal comma 3 dell'articolo 15 allora il primo periodo dovrebbe essere sostituito con una disposizione che lo renda applicabile all'articolo 15, comma 3, rendendo di fatto inutile l'aggiunta di un secondo periodo.

La modifica di cui al comma 14 è volta a sopprimere l'articolo 28 del decreto legislativo n. 188 del 2008, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli « obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale ». La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che gli obiettivi di raccolta sono già stati fissati dalla direttiva e che, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del decreto legislativo n. 188 del 2008 e che i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati agli articoli 6 e 7.

Il comma 15 rinvia all'allegato A dello schema di provvedimento in esame che riscrive l'Allegato III al decreto legislativo

n. 188 del 2008 al fine di conformarne le disposizioni alla citata decisione della Commissione 2009/603/CE.

Infine, il comma 16 corregge un errato rinvio presente nella rubrica dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 188 del 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la cui delega al Governo per il recepimento è contenuta nell'Allegato B della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento importante, che, in adesione agli obiettivi fissati in sede europea, mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante « l'introduzione – come è detto nella relazione illustrativa – di una serie di procedure atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi che vanno dalla pianificazione, progettazione e realizzazione delle stesse, fino alla gestione e alla manutenzione ». A tal fine, lo schema di decreto legislativo in esame recepisce direttamente i principali istituti previsti dalla citata direttiva relativi alla valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS), ai controlli sulla progettazione, alla classificazione della sicurezza delle strade, alle ispezioni di sicurezza e alla gestione dei dati.

Vendendo quindi al dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento in esame, osserva che esso si compone di 11 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1 limita l'ambito di applicazione, in una prima fase, alla rete transeuropea, mentre prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la disciplina si applichi anche alle strade appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale (come individuata dal decreto legislativo n. 461 del 1999). Inoltre, è stabilito che per la rete stradale regionale e locale, per cui la disciplina in esame costituisce norma di principio, le regioni e le province autonome dettino una propria normativa entro il 31 dicembre 2020.

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, infine, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che la nuova disciplina non si applica alle gallerie stradali di cui al decreto legislativo n. 264 del 2006 che, in attuazione della direttiva 2004/54/CEE, reca una specifica disciplina in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. A tal proposito, peraltro, segnala che da più parti è stata manifestata l'esigenza di procedere ad alcune piccole modifiche del citato decreto legislativo n. 264 del 2006 allo scopo di omogeneizzare l'attività amministrativa e di controllo sull'intera rete autostradale concentrandola su un unico soggetto, vale a dire sull'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA) operante presso l'Anas s.p.a.

L'articolo 2 reca le definizioni mutuata dalla direttiva. Si segnala, con riferimento all'organo competente, che lo schema in esame individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) che si avvale di Anas s.p.a. per la rete stradale gestita in concessione.

L'articolo 3 introduce la valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS) – da svolgersi anteriormente all'approvazione del progetto preliminare sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato I – definita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), « lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura ». Al ri-

guardo, nel ricordare che la direttiva comunitaria definisce la VISS una « analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente », segnala che potrebbe essere non inutile riflettere sul punto relativo alla rispondenza della definizione prevista dallo schema di decreto legislativo rispetto a quella recata dalla direttiva.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3, nel rinviare la disciplina delle modalità e dei contenuti della VISS ad un decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti da adottarsi entro il 19 dicembre 2011, posticipa, di fatto, la VISS di un anno. Ricorda, infine, che la relazione illustrativa giustifica il mancato inserimento della VISS nelle procedure di VAS e VIA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) in considerazione della volontà di non prevedere una apposita procedura di VISS anche al fine di non appesantire ulteriormente l'iter burocratico del progetto stradale.

Ai sensi dell'articolo 4, i controlli della sicurezza stradale per tutti i livelli di progettazione dell'infrastruttura nonché per le modifiche di tracciato sono effettuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II. L'articolo definisce quindi, conformemente quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva, le modalità di svolgimento dei controlli e i soggetti abilitati, che devono iscriversi presso il Ministero per le infrastrutture e i trasporti in un apposito elenco. È inoltre prevista l'assegnazione dell'incarico secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice degli appalti) per gli incarichi di progettazione o per i lavori in economia (rispettivamente, articoli 91 e 125 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006).

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti – da emanarsi entro tre anni e successivamente con cadenza triennale – la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, il Ministero per le infrastrutture e i trasporti provvede

quindi ad elaborare un piano triennale di misure correttive, specificandosi che, per la rete stradale a pedaggio, gli oneri a carico delle società concessionarie per la realizzazione di tali misure correttive sono da considerarsi ammissibili fra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, che consentono un recupero in sede di determinazione delle tariffe di pedaggio. Gli enti gestori sono altresì chiamati ad installare adeguata segnaletica per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale più pericolosi.

Ai sensi del successivo articolo 6, l'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, effettua ispezioni periodiche su tutte le strade aperte al traffico al fine di individuare le caratteristiche di sicurezza e prevenire gli incidenti. Entro il 19 dicembre 2011 un decreto del MIT individua misure di sicurezza temporanee per i tratti interessati da lavori stradali.

L'articolo 7 prevede anzitutto la redazione, da parte dell'organo competente, di una relazione per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale trans-europea. Al riguardo, fermo restando che nel testo della disposizione in questione si specifica che tale relazione è redatta sulla base dei dati relativi all'incidentalità stradale raccolti e trasmessi dalle forze dell'ordine e dagli enti locali ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, ritiene opportuno segnalare al Governo l'opportunità di fornire chiarimenti sulla portata della disposizione stessa al fine di escludere eventuali profili di problematicità in ordine agli organi competenti e al contenuto delle relazioni sugli incidenti avvenuti, valutando, se del caso, la possibilità di specificare nel testo che l'organo competente si limita a riportare nell'atto di sua competenza i contenuti dei rapporti che istituzionalmente le forze dell'ordine e gli enti locali sono deputati a redigere.

I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 affidano inoltre al Ministero per le infrastrutture e i trasporti il compito di elaborare il costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave

(entro il 19 dicembre 2011) nonché il calcolo del costo annuale dell'incidentalità.

L'articolo 8 demanda al Ministero per le infrastrutture e i trasporti la redazione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da notificare alla Commissione europea.

Detto questo sul complesso delle misure contenute nello schema di provvedimento in esame, ricorda che in tema di miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale l'ordinamento nazionale vigente prevede alcuni istituti e strumenti alcuni dei quali ritengo utile segnalare in queste sede. In particolare, oltre al Piano nazionale della sicurezza stradale introdotto dall'articolo 32 della legge n. 144 del 1999 segnalo che lo scorso anno in sede di approvazione della legge n. 120 del 2010 è stata prevista all'articolo 46 l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale. Fra le attività del Comitato rientra anche il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale. Ricorda, altresì, che l'articolo 47 della stessa legge n. 120 del 2010 ha previsto una serie obblighi a carico degli enti proprietari e dei soggetti concessionari delle strade e delle autostrade, disponendo che nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, essi debbano effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Ricorda, infine, che l'ultimo comma del citato articolo 47 della legge n. 120 del 2010 ha disposto che degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali diretti a ridurre i rischi relativi alla circolazione « si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessio-

nario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle future convenzioni ».

Peraltro, in considerazione del fatto che la legge n. 120 del 2010 è a tutt'oggi da considerarsi in fase di prima attuazione, ritengo che possa essere utile segnalare al Governo l'esigenza di operare in modo da garantire il massimo livello di coordinamento fra le disposizioni contenute nello schema di provvedimento in esame e quelle di cui alla recente legge n. 120 del 2010.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, da emanare di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale e ne definisce durata, requisiti d'accesso e modalità di aggiornamento. Il certificato di idoneità che si consegue al termine del corso consente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

L'articolo 10 stabilisce che gli enti gestori contribuiscano, mediante un corrispettivo, agli oneri sostenuti per l'espletamento delle funzioni dell'organo competente secondo tariffe individuate da un decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate ogni tre anni.

L'articolo 11 reca norme di invarianza della spesa mentre l'articolo 12 detta disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono esclusi dalla redazione della VISS i progetti di infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare. Per il successivo comma 3 del medesimo articolo 12, sono invece esclusi i controlli per i progetti per i quali è approvato il progetto definitivo (ovvero il progetto preliminare in caso di infrastrutture strategiche ai sensi della legge obiettivo).

Sotto quest'ultimo profilo, segnalo alla Commissione l'opportunità di approfondire la riflessione valutando se, alla luce

delle esigenze di omogeneità e stabilità del quadro normativo che sono fondamentali per gli operatori del mercato, soprattutto in una congiuntura economica difficile come quella attuale, non sia il caso di prevedere l'esclusione dei controlli non solo per i progetti per i quali sia già stato approvato il progetto definitivo ma anche per quelli per i quali sia stato approvato il solo progetto preliminare.

Ancora con riferimento alle disposizioni transitorie e finali, segnala la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 12, secondo la quale fino al momento della redazione, ai sensi dell'articolo 8 dello schema di provvedimento in esame delle linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, si applica, nei limiti di compatibilità, la circolare ministeriale n. 3699 dell'8 giugno 2001 recante « linee guida per le analisi di sicurezza delle strade ». Al riguardo, ritiene che proprio in ragione della richiamata esigenza generale di procedere al recepimento della direttiva comunitaria di cui trattasi in modo da garantire i profili di coordinamento e di coerenza con il quadro normativo nazionale vigente, sia opportuno riflettere sulla possibilità di segnalare al Governo l'opportunità di espungere dal testo la disposizione in commento.

Infine, ricorda che l'Allegato I riguarda le componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale; l'Allegato II i criteri per i controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura; l'Allegato III i criteri per la classificazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e per la classificazione della sicurezza della rete e l'Allegato IV le informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti.

Carmen MOTTA (PD), in considerazione della complessità del provvedimento in esame, sottopone ai colleghi l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni sul tema trattato dal provvedimento.

Roberto TORTOLI, *presidente*, precisa che la richiesta testè avanzata alla collega

Motta sarà rappresentata al presidente al fine della sottoposizione all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata da esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio e l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE.

La direttiva 2009/30/CE ha come obiettivo, nell'ambito dell'attuazione delle strategie comunitarie sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra prodotte dai combustibili utilizzati nei trasporti stradali e non stradali. Tali emissioni, ai sensi della direttiva, dovranno essere abbattute di almeno il 6 per cento entro il 2020.

Il campo di applicazione della direttiva, il cui recepimento sarebbe dovuto avvenire

entro il 31 dicembre 2010, riguarda veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

La delega per il recepimento della direttiva 2009/30/CE – che risulta inclusa nell'Allegato B alla legge comunitaria 2009 (Legge n. 96 del 2010) – è prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute negli allegati A e B, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, che per la direttiva in questione è – come già detto il 31 dicembre 2010.

Stante che il provvedimento attuativo della delega è stato trasmesso al Parlamento per il parere il 29 dicembre scorso e considerato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della Legge n. 96 del 2010, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni, il termine per il recepimento della direttiva in esame è spostato al 31 marzo 2011.

Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che esso prevede, innanzitutto, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 66/2005, relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel. Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi per la navigazione interna e sono stati effettuati limitati interventi di coordinamento su altri provvedimenti collegati.

Lo schema reca inoltre un allegato unico contenente la revisione dei vigenti allegati I, II e V del decreto legislativo 66/2005; l'inserimento di un nuovo allegato V-bis sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2005 attra-

verso una riscrittura dell'articolo 1 dello stesso decreto, che recepisce fedelmente le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva, specificando che le nuove disposizioni si applicano ai combustibili utilizzati da veicoli stradali; macchine mobili non stradali; trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto e altre navi della navigazione interna.

In proposito la relazione illustrativa ricorda che nel nostro ordinamento, l'articolo 292, comma 2, lett. e)-f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva già previsto che l'olio diesel ed il gasolio utilizzati per la navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune fossero equiparati al combustibile diesel e sottoposti al decreto legislativo n. 66 del 2005.

La relazione aggiunge che, in aderenza con la direttiva 2009/30/CE, si è in tutti i casi proceduto a trasferire nell'ambito del decreto legislativo n. 66 del 2005 i riferimenti alla navigazione interna contenuti oggi nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale titolo III disciplinerà, pertanto, tra i combustibili per autotrazione, solo quelli utilizzati nella navigazione marittima.

Per i combustibili benzina e diesel utilizzati nei veicoli elencati, il comma in esame prevede non solo la fissazione delle specifiche tecniche (già prevista dal testo vigente del decreto legislativo n. 66 del 2005), ma anche un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili medesimi.

Il comma 2 dell'articolo 1 provvede ad aggiornare ed integrare le definizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2005, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Il comma 3 dell'articolo 1 provvede a riscrivere l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo alle benzine, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, le quali saranno commercializzabili solo se conformi alle specifiche indicate all'allegato I, tra i quali il diverso tenore di etanolo e degli altri alcoli, che passa dal 5 al 10 per cento. Poiché il citato aumento nel tenore di

etanolo ammesso nelle benzine non è compatibile in una notevole percentuale del parco veicoli attualmente circolante, con possibili ricadute negative sul motore del mezzo, nello schema si prevede che fino al 2015 (salvo eventuali proroghe da concedere con apposito decreto interministeriale), deve essere assicurata la commercializzazione di benzina con tenore di etanolo e di ossigeno inferiore pari ai valori attualmente prescritti dal decreto legislativo n. 66 del 2005 presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di ciascuna provincia; nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione dove si commercializza la nuova benzina con tenore di etanolo fino al 10 per cento deve essere apposta un'apposita etichetta a fini informativi e deve essere presente, per gli utenti, un elenco da cui risulti se ciascun veicolo è compatibile o meno con tale benzina.

Disposizioni analoghe a quelle dettate dai succitati commi 3 e 4 dell'articolo 1 per la benzina con tenore di etanolo fino al 10 per cento sono previste, dai commi 5 e 6, dello stesso articolo 1 per le benzine contenenti additivi metallici.

Quanto al combustibile diesel, il comma 4 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2005, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, il quale sarà commercializzabile solo se conforme alle specifiche indicate all'allegato II. Tali specifiche si distinguono da quelle recate dal testo vigente dell'allegato II al decreto legislativo n. 66 del 2005 per il diverso tenore degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), per i quali la percentuale ammessa scende dall'attuale 11 per cento all'8 per cento; per l'introduzione di un valore limite per la presenza dell'additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili, pari a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011, ridotto a 2 mg/litro a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'introduzione di un valore limite – pari al 7 per cento – relativo al tenore di FAME (estere metilico di acidi grassi).

La maggiore novità introdotta dalla nuova disposizione consiste nella previsione della possibilità di consentire, con successivo decreto interministeriale, la commercializzazione di combustibili diesel con Estere metilico di acidi Grassi (FAME) fino al 10 per cento (d'ora in poi FAME10), in deroga quindi al limite del 7 per cento previsto dall'allegato II. Tale possibilità è peraltro condizionata alla previa adozione di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normazione (CEN).

L'articolo 1, al comma 5, sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005 relativo ad obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati al fine di aggiornare una serie di disposizioni concernenti il monitoraggio che gli Stati devono effettuare in merito alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel.

Il comma 6 dell'articolo 1 introduce, invece, 4 nuovi articoli nel testo del decreto legislativo n. 66 del 2005 (da *7-bis* a *7-quinquies*) che disciplinano gli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le relative metodologie di calcolo e di verifica e consentono di recepire le disposizioni recate dall'articolo 1, paragrafi 5 e 6, della direttiva. Va ricordato che le predette disposizioni vanno ricollegate alle analoghe previsioni sulla sostenibilità delle biomasse per la produzione dei biocombustibili recate dalla Direttiva n. 2009/28/CE, recepite con lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, anch'esso all'esame della VIII Commissione.

Il comma 7 dell'articolo 1 modifica invece l'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili, introducendo una semplificazione nella procedura vigente.

Il comma 8 dell'articolo 1 integra le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2005 – attraverso una riscrittura dell'articolo 9 del medesimo decreto, in attuazione dell'articolo *9-bis* della direttiva 98/70/CE, che prevede che siano i singoli Stati membri a determinare l'entità delle

sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva stessa, che devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, sono trasfuse all'interno dello stesso comma 8 anche le disposizioni relative alle sanzioni ed ai controlli sui combustibili della navigazione interna diversi dal combustibile diesel recate dall'articolo 296 del codice ambientale).

Concludendo, rilevo che l'articolo 2 introduce disposizioni transitorie e di coordinamento, mentre l'articolo 3 reca, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria.

Ci si riserva di esporre eventuali rilievi da apportare allo schema di parere in esame, tra cui una modifica all'articolo 1, comma 6, in cui al penultimo periodo andrebbe posto a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'obbligo di effettuare, entro il 31 marzo 2015, la stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, sentite le imprese costruttrici, in accordo con il Ministero dei Trasporti e previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'ACI. Ciò in quanto dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI l'anzianità del parco non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI. Inoltre con tale modifica si eviterebbe la sanzione altrimenti ingiustificata che l'articolo 9, comma 6, prevede per la mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese costruttrici: si tratterebbe di una sanzione fino a 30.000 euro, a fronte, di fatto, dell'impossibilità dei costruttori di procurarsi i dati.

Una ulteriore modifica andrebbe apportata all'articolo 2 portando il termine entro il quale le società di produzione di veicoli stradali devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti dagli attuali trenta giorni a sessanta giorni, stante la difficoltà di realizzare tale trasmissione in soli 30 giorni.

Infine si riserva di chiedere al Governo se la nuova composizione dei carburanti, oggetto del provvedimento, avrà ripercussioni onerose sui consumatori in conseguenza di eventuali aumenti del loro costo di produzione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge C. 3996 « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia ».

Nello specifico, il provvedimento intende assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate

e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.

Il decreto-legge, che consta di 9 articoli, si suddivide in tre capi: il capo I recante interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; il capo II relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (fra le quali ricordo quelle in Afghanistan, Libano, Balcani e in Bosnia-Erzegovina); il capo III recante disposizioni finali.

Con riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala l'articolo 3 che prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. In particolare, richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 3, a norma del quale, per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al Capo II si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

Quanto al contenuto delle citate norme che sono derogatorie rispetto alla disciplina comune, rilevo anzitutto che il citato articolo 57 del codice degli appalti riguarda la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, esso prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici e di affidare l'appalto a chi fra questi abbia presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi

da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga — prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 79 del 1997 — al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

Nell'evidenziare che il provvedimento in questione è un provvedimento di particolare rilevanza, che si pone nel solco della tradizione nelle missioni internazionali dove la presenza italiana è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario, e riservandosi comunque di prendere in considerazione le osservazioni che dovessero essere formulate sul provvedimento, esprime sin d'ora un orientamento favorevole alla luce della valutazione positiva delle disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 68
- Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste. Nomina n. 89 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 72

SEDE CONSULTIVA:

- DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 74

RISOLUZIONI:

- 7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102*) 75
- ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione) 78

SEDE REFERENTE:

- Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 76

AUDIZIONI:

- Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ... 77

- ERRATA CORRIGE 77

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313.
(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Ricorda che la norma di delega è contenuta all'articolo 37 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che fissa appositi principi e criteri direttivi.

Segnala che la direttiva 2008/6/CE ha introdotto alcune modifiche alla direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo n. 261 del 1999), che ha istituito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. In particolare, osserva che la nuova direttiva prevede che gli Stati membri non possano più concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Rileva che, con l'abolizione del ricorso al settore riservato come modo per garantire il finanziamento del servizio universale, la direttiva 2008/6/CE conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare diverse forme di finanziamento, che comprendono la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o indirette, il ricorso a procedure di appalto pubblico e la ripartizione dei costi tra fornitori di servizi e/o gli utenti; inoltre, mantiene la possibilità di introdurre un apposito fondo di compensazione per riequilibrare l'onere sostenuto dal fornitore del servizio postale universale, finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente.

Fa presente che lo schema di decreto, oltre a recepire i contenuti della direttiva in questione, provvede a colmare una lacuna della normativa interna, mediante l'istituzione di un organismo di regolamentazione del settore postale, già previsto dall'articolo 22 della citata direttiva 97/67/CE. Sottolinea infatti che la mancata attuazione di tale norma aveva determinato l'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2009/2149).

Passando ad una rapida esposizione dei contenuti più significativi dell'articolato, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che l'articolo 1 dello schema riporta numerose modifiche al citato decreto legislativo n. 261, con le quali, oltre alla soppressione di tutti i riferimenti al settore postale riservato, si provvede alla specifica attuazione dei principi direttivi dettati dall'articolo 37 della legge comunitaria 2009. Il nuovo articolo 2 del decreto legislativo n. 261 istituisce l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, definita quale soggetto giuridicamente indipendente rispetto agli operatori del settore postale. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, svolge con indipendenza di valutazione e giudizio le funzioni di regolazione del mercato postale, ed è dotata di potere sanzionatorio per i casi di inosservanza dei propri provvedimenti. All'Agenzia sono trasferite le funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico, con le relative risorse umane e finanziarie. Il personale trasferito all'Agenzia non potrà comunque superare l'80 per cento di quello in servizio presso la citata Direzione generale. La definizione dell'assetto organizzativo del nuovo organismo e le modalità di trasferimento del personale saranno oggetto di regolamenti governativi, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede con le risorse finanziarie attualmente a disposizione della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, nonché attraverso un contributo versato dagli operatori del settore, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Il nuovo articolo 3 introduce alcune modifiche in materia di servizio universale. Resta confermato l'ambito di applicazione già previsto dalla norma vigente, che riguarda la raccolta, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg, dei pacchi postali fino a 20 Kg, e i

servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati. Sottolinea che disposizioni nuove sono invece quelle riguardanti l'esclusione dal servizio postale universale, a decorrere dal 1° giugno 2012, della pubblicità diretta per corrispondenza e la possibilità, su autorizzazione dell'Agenzia, della fornitura del servizio a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, da comunicare comunemente alla Commissione europea. Fa presente che si prevede inoltre un obbligo di informazione, almeno una volta l'anno, a carico del fornitore del servizio universale nei confronti degli utenti relativamente alle caratteristiche del servizio offerto. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato con trasferimenti a carico dello Stato, definiti nel contratto di servizio con il fornitore designato, e attraverso il fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto n. 261. Il nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 261 mantiene in capo al fornitore del servizio universale l'affidamento in via esclusiva dei servizi relativi alla notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada.

Evidenzia che alcune modifiche vengono apportate agli articoli 5 e 6, che disciplinano rispettivamente la licenza individuale e l'autorizzazione generale. In particolare rileva che la competenza a rilasciare tali titoli, attualmente attribuita all'autorità di regolamentazione, ovvero alla Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, viene trasferita al Ministero stesso, mentre i requisiti per il rilascio e gli obblighi a carico dei titolari, nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione, verranno determinati con apposito provvedimento dell'Agenzia. Il nuovo articolo 7 conferma l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile, distinguendo, fra singoli servizi, i prodotti che rientrano nel servizio universale e quelli che ne sono esclusi; viene inoltre inserita una disposizione con la quale si prevede che la conformità del sistema di separazione contabile viene ve-

rificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, che sia da questo incaricato di certificarne il bilancio.

Il nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 261, in tema di reclami proposti dagli utenti, estende l'applicazione della normativa sui reclami, attualmente prevista solo al fornitore di servizio universale, a tutti i fornitori di servizi postali. Si prevede inoltre per il fornitore del servizio postale l'obbligo di adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento, mancato rispetto dei criteri di qualità del servizio, e di fissare un termine per la trattazione dei reclami e la comunicazione dell'esito all'utente. L'articolo 14-bis, introdotto dal comma 12 dello schema di decreto, disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi postali in tema di informazioni. Il comma 13 inserisce un comma 2-bis all'articolo 15 del decreto legislativo n. 261, in tema di contributi, prevedendo che il fornitore del servizio universale e i fornitori di servizi postali devono partecipare alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione, mediante versamento di un contributo, non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Il comma 16 prevede una complessiva rimodulazione delle sanzioni, recata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261. Il comma 17 modifica l'articolo 22, attribuendo all'Agenzia la competenza, attualmente assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ad approvare le condizioni generali di servizio. Il comma 18 reca le norme transitorie, con le quali, oltre a prevedere che fino alla piena operatività dell'Agenzia, le funzioni di regolamentazione del settore postale continuano ad essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, si affida il servizio universale a Poste italiane S.p.A., per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, periodo rinnovabile per altri cinque anni e per non più di due volte. Il rinnovo è peraltro condizionato al miglioramento della efficienza del servizio da parte di Poste ita-

liane, che dovrà essere verificato dal Ministero al termine di ciascun periodo di affidamento del servizio.

L'articolo 2 prevede norme di coordinamento con disposizioni vigenti. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, rileva che, in data 17 gennaio 2011, l'Autorità *antitrust* ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo, nella quale si sottolinea come l'Agenzia di regolamentazione, quale configurata nello schema di decreto in esame, non appare dotata delle caratteristiche di indipendenza e autonomia richieste dalla normativa comunitaria. Segnala che l'Autorità manifesta inoltre perplessità circa la mancata previsione di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale, la revisione del suo perimetro e l'abolizione della riserva postale. Nel rinviare ad una lettura approfondita del parere dell'Autorità, ritiene comunque opportuno che, nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, la Commissione svolga un'attività conoscitiva, al fine di acquisire elementi di informazione da tutti i diversi soggetti a vario titolo interessati, a partire dalla stessa Autorità *antitrust*. Ritiene che su tale proposta potrebbe in ogni caso pronunciarsi, già nella giornata di domani, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Mario LOVELLI (PD), nell'evidenziare come dalla relazione illustrativa emerga chiaramente l'esigenza di un esame approfondito del provvedimento in esame, giudica necessario chiedere al Governo uno slittamento del termine di emanazione del decreto legislativo, in modo tale da permettere alla Commissione di disporre di un tempo maggiore per l'esame del provvedimento, al fine di formulare un parere adeguato e puntuale sui contenuti dello schema di decreto. Nel ricordare che il tema della liberalizzazione dei servizi postali è oggetto di un'interrogazione a propria firma, presentata nello scorso mese di ottobre, con la quale si chiedeva quali fossero gli orientamenti del Governo

in vista della scadenza del 1° gennaio 2011 per la liberalizzazione del servizio postale europeo, con particolare riferimento al servizio universale, stigmatizza la mancata presenza in questa sede del rappresentante del Governo, posto che, tale presenza sarebbe stata assai utile sin dall'inizio dell'esame. Facendo presente il grave ritardo con il quale è stato deliberato dal Governo lo schema di decreto in esame, stante il fatto che la liberalizzazione dei servizi postali sarebbe dovuta decorrere a partire dal 1° gennaio 2011, osserva che l'effettivo avvio della liberalizzazione del mercato postale rischia di slittare ulteriormente in ragione delle disposizioni transitorie contenute nel presente provvedimento, che prevedono la possibilità di affidare il servizio all'ex monopolista per un periodo di 5 anni, rinnovabile per due volte, e quindi per un totale di 15 anni. Ribadisce che sarebbe stato assai utile per la Commissione che l'avvio del dibattito sulla liberalizzazione del servizio postale avesse avuto luogo ben prima della data prevista in sede europea per la completa apertura del mercato, anche attraverso un confronto con Poste italiane che rendesse chiara l'evoluzione della *mission* della società, le sue funzioni attuali e le strategie messe in campo per affrontare questa importante scadenza. Nel fare presente che è attualmente in essere un contratto di programma con la società Poste italiane SpA, osserva che è necessario che la Commissione sia messa a conoscenza del preciso stato di attuazione di quel contratto e concorda con il relatore sull'opportunità di prevedere un ciclo di audizioni che veda la presenza in Commissione, oltre che della società Poste Italiane SpA e degli altri soggetti privati che operano nel mercato postale, anche dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in ragione del parere critico recentemente formulato dall'Autorità medesima sul provvedimento in discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto emerso durante il dibattito, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi

della Commissione, l'individuazione dei soggetti da invitare in audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Nomina n. 89.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina in oggetto, dando il benvenuto al sottosegretario Giachino testé giunto in Commissione, invita il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, avverte che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

In particolare, ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato di aver avviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il 7 settembre 2010, il procedimento per il rinnovo della carica di cui trattasi, mediate richiesta agli enti pubblici interessati (provincia, comuni e Camera di commercio territorialmente competenti) dei nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente. Fa presente che, a seguito di tale richiesta, sono pervenute le indicazioni della provincia di Trieste e del comune di Muggia, entrambe convergenti sul nominativo del dottor Claudio Boniciolli, del comune di Trieste, che ha designato il signor Roberto Di-

piazza, e della Camera di commercio di Trieste, che ha candidato la dott.ssa Marina Monassi. Sottolinea che, ciò stante, dopo un attento esame dei *curricula* dei candidati, il Ministro ha indicato, per l'acquisizione della prescritta intesa della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, il nominativo della dottoressa Marina Monassi. Fa presente che, poiché la citata regione, in data 22 dicembre 2010, ha riscontrato favorevolmente tale richiesta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato alle Camere la proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Tutto ciò considerato, alla luce del *curriculum vitae* della dottoressa Monassi, che è in distribuzione, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO nel concordare con il relatore, ricorda che l'8^a Commissione del Senato ha già espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ettore ROSATO (PD) esprime la propria netta contrarietà alla proposta di nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, per quattro fondamentali ragioni.

In primo luogo, giudica la nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste illegittima sotto il profilo formale, in quanto risulta pendente un giudizio presso la procura della Corte dei conti avente ad oggetto l'operato della dottoressa Monassi relativo al periodo in cui ella ricopriva l'incarico di presidente dell'Autorità portuale.

In secondo luogo, giudica la nomina della dottoressa Monassi errata sotto il profilo istituzionale, perché gli enti locali e lo stesso comune di Trieste, attualmente a guida di un esponente del centro-destra, avevano designato soggetti diversi, dando luogo ad un forte scontro politico nel territorio di Trieste.

In terzo luogo, ritiene che la nomina non sia adeguata sotto il profilo tecnico, facendo presente che il *curriculum* del

soggetto indicato risulta carente, in quanto la dottoressa Monassi è laureata in biologia, mentre tra i requisiti indicati dalla legge per la scelta del presidente dell'Autorità portuale figura anche un adeguato corso di studi; a tale proposito ricorda che tale perplessità si era già manifestata in passato, quando la dottoressa Monassi era stata proposta per la nomina di presidente dell'Autorità portuale, nomina che già allora aveva dato adito a forti contrasti, e che era avvenuta attraverso un decreto-legge, resosi necessario al fine di superare la mancata intesa tra il Presidente della giunta regionale e il Governo. Osserva, inoltre, che la relazione della Corte dei conti mette in evidenza la gestione del tutto inefficiente tenutasi nel periodo di presidenza della dottoressa Monassi, con gravi danni al bilancio dell'ente e un sostanziale immobilismo del porto di Trieste, con pesanti ricadute negative sullo sviluppo dei traffici commerciali.

In ultimo, anche in ragione della vicinanza della dottoressa Monassi ad un senatore assai influente, giudica opportuno che il Governo non proceda alla nomina della stessa a presidente dell'Autorità portuale ed eserciti il proprio diritto di scelta all'interno di una terna di nomi più largamente condivisa, stante anche la contrarietà di una parte dei parlamentari del Popolo della libertà a tale nomina, come emerge da recenti articoli apparsi sulla stampa locale. Ritiene, infine, che l'urgenza di nominare il presidente dell'autorità portuale determinatasi in ragione del fatto che il Presidente della regione ha presentato la propria indicazione l'ultimo giorno utile, possa essere superata attraverso la nomina di un Commissario straordinario per la sola fase necessaria alla nomina del nuovo Presidente.

Carlo MONAI (IdV), nel sottolineare che l'esigenza di garantire al polo portuale di Trieste uno sviluppo adeguato ed una direzione efficiente è avvertita da tutti i gruppi parlamentari, in relazione all'importanza strategica dell'infrastruttura in questione, fondamentale per lo sviluppo del nord-est del Paese, esprime una forte

preoccupazione in ordine alla nomina della dottoressa Monassi, le cui caratteristiche non sono perfettamente corrispondenti alle indicazioni dettate dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, che prevede che il presidente delle autorità portuali sia nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Pur non conoscendo personalmente la dottoressa Monassi, esprime perplessità per la sua nomina a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, in ragione del precedente incarico ricoperto alla guida dell'Autorità portuale che ha dato luogo non solo a forti critiche, ma anche all'apertura di un procedimento da parte della procura della Corte dei conti, nel quale si contestano *deficit* rilevanti durante il periodo di gestione del porto e scelte discutibili e assai sospette, come quella di garantire ad un unico operatore portuale, a fronte di un canone assai basso, la possibilità di utilizzo di ampi spazi portuali, con evidenti diseconomie dal punto di vista commerciale. Nel ricordare che su tale proposta sono state evidenziate numerose resistenze e criticità, come emerge dalla stampa locale, anche da parte di esponenti del centro-destra, quali il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e il parlamentare del Popolo della libertà Roberto Antonione, evidenzia che al di là del profilo squisitamente politico occorre sottolineare il dato giuridico, che richiede di affidare la presidenza dell'Autorità Portuale a persone che dimostrino massima e comprovata competenza nel settore. Infine, evidenzia che, a proprio parere, la procedura di nomina risulta illegittima, in quanto la designazione del candidato da parte del comune di Trieste è avvenuta con delibera della giunta comunale del 4 ottobre 2010, mentre l'articolo 42, lettera *m*), del decreto legislativo 267 del 2000 affida la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio comunale. A tale riguardo, ricorda che sono intervenute numerose pronunce da parte di giudici amministrativi in ordine alla illegittimità di nomine di presi-

denti di autorità portuali, come ad esempio la sentenza emessa nel 2006 del TAR di Lecce e la sentenza emessa dal TAR del Friuli, intervenuto proprio in relazione alla nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, cui hanno fatto seguito le dimissioni della medesima, al fine di evitare pronunciamenti a lei contrari, con contestuale nomina della stessa a Commissario straordinario, nomina che diede luogo ad una polemica politica talmente vivace da portare la dottoressa Monassi alle dimissioni anche da quell'incarico. In conclusione, ribadisce che tale proposta di nomina non è a suo giudizio legittima dal punto di vista giuridico, né opportuna dal punto di vista politico, come dimostra l'ampia contrarietà manifestata non solo da esponenti del centro-sinistra, ma anche del centro-destra e da esponenti della Lega nord, come dimostrano le dichiarazioni del deputato Fedriga.

Daniele TOTO (FLI) senza volere entrare nel merito della legittimità della proposta di nomina della dottoressa Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste, ricorda che la stessa ha già ricoperto questo incarico in passato con risultati non solo inefficienti dal punto di vista gestionale, ma anche poco trasparenti, come dimostra l'indagine che la procura della Corte dei conti ha aperto nei suoi confronti. Nel ricordare come tale nomina sia fortemente osteggiata dagli enti locali, invita il Governo a ritirare la proposta di nomina in oggetto, preannunciando che, altrimenti, il proprio gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge A.C. 3996, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Fa presente che, nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli. Il capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo III provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento (articolo 8) e disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 9). In particolare, l'articolo 8 quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del decreto-legge, provvedendo alla loro copertura mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali e

l'articolo 9 fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Trasporti, segnala l'articolo 4, comma 32, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del Memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia e Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali « classe 200/s » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Rileva che, come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame, « tra le molteplici attività che costituiscono sviluppo del Memorandum, particolare rilievo assume la cooperazione nell'attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il territorio panamense, per prevenire il contrabbando, le attività terroristiche e l'immigrazione illegale e per fornire supporto a missioni di sicurezza marittima e aerea. A tal proposito, tra le attività e i programmi di sviluppo congiunto, rientrano la creazione di un sistema di sorveglianza nazionale aperto all'integrazione con velivoli per il pattugliamento, sistemi di controllo del traffico aereo, imbarcazioni e servizi satellitari. L'effettiva attuazione del Memorandum presuppone, pertanto, che, per l'efficace disimpegno delle attività descritte, il Governo di Panama si doti di un adeguato dispositivo navale, idoneo ad assolvere a una mirata operatività, strettamente correlata all'acquisizione di capacità nel settore del monitoraggio e controllo del traffico navale, di cui il Paese intende dotarsi, anche con il decisivo contributo della consolidata esperienza offerta da settori specializzati dell'amministrazione e dell'imprenditoria italiana ».

Ciò stante, poiché, a suo avviso, il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere il proprio cordoglio per la tragica morte del caporale maggiore scelto Luca Sanna, a seguito di un attentato nella zona di Bala Murghab in Afghanistan, verificatosi nella giornata odierna, fa presente che si trattava di un componente dell'8° Reggimento alpini e ricorda che nei giorni scorsi si è svolta a Cividale un'importante manifestazione alpina volta a ricordare l'operato del disciolto « Battaglione Cividale », durante la quale sono stati commemorati i 5 militari della Julia che hanno recentemente perso la vita nella delicata missione di pace in Afghanistan.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si associa, a nome della Commissione, alle espressioni di cordoglio del deputato Monai per la tragica morte dell'alpino italiano avvenuta in data odierna.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il rappresentante del Governo aveva espresso una valutazione favorevole in merito agli impegni richiesti dall'atto di indirizzo in oggetto, pur nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Ciò premesso, chiede al rappresentante del Governo se, alla luce di tale precisazione, intenda proporre ai presentatori una compiuta riformulazione dell'atto di indirizzo in discussione.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO propone di riformulare la risoluzione in discussione inserendo, nel dispositivo, dopo le parole: « impegna il Governo » le seguenti: « , nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia ».

Michele Pompeo META (PD) riformula il testo della risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Meta e Quartiani n. 7-00388, nel testo riformulato, che assume il numero 8-00102.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame, approvata in sede deliberante dalla 8ª Commissione del Senato, con voto unanime, intende contribuire alla riduzione dei rischi di incidenti stradali, attraverso una estensione del divieto di utilizzo degli apparecchi telefonici ai conducenti di mezzi adibiti al pubblico trasporto.

In particolare, ricorda che l'articolo 173, secondo comma, del codice della strada reca il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, divieto al quale sono sottratti i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Fa presente che la proposta di legge sopprime la seconda parte di quest'ultima disposizione derogatoria, al fine di applicare il suddetto divieto anche ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Rileva che l'intervento normativo, che pure non intende rappresentare un segnale penalizzante a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e ad eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi. Giudica opportuno infatti ricordare che, nell'ambito dei comportamenti errati di guida, la guida distratta costituisce uno dei fattori di rischio che sono alla base di numerosi incidenti sulle strade del nostro paese. In tale contesto, l'utilizzo improprio dei telefoni cellulari si pone tra i più rilevanti motivi di distrazione del guidatore. Da ultimo, rammenta che l'eventuale estensione del divieto alle categorie sopra

indicate non precluderebbe la possibilità per i conducenti di effettuare comunicazioni di servizio, o di emergenza, attraverso l'utilizzo dei dispositivi viva voce o degli auricolari, utilizzo espressamente consentito dallo stesso articolo 173, secondo comma, ultimo periodo, del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Carlo MONAI (IdV).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 22 dicembre 2010:

alla pagina 97, prima colonna, quarantreesima riga, le parole « evidenziate alcune criticità del settore sono state » sono soppresse;

alla pagina 98, prima colonna, quarta riga, dopo le parole « con tale servizio » è aggiunta la seguente « non ».

ALLEGATO

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

le infrastrutture ferroviarie sono parte del capitale sociale di un Paese e di un territorio, fattore di sviluppo da considerare valido per ogni settore dell'economia;

senza il potenziamento del trasporto su ferro delle persone e delle merci si accresce la congestione stradale (si calcola che in Italia la congestione stradale costa 25 miliardi di euro l'anno, pari a due punti del prodotto interno lordo);

non a caso l'Unione europea considera il finanziamento pubblico nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie un campo in cui non si applica la normativa sugli aiuti di Stato;

i servizi universali ferroviari debbono contenere adeguati standard riguardanti frequenza, copertura territoriale, qualità del servizio medesimo e tariffazione;

al riguardo, è necessario garantire una puntuale verifica del pieno rispetto delle clausole del contratto di servizio riguardante i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, come locale e regionale (verifica che pertanto concerne sia Trenitalia sia le società esercenti i servizi a livello regionale);

presupposto per una efficiente gestione del servizio universale è la garanzia delle risorse pubbliche ad esso destinate, affinché sussista a beneficio degli utenti un'adeguata programmazione dei servizi;

un segmento di particolare sofferenza è rappresentato dal pendolarismo. Sono più di 13 milioni i pendolari in Italia, dei quali una buona parte utilizza il treno per spostarsi in ambito locale e metropolitano come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;

dare un'adeguata risposta alle esigenze dei pendolari e rafforzare, d'intesa con le regioni e gli enti locali, il trasporto ferroviario metropolitano regionale, è un obiettivo la cui realizzazione è in alcune regioni ostacolato da scelte erranee, tra le quali quella di immettere in circolazione nuovo materiale rotabile e nuovi servizi (come può essere quello dell'S1 nel Sud Est Milano) riducendo la frequenza delle corse nelle ore di punta, al fine di fittiziamente razionalizzare il servizio, in realtà rendendolo solo meno accessibile agli utenti, che così sono mossi ad utilizzare maggiormente il mezzo privato;

gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale rappresentano in gran parte quella fascia di cittadinanza che più risente degli effetti della crisi economica;

ogni disservizio che intervenga nel campo dei trasporti su ferro per i pendolari comporta un immediato peggioramento delle condizioni di vita di centinaia di migliaia di cittadini;

il pur meritorio avvio da parte di alcune regioni di nuovi servizi per i pendolari comprendenti l'ammodernamento del materiale rotabile, la velocizzazione del servizio, nonché l'introduzione di nuovi servizi metropolitani (ciò, ad esempio, risulta per la tratta Milano-Melegna-

no-Lodi-Piacenza e viceversa), non è stato accompagnato da adeguate ed efficienti scelte volte ad implementare il servizio nelle ore di punta, anche per saturazione della rete di RFI in tal modo talvolta riducendo l'offerta nelle medesime ore di punta (risultato ottenuto attraverso la cancellazione di fermate dei treni regionali preesistenti, la cui cadenza non è stata più garantita, non essendo stata conseguentemente rilevata da altrettante fermate con eguale cadenza del servizio intervenuto a sostituire il precedente);

in tale quadro, la strategia aziendale di Trenitalia, in accordo con le regioni interessate, tra cui la Lombardia, alla luce di alcune scelte avviate in determinati ambiti regionali, appare contraddire, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la necessità di uno sforzo organizzativo e finanziario volto a potenziare e migliorare gli standard qualitativi del sistema di trasporto ferroviario offerto ai pendolari (contraddizione manifestatasi nel caso delle riduzioni di fermate locali di treni regionali, come è occorso nella tratta Piacenza-Milano);

non è condivisibile il richiamo alla necessità di pervenire ad accettabili equi-

libri finanziari e di bilancio né da parte delle società ferroviarie né delle regioni per mezzo del ridimensionamento del servizio, a scapito del diritto alla mobilità e della qualità del servizio offerto dai treni per i pendolari,

impegna il Governo,

nel contesto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia:

a definire, d'intesa con le regioni e le amministrazioni locali, una strategia volta allo sviluppo e al sostegno del sistema dei trasporti ferroviari delle persone, in particolare del servizio ferroviario rivolto ai pendolari, a cominciare dalle regioni e dalle aree metropolitane milanesi-lombarde e romana-laziale;

ad assumere iniziative volte ad integrare la presenza di Trenitalia con quella delle società regionali, secondo un criterio di efficienza non solo aziendale, ma anche rivolto alla qualità del servizio offerto agli utenti;

a destinare le necessarie risorse al fine di realizzare questa strategia.

(8-00102)

« Meta, Quartiani ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 ed abb. (<i>Parere alle Commissioni riunite XI e XII (Esame e rinvio)</i>)	83
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte

emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Chiede di esprimere il proprio parere sugli emendamenti al relatore ed al Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.30; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cimadoro 2.1 e 2.4, invitando al ritiro degli emendamenti Froner 2.2 e Dal Lago 2.3.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

I deputati Laura FRONER (PD) e Manuela DAL LAGO (LNP) ritirano gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cimadoro 2.1, 2.30 del relatore e Dal Lago 2.4.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 3.1 e Cimadoro 3.2, la cui approvazione assorbirebbe i successivi emendamenti Raisi 3.3 e 3.4; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Dal Lago 3.5 e 3.6, nonché sull'emendamento Froner 3.7, purché riformulato nel senso di ricondurre la disciplina relativa alle installazioni degli impianti alla competenza dei Piani regionali. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 3.0.1.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sul proprio articolo aggiuntivo 3.0.1 sottolineando che la normativa attuale non assicura l'adeguato sviluppo della rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale, con standard di carattere europeo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che la normativa italiana è precedente all'introduzione sul mercato della risorsa metano; ritiene altresì che adeguate misure semplificate, atte a consentire un adeguato sviluppo della rete, possano essere introdotte con decreti e circolari da adottare in attuazione del testo di legge all'esame della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vignali 3.1 e Cimadoro 3.2, nonché gli emendamenti Dal Lago 3.5 e 3.6.

Laura FRONER (PD) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 3.7.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Froner 3.7, nel testo riformulato.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maggioni 4.1, Cimadoro 4.2, Raisi 4.3, Vignali 4.4 e Anna Teresa Formisano 4.5 soppressivi dell'articolo 4, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati al medesimo articolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maggioni 4.1, Cimadoro 4.2, Raisi 4.3, Vignali 4.4 e Anna Tera Formisano 4.5, risultando pertanto decaduti i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Froner 5.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dal Lago 5.2.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Laura FRONER (PD), pur osservando che il proprio emendamento 5.1 è volto a sottolineare l'importanza della progettualità e non solo della ricerca, lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Dal Lago 5.2.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Froner 6.1, purché riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole « settore commerciale » le parole « , a livello nazionale o regionale, ». Sottolinea che la riformulazione proposta intende evitare errori del passato per cui si limitava eccessivamente la possibilità di accesso ad un comitato. Aggiunge che un soggetto può essere rappresentativo anche se non radicato a livello nazionale.

Ludovico VICO (PD), osservato che la discussione sulla rappresentanza dei corpi intermedi è molto vasta, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore possa essere un fattore di confusione.

Laura FRONER (PD) ritiene che il testo del suo emendamento, che non specifica il livello nazionale o regionale, lasci aperte maggiori possibilità di rappresentanza.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, senza volere entrare nel merito della questione, sottolinea che non specificare i livelli nazionali o regionali potrebbe dare adito a dubbi interpretativi.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea LULLI (PD) osserva che una disposizione che distingua tra livello nazionale e quello regionale si presta ad essere facilmente impugnata.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, prende atto dei rilievi manifestati, ma conferma il parere espresso.

Laura FRONER (PD) non concordando con il tenore della riformulazione proposta, ritira il proprio emendamento 6.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere illustrata.

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) stigmatizza la sottrazione di risorse all'ENEA che, a seguito dei tagli effettuati dall'attuale Governo, si trova in forte difficoltà a proseguire la sua attività di ricerca. Dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che sono stati tagliati 15 milioni sui 197 previsti per il bilancio dell'ENEA.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

C. 3222 ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, adottato come testo base dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre 2010.

L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare, all'articolo 28, comma 1 viene previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

All'articolo 91 si prevede che il coordinatore della progettazione debba valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo e, nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito; in tal caso, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare

idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte ad un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.

All'articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, vengono specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo; il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il piano è altresì corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza.

All'articolo 104, recante le modalità attuative di particolari obblighi connessi all'attività dei cantieri temporanei o mobili, vengono definiti i requisiti che devono possedere le imprese specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni. Tali imprese devono essere, in particolare, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritte a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione

dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della stessa idoneità.

Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV in modo che il rischio di esplosione di tali ordigni sia incluso tra le attività previste nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che lo stesso sia valutato tra i fattori di analisi dei rischi

cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 2

**Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C.
1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE**

(vedi seduta del 21 dicembre 2010)

ART. 2.

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) gas di petrolio liquefatto (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperatura ambiente sotto pressione ».

2. 1. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) biometano: gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi « Codici di rete » al capitolo « Qualità del gas » e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;

2. 30. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* biometano: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e

condizioni di utilizzo idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nell'autotrazione; ».

2. 2. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: concentrazione di metano superiore al 95 per cento con le seguenti: composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi « Codici di rete » al capitolo « Qualità del gas ».

2. 3. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

All'articolo 2, lettera f), sostituire la cifra: 200 con la seguente: 220.

2. 4. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'erogazione *self-service* negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.

Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).

* 3. 1. Vignali.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) l'erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano; ».

Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: metano e GPL.

* 3. 2. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'erogazione *self-service* negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.

3. 3. Raisi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).

3. 4. Raisi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: all'accesso allo stoccaggio inserire le seguenti: sia fisico che virtuale.

3. 5. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, lettera d).

3. 6. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

(Approvato)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale e dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

8. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per l'autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, con il decreto di cui al comma 6 è stabilito altresì un *iter* autorizzatorio semplificato tale da consentire la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche collocati presso gli impianti di produzione di biogas ».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.

3. 7. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo capoverso dopo le parole: prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare inserire le seguenti: con iter semplificato; aggiungere infine il seguente periodo: I Piani regionali in par-

ticolare prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale ».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.

3. 7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico e Zunino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, con particolare riferimento al metano).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.

3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano, sia in nuove stazioni di servizio.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non sono invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.

8. All'onere di cui al presente articolo pari a 60 milioni per il 2011, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte

delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizioni di cui al comma 9.

9. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo ».

3. 0. 1. Cimadoro.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Maggioni, Dal Lago, Allasia.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Cimadoro.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Raisi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Vignali.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Nella rubrica dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.

4. 6. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano e a GPL nelle aree di traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano e a GPL ».

4. 7. Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL e dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.

4. 8. Vignali.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.

4. 9. Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.

4. 10. Raisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.

* **4. 11.** Raisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.

* 4. 12. Cimadoro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 3. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

4. 13. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 3. Nell'ambito delle gare di appalto è previsto un lotto merceologico specifico per il metano per autotrazione ».

4. 14. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« e) realizzare impianti specializzati di distribuzione del metano per le Pubbliche amministrazioni e le aziende mu-

nicipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano ».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: alla ricerca aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di progetti.

5. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: i gestori degli impianti di distribuzione con le seguenti: i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale.

5. 2. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2 sostituire le parole: dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione con le seguenti: delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione.

6. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Atto n. 294),

ricordato che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto per l'ENEA un ruolo fondamentale nell'ambito della nuova politica energetica e più in generale nello sviluppo complessivo del Paese, assegnandole i compiti istituzionali di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e di assicurare la prestazione di servizi avanzati al Paese nei settori dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e allo sviluppo economico sostenibile;

rilevato che l'atto del Governo in titolo assegna all'ENEA ulteriori nuovi compiti e funzioni senza prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all'adempimento di tali nuovi compiti;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo provveda ad adottare ogni iniziativa utile per riportare il valore del contributo ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, missione ricerca e innovazione del disegno di legge sulla stabilità, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010;

b) valuti il Governo l'opportunità di una progressiva entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento in oggetto, che coinvolgano il sistema produttivo, nonché l'opportunità di promuovere, attraverso le forme ritenute più idonee, attività di informazione e supporto a favore delle piccole e medie imprese destinatarie dei nuovi obblighi conseguenti dallo schema di decreto legislativo in titolo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03676 Boccuzzi: Sulla campagna pubblicitaria in materia di sicurezza sul lavoro	91
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95
5-04010 Bellanova: Situazione dei lavoratori delle società di servizi operanti negli istituti scolastici	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	92
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03676 Boccuzzi: Sulla campagna pubblicitaria in materia di sicurezza sul lavoro.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio BOCCUZZI (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che tuttavia ringrazia per l'attenzione mostrata. In proposito, fa notare che la campagna per la salute e la sicurezza sul lavoro promossa dal Ministero, a differenza di quanto evidenziato nella risposta alla sua interrogazione, de-

nota un atteggiamento del Governo teso esclusivamente a sottrarre i datori di lavoro da talune incombenze burocratiche e a responsabilizzare i lavoratori, i quali, tuttavia, rappresentando la parte debole del rapporto, non sono in grado di provvedere da soli alla propria tutela. Osserva che spetta piuttosto al datore di lavoro garantire il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori – in ottemperanza a principi fondamentali sanciti da diversi articoli della Carta costituzionale e contenuti nel codice civile – anche tenuto conto dell'elevato grado di flessibilità che ormai ha assunto il mercato del lavoro italiano. Evidenzia, quindi, che le politiche portate avanti dal Governo sulla materia dimostrano una sorta di insofferenza verso le regole tese a tutelare le prerogative dei lavoratori, che ha portato all'adozione di misure volte ad aggravare la loro posizione, come l'abrogazione del divieto delle cosiddette « dimissioni in bianco » e il sostanziale svuotamento del Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

In conclusione, nel suggerire il ritiro della campagna pubblicitaria in questione e la sua sostituzione con un'altra basata su un messaggio teso a salvaguardare maggiormente i lavoratori, evidenzia l'esigenza che il Governo, diversamente da quanto fatto finora, metta in campo azioni virtuose in vista della risoluzione del fenomeno sempre più drammatico degli infortuni sui luoghi di lavoro.

5-04010 Bellanova: Situazione dei lavoratori delle società di servizi operanti negli istituti scolastici.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel dichiararsi totalmente insoddisfatta della risposta, evidenzia che il Governo, sulla materia in oggetto, non ha fatto altro che ricorrere a « misure tampone », mediante l'adozione di provvedimenti di proroga dei contratti in essere o di concessione della CIG in deroga, senza preoccuparsi di risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema della stabilizzazione dei lavoratori delle società di servizi nelle scuole, che dovrebbe essere affrontato attraverso lo stanziamento di adeguate risorse. Evidenziando, pertanto, come nella risposta si sia provveduto semplicemente a ricostruire le vicende, senza indicare alcuna valida soluzione tesa a porre fine allo stato di incertezza in cui si trovano le migliaia di persone impiegate presso gli istituti scolastici italiani, auspica che l'Esecutivo possa intervenire con urgenza, adoperandosi affinché venga fatta chiarezza in merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 228/10 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 3996, di conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 2010, reca la consueta proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, settori sui quali il Parlamento è più volte intervenuto nel corso della corrente legislatura, da ultimo con la legge n. 126 del 3 agosto 2010 e con la stessa legge di stabilità 2011. Segnala che il provvedimento è suddiviso in tre capi ed è composto da nove articoli: il capo I reca disposizioni che prevedono iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan (articolo 1), nonché interventi per lo sviluppo e il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar Pakistan, Sudan e Somalia (articolo 2), il cui regime specifico viene disciplinato all'articolo 3; il Capo II disciplina la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e le rispettive autorizzazioni di spesa (articolo 4), prevedendo altresì, con riferimento a tali ambiti, norme in materia di personale e di legislazione penale e contabile (articoli 5, 6 e 7); il Capo III prevede, infine, disposizioni concernenti la copertura finanziaria (articolo 8) e l'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 9).

Sotto i profili di più diretta competenza della XI Commissione, segnala anzitutto, nell'ambito del Capo I, l'articolo 2, che, al comma 9, dispone in materia di indennità e spese di viaggio per congedo del personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan, prevedendo altresì un'autorizzazione di spesa per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Osserva, quindi, che il comma 10 del medesimo articolo prevede autorizzazioni di spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

Evidenzia, dunque, il comma 3 dell'articolo 3, che, disciplinando il regime degli interventi in favore dell'Afghanistan e degli altri Paesi presi in considerazione all'articolo 2, dispone che al personale inviato in missione breve per tali attività ed iniziative (incluso il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) sia corrisposta l'indennità di missione prevista dalla legislazione vigente, nella misura intera incrementata del 30 per cento. Fa quindi presente che il successivo comma 4 del medesimo articolo 3 reca disposizioni concernenti il vitto e l'alloggio del personale inviato in missione nei paesi elencati agli articoli 1 e 2. Informa, poi, che il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nell'ambito del Capo II, segnala l'articolo 5, recante disposizioni in materia di personale, che al comma 1 reitera, con contenuto identico, le disposizioni sul personale impegnato nelle missioni già contenute nei precedenti interventi sulla materia: si tratta, in particolare, di norme che prevedono, l'attribuzione di alcune tipologie di indennità, oltre a una disciplina del trattamento assicurativo e pensionistico del personale nei casi di decesso, invalidità

o infermità per causa di servizio, nonché di disposizioni relative al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali e al contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri per la partecipazione alla missione in ambito comunitario. Per quanto concerne le parti innovate rispetto alla legislazione precedente, peraltro, fa notare che il comma 3 dell'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), con particolare riferimento all'apposita qualifica richiesta per la conduzione di tali velivoli da parte del personale addetto, per il quale è esclusa un'indennità aggiuntiva.

In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame e atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, dirette ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento favorevole da parte della Commissione, ferma restando l'esigenza di attendere — per l'espressione del parere di competenza — l'esito dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, che dovrebbe concludersi entro la giornata odierna.

Elisabetta RAMPI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente intervento introduttivo svolto, intende cogliere l'occasione del presente dibattito per manifestare anzitutto il cordoglio del suo gruppo per la morte del militare italiano avvenuta in Afghanistan in queste ore, esprimendo altresì solidarietà ai familiari della vittima e pieno sostegno al contingente italiano presente in quel territorio. Nel far notare che tale ultimo drammatico evento dimostra il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, sottolinea l'esigenza di rivalutare le modalità con cui vengono definite le strategie italiane in politica estera, promuovendo maggiormente il ruolo del

Parlamento. In proposito, sul tema specifico della proroga delle missioni, ritiene essenziale uscire dalla logica della decretazione di urgenza, per addivenire all'elaborazione di una « legge-quadro », che definisca una volta per tutte l'ambito normativo di riferimento entro cui collocare l'azione del Governo, affinché il Parlamento venga messo nelle condizioni di verificare la coerenza tra gli obiettivi prefissati e le azioni messe in atto per perseguirli. Ritiene necessario, pertanto, che sul tema delle missioni internazionali vi sia la massima chiarezza di informazione da parte dell'Esecutivo, affinché misure come quelle contenute nel decreto in esame – quali il rafforzamento dell'impegno italiano in talune aree (come l'Afghanistan) a discapito delle iniziative assunte in altre zone (ad esempio, in Darfur) – siano giustificate da adeguate e razionali motivazioni.

Quanto al contenuto di dettaglio del provvedimento, giudica importante che il relatore possa includere nella proposta di parere, che si riserva di presentare, specifiche osservazioni che evidenzino, in primo luogo, l'esigenza di prevedere un intervento specifico a favore del definitivo inquadramento del personale altamente specializzato del Genio militare, che risulta attualmente in una situazione di

precarità (a causa di recenti misure legislative introdotte dal Governo), nonché, in secondo luogo, la necessità di mantenere integre le risorse del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito con la legge n. 58 del 2001, che, ad una prima lettura del decreto, potrebbero rischiare di subire una decurtazione. Nell'evidenziare che su tali tematiche il suo gruppo si è già impegnato a presentare emendamenti presso le Commissioni di merito, auspica che il relatore possa tenere conto di tali considerazioni in vista del miglioramento di un testo sul quale ritiene che, in caso di pieno recepimento di tali rilievi, non potrà che esservi il consenso da parte di tutti gli schieramenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che, a causa dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, proprio in vista della commemorazione del militare italiano caduto in Afghanistan, è necessario concludere a questo punto il dibattito, che potrà proseguire nella giornata di domani.

Nel dichiararsi convinto che il relatore saprà recepire, nella sua proposta di parere, gli interessanti spunti emersi sinora, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-03676 Boccuzzi: Sulla campagna pubblicitaria in materia di sicurezza sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Boccuzzi inerente la campagna di comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Voglio anzitutto ricordare che, con l'entrata in vigore del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato, proprio sulla base di quanto previsto dallo stesso testo unico, un'azione integrata che va oltre l'esigenza di informare i cittadini sulle nuove regole che disciplinano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, incentrandosi, anche e soprattutto, nell'obiettivo di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale sul tema della prevenzione, un processo collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni cittadino assume un ruolo attivo. A testimonianza dell'importanza di tale obiettivo, voglio sottolineare che la campagna di comunicazione in questione ha avuto il privilegio, non frequente per una campagna istituzionale, di ricevere l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Entrando nel merito dello *slogan* della campagna: « Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene », va chiarito che tale messaggio mira a soffermarsi sull'importanza che il mondo degli affetti riveste per ciascuno di noi, sottolineando indirettamente quanto la prevenzione e l'attenzione che investiamo ogni giorno sul luogo di lavoro siano determinanti per non metterlo a repentaglio. Lo spot, in particolare, descrive con immagini di vita quotidiana, il rientro a casa dopo il lavoro, mettendo

in risalto il clima di affetto e accoglienza che tale momento rappresenta. Il calore dei sentimenti contrapposto alla freddezza della loro eventuale brusca interruzione rappresenta un invito cogente al senso di responsabilità di ognuno di noi.

È un messaggio di tipo emozionale che, abbandonati i toni gravi e le mere raccomandazioni, rivela nel tempo inefficaci sul piano della comunicazione istituzionale, mira a coinvolgere l'opinione pubblica grazie ad un punto di vista inusuale e a modificare l'approccio comunemente adottato rispetto a un problema drammatico e purtroppo ancora molto diffuso.

La campagna si rivolge sia ai lavoratori (con un particolare *focus* per i settori economici individuati come a maggior rischio di incidenti: edilizia, agricoltura e trasporti) che ai datori di lavoro, nella convinzione che la strategia di contrasto degli infortuni sul lavoro può risultare massimamente efficace se messa a « sistema », con una effettiva collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Per i lavoratori si ribadisce il diritto ad un lavoro sicuro, come forma di tutela non solo di se stessi ma anche della propria famiglia. Per i datori di lavoro si sottolinea il dovere di assicurare il ritorno a casa di chi lavora, attraverso il rispetto delle regole sulla sicurezza, come condizione strettamente correlata al valore della propria azienda e alla possibilità di affrontare con serenità la propria vita.

L'agricoltore, il capocantiere e l'autotrasportatore, così come l'imprenditore, ciascuno nel rispettivo contesto, riceve cioè

lo stesso richiamo ai valori in gioco quando si tratta della tutela della propria vita e dei propri affetti.

In particolare, il termine « pretendere », contenuto nello *slogan*, mira a sviluppare la consapevolezza del ruolo attivo che il lavoratore può svolgere per « pretendere », appunto, la tutela e la realizzazione del proprio diritto a lavorare in ambienti di lavoro sicuri, con un preciso rinvio alla responsabilità che la legge impone al datore sulla materia, soggetto dal quale il lavoratore « pretende » sicurezza. Allo stesso modo, il messaggio della campagna è rivolto al datore di lavoro nel senso ulteriore che la sua serenità dipende anche dall'aver garantito condizioni di sicurezza ai propri dipendenti.

Va peraltro sottolineato che sul piano procedurale la campagna in questione è stata assegnata, nella doverosa autonomia dell'amministrazione dagli organi politici, sulla base delle offerte tecniche pervenute a seguito di una gara pubblica, da una apposita Commissione tecnica, interistituzionale e indipendente, composta da esperti di comunicazione e da esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; esperti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno valutato tale proposta come la migliore in termini di efficacia del messaggio e di strategia comunicativa, valutando tra gli elementi prioritari proprio la possibilità di declinare il messaggio verso i due *target*: quello dei lavoratori e quello dei datori di lavoro.

La campagna di comunicazione, comunque, non esaurisce l'impegno del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali a diffondere la cultura della sicurezza. Infatti, oltre alle informazioni relative fornite quotidianamente nella sezione tematica del sito istituzionale del Ministero, viene diffusa mensilmente una *newsletter* dedicata, un notiziario settimanale rivolto soprattutto ai datori di lavoro, informazioni sugli interventi previsti in materia di infortuni e malattie professionali predisposti in collaborazione con l'Inail, la produzione di materiale divulgativo nonché interventi mirati con le scuole in un percorso di condivisione comune per stimolare la partecipazione attiva anche delle generazioni più giovani ai temi della sicurezza.

In termini più generali, occorre ricordare che il contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro è tra i principali impegni del Governo, che intende favorire la collaborazione e il dialogo tra tutti i soggetti – istituzionali e sociali – interessati, nella consapevolezza che un'efficace strategia di contrasto a tale fenomeno passa anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione, la formazione e l'informazione in materia e quindi i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

In tale ottica si colloca, ad esempio, l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 2 novembre 2008 con il quale, in attuazione del testo unico, si è provveduto proprio a destinare risorse per l'espletamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza.

ALLEGATO 2

5-04010 Bellanova: Situazione dei lavoratori delle società di servizi operanti negli istituti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bellanova, nell'atto ispettivo che passo a discutere, richiama nuovamente l'attenzione sulla situazione dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, auspicando l'adozione di tutte le iniziative necessarie a reclutare risorse indispensabili per il prosieguo della loro attività lavorativa.

In via preliminare, occorre rilevare che, come noto, le vigenti disposizioni in materia di appalti non consentono la proroga *sine die* dei contratti in essere, ma impongono all'Amministrazione di acquisire i servizi necessari tramite procedura di gara.

Per questo motivo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne ha la competenza, ha previsto la proroga dei contratti tuttora in essere, per la fornitura dei servizi di pulizia degli istituti scolastici, fino all'espletamento delle procedure di gara la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2011.

Pertanto, le scuole potranno nuovamente a gara tutti i servizi necessari, non effettuabili con il solo ricorso al personale interno, fermo restando il divieto di acquisire servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale di servizio degli istituti scolastici.

Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, segnalo che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione sono stati istituiti due appositi piani gestionali, per i quali, a decorrere dall'anno 2011, è stato previsto uno stanziamento rispetti-

vamente di 370 milioni di euro da destinare agli ex lavoratori socialmente utili e di 209 milioni da destinare ai lavoratori occupati nei cosiddetti « appalti storici », al fine di garantire la proroga dei contratti di pulizia dei locali scolastici.

Infine, sono in grado di informare che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state attivate procedure di mobilità collettiva da parte di 22 società che svolgono, in regime di appalto, servizi di pulizia presso gli istituti scolastici italiani.

A questo proposito, il 12 e 13 gennaio scorsi, presso lo stesso Ministero del lavoro, si sono svolti incontri con le parti sociali nel corso dei quali il Ministero dell'istruzione ha offerto chiarimenti e rassicurazioni in merito alla continuità degli affidamenti in essere e alle proroghe di quelli di cui si avvicina la scadenza, in attesa dell'espletamento delle prossime gare.

Gli incontri si sono conclusi con l'accordo di aggiornare le ulteriori verifiche al 31 gennaio e 1° febbraio prossimi, con le organizzazioni sindacali che in tal senso hanno accolto la proposta delle aziende, in attesa di ulteriori sviluppi e determinazioni che potranno emergere dall'incontro convocato presso il Ministero dell'istruzione per il 20 gennaio prossimo con le parti sociali, al fine della definizione della vertenza che qui ci occupa, in modo da garantire i diritti dei numerosi lavoratori coinvolti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri 98

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 98

INTERROGAZIONI:

5-03602 Oliverio: Rete ospedaliera della regione Calabria 98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 100
 5-03605 Favia: Risorse per la rete ospedaliera della regione Marche 99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 102

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 gennaio 2011.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 gennaio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon,

C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 15.

5-03602 Oliverio: Rete ospedaliera della regione Calabria.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ri-

corda, quindi, che, nella regione Calabria, è stata realizzata una sola struttura ospedaliera, invece delle tre che la regione si era impegnata a realizzare, mentre il cosiddetto processo di razionalizzazione si è tradotto, in realtà, in una forte riduzione dei posti letto disponibili. Nel complesso, questa situazione ha contribuito al verificarsi di numerosi e gravi episodi di « malasanità », cui si aggiunge il mancato rispetto dei livelli essenziali di assistenza da parte di molte strutture sanitarie. Ritiene, inoltre, che le politiche sanitarie della regione Calabria rendano evidente l'intento di indebolire la sanità pubblica, al fine di favorire quella privata.

5-03605 Favia: Risorse per la rete ospedaliera della regione Marche.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

David FAVIA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ritiene, infatti, che l'esaurimento dei fondi disponibili, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Roccella, è riferito all'ammodernamento delle strutture di Fano e Pesaro, e non alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera, di cui si parla, invece, nella sua interrogazione. Si riserva, pertanto, di presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-03602 Oliverio: Rete ospedaliera della regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica segnalata nell'atto ispettivo in esame, il Ministero della Salute ha acquisito, per il tramite della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, le informazioni fornite dalla Regione Calabria-Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza socio-sanitaria presso il Dipartimento Tutela della Salute.

Con l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, è stato espressamente indicato, tra i compiti attribuiti al Commissario Delegato, quello di procedere alla realizzazione delle strutture ospedaliere previste dall'Accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria il 6 dicembre 2007.

Nell'ambito del medesimo Accordo è — tra l'altro — compreso il progetto riguardante la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide, per la cui finalizzazione è prevista una spesa complessiva di 77 milioni di euro e per la cui copertura finanziaria è stato indicato l'importo di 20 milioni di euro a carico della Regione Calabria.

L'iniziativa è stata approvata dal competente Comitato Tecnico Scientifico il 3 aprile 2008. In tal senso, tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento dovevano essere trasferite al Commissario Delegato in una unica soluzione o, comunque, doveva essere assicurata l'effettiva disponibilità delle stesse. Avviata la progettazione, è emerso che il sito originariamente individuato con lo studio di fattibilità era sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

In merito, le Amministrazioni Comunali di Rossano (Cosenza) e Corigliano (Cosenza), in data 29 agosto 2008, hanno concordato di identificare, per l'ubicazione dell'intervento, una nuova area non soggetta ad alcun vincolo.

Definita la nuova ubicazione, l'ASP di Cosenza ha proceduto ad effettuare le indagini geologiche, che hanno evidenziato l'idoneità del terreno ad accogliere la struttura.

Il 16 gennaio 2009, per il tramite della Conferenza dei servizi, è stato approvato il progetto preliminare del nuovo ospedale.

L'articolo 13 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3836, ha previsto il subentro del Presidente della Regione Calabria in qualità di Commissario Delegato, stabilendo che i progetti pertinenti alla realizzazione dei nuovi ospedali dovranno essere redatti assicurando il rispetto dei costi *standard* e verranno sottoposti al parere del Ministero della Salute.

Con l'Ordinanza n. 1 del 30 dicembre 2009 del Commissario Delegato, è stato conferito specifico mandato di assistenza tecnica al soggetto attuatore per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide e, in particolare, di collaborazione allo scopo di un corretto e regolare espletamento delle procedure di evidenza pubblica e per la individuazione di soluzioni più appropriate nel rispetto dei vincoli e delle procedure di cui all'Accordo di programma sopra menzionato e all'articolo 13, terzo comma, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3836/2009.

Con ordinanza n. 10 del 25 marzo 2010, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo

ospedale e il 9 aprile 2010 si è insediato il nuovo Commissario Delegato, ex articolo 13, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3836/2009, nella persona del Presidente della Giunta Regione Calabria.

A seguito di tale insediamento, l'intervento per la realizzazione del nuovo Ospedale ha avuto un ulteriore impulso e la procedura espropriativa è stata assicurata. Si rappresenta, inoltre, che il 15 aprile 2010 l'originario soggetto attuatore ha presentato le dimissioni: è in corso di definizione la procedura di nomina del nuovo soggetto attuatore.

Per quanto riguarda l'omogeneità e lo sviluppo della rete ospedaliera regionale, si ricorda che in data 17 dicembre 2009 la Regione Calabria ha sottoscritto l'Accordo con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, la Regione si è impegnata ad attuare gli interventi di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale.

È necessario sottolineare che il Piano di Rientro si prefigge l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico tra risorse a disposizione della Regione e costi sostenuti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, attraverso interventi di riqualificazione, riorganizzazione e ammodernamento del sistema sanità.

Il Piano di Rientro, dunque, non si limita a intervenire sulle strutture operanti al fine di contenere i costi, ma impegna la Regione a scelte di rimodula-

zione dell'offerta, dirette innanzitutto a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il Piano di rientro chiama la Regione a individuare e affrontare i problemi strutturali ed economici che affliggono il Sistema Sanitario, operando un rinnovamento interno che, nell'arco di un triennio, dovrà portare al risanamento del sistema.

L'intervento principale previsto nel Piano di Rientro è costituito dalla riorganizzazione della rete ospedaliera, cui è connessa una rimodulazione della rete dell'offerta di assistenza territoriale.

Infatti, è necessario dapprima individuare il fabbisogno e strutturare la rete ospedaliera e, successivamente, porre in essere, dove sono necessari secondo quanto stabilito in precedenza, gli interventi di ristrutturazione o ammodernamento.

La Regione Calabria ha predisposto, in data 22 ottobre 2010, il Decreto n. 18, relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera, territoriale e dell'emergenza urgenza, trasmesso ai Ministeri competenti in data 25 ottobre 2010. Detto provvedimento, attualmente all'esame dei citati Ministeri costituisce il primo passo verso la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, cui dovranno far seguito le azioni concrete di intervento sulle strutture e sulla organizzazione.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si assicura che nella formulazione della relativa istruttoria, si terrà conto degli elementi rappresentati nell'interrogazione.

ALLEGATO 2

5-03605 Favia: Risorse per la rete ospedaliera della regione Marche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 14 maggio 2010 la Regione Marche ha sottoscritto un Accordo di programma che utilizza tutte le risorse disponibili nell'ambito del programma di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

In detto Accordo, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, è previsto, tra gli altri, il finanziamento dell'intervento denominato « A.O. Ospedali Riuniti Ancona – Nuovo Salesi », per la realizzazione di un centro di riferimento regionale per la medicina del bambino, della donna e della coppia, in integrazione con la struttura dell'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona (per quest'ultimo intervento la Regione non ha ancora trasmesso la richiesta di finanziamento). L'intervento trova copertura nell'ambito del citato Ac-

cordo e pertanto, non rientra nella manovra finanziaria indicata nell'interrogazione in esame.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo polo sanitario nel Pesarese, si conferma che la Regione Marche ha già utilizzato tutte le risorse disponibili nell'ambito del programma.

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha incrementato il programma di investimenti di 1.000.000.000,00 di euro, ma tali risorse non sono state ancora ripartite tra le Regioni.

Si precisa che la Regione Marche ha previsto la realizzazione del centro di riferimento clinico ospedaliero per l'area nord della stessa Regione, da realizzarsi in una fase successiva, al termine del percorso di integrazione delle strutture di Pesaro e Fano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03818 Cenni: Sul funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sulla salvaguardia delle funzioni del Dicastero agricolo in materia di attività venatoria	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-01064 Marchioni: Sul regime degli oneri relativi al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca (<i>blue box</i>)	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-04066 Beccalossi: Sulle notizie di stampa concernenti la presunta abrogazione della legge n. 283 del 1962, sulla disciplina della produzione di alimenti	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » (<i>Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00199, discussione delle risoluzioni n. 7-00463 e 7-00466 e rinvio</i>)	107

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	109
<i>ALLEGATO 4 (Ordini del giorno)</i>	117

INTERROGAZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 13.

5-03818 Cenni: Sul funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sulla salvaguardia delle funzioni del Dicastero agricolo in materia di attività venatoria.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, desidera inoltre precisare che l'istituzione del Comitato « *Animal*

Friendly», cui si fa cenno nell'interrogazione, non è avvenuta durante il suo mandato, cosa che avrebbe altrimenti contrastato. Assicura che presterà in ogni caso attenzione all'attività dallo stesso svolta, che in nessun modo può interferire in materie attribuite per legge al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Susanna CENNI (PD) ricorda che la sua interrogazione scaturiva da segnalazioni riguardanti il fatto che la relazione sullo stato di applicazione della legge n. 157 del 1992 sarebbe stata approvata senza aver acquisito il prescritto parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Da questo punto di vista, non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, che non ha fornito chiarimenti su tale questione.

Quanto al Comitato «*Animal Friendly*», istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, segnala che, a quanto risulta, lo stesso starebbe lavorando a proposte di modifica della legge n. 157 del 1992, sull'attività venatoria. Raccomanda pertanto al Ministro Galan di vigilare su tali attività, che competono evidentemente al Ministero affidato alla sua responsabilità.

5-01064 Marchioni: Sul regime degli oneri relativi al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca (*blue box*).

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Al riguardo, desidera inoltre sottolineare come lo Stato abbia concesso quanto era possibile agli armatori soggetti all'obbligo di installare il sistema satellitare, che costituisce non solo uno strumento di controllo, ma soprattutto una dotazione di sicurezza fondamentale per chi naviga in mare.

Elisa MARCHIONI (PD), dichiarandosi consapevole dell'importanza delle dota-

zioni di sicurezza a bordo delle unità da pesca, sottolinea che l'interrogazione muoveva essenzialmente dalla preoccupazione che il sistema vigente vincolasse gli armatori a rivolgersi ad una sola azienda per acquistare le apparecchiature e per la relativa manutenzione, con effetti negativi anche sul piano dei tempi necessari per le riparazioni degli eventuali guasti. Pertanto, può dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, anche tenuto conto dei provvedimenti economici adottati in favore degli armatori, per i costi che essi hanno dovuto sostenere. Auspica infine che sulla materia si persegua la via di uniformarsi alla disciplina europea.

5-04066 Beccalossi: Sulle notizie di stampa concernenti la presunta abrogazione della legge n. 283 del 1962, sulla disciplina della produzione di alimenti.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Viviana BECCALOSSO (Pdl), nel dichiararsi soddisfatta, ringrazia il Ministro per aver risposto sollecitamente alla sua interrogazione, che ha fatto seguito a notizie riportate dalla stampa, le quali – se fossero risultate fondate – avrebbero indubbiamente costituito un elemento di grave preoccupazione. Desidera in proposito sottolineare l'importanza, nei confronti sia delle autorità a diverso titolo competenti che degli eventuali «*furbi*», di un'informazione istituzionale chiara da parte dei Ministeri competenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nel corso del dibattito era emersa l'esigenza di un confronto con il Governo, e in particolare con il Ministero dello sviluppo economico, sugli aspetti concernenti il ruolo delle agroenergie nello sviluppo delle energie rinnovabili e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e dal provvedimento in esame. A tal fine, nella seduta del 12 gennaio scorso è intervenuto il sottosegretario di Stato per le attività produttive, onorevole Saglia.

Vincenzo TADDEI (PdL), dichiarandosi favorevole alle misure volte all'introduzione di limiti e condizioni all'installazione di impianti solari fotovoltaici, a salvaguardia dei terreni agricoli, richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di salvaguardare i progetti già avviati in base alla vigente normativa, per i quali sono state già ottenute le previste autorizzazioni.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, fa presente che l'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto detta una disciplina sull'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, che si applicherà decorso un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Pertanto, chi ha già ottenuto le dovute autorizzazioni può disporre di un anno di tempo.

Giovanna NEGRO (LNP) ricorda che anche la scadenza della valutazione di impatto ambientale (VIA) è di un anno.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, ricorda che il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili prevede che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili provenga dalle biomasse e, quindi, dal mondo agricolo. Pertanto, visto il ruolo determinante che quest'ultimo è chiamato a svolgere, sarebbe necessario che il suo punto di vista e i suoi interessi – che la Commissione Agricoltura intende rappresentare – siano presi in considerazione nella definizione del provvedimento in esame. In proposito, ricorda le apprezzabili dichiarazioni del Sottosegretario Saglia, che ha assicurato che i rilievi della Commissione Agricoltura saranno tenuti nel debito conto, e auspica che anche le Commissioni riunite VIII e X assumeranno lo stesso orientamento.

Segnala infine che ha predisposto una prima bozza di rilievi, che sottoporrà alla valutazione dei gruppi, anche in via informale.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ringrazia il Ministro per aver accolto l'invito della Commissione ad un confronto sul provvedimento in esame, nonché su altre questioni di sua competenza. Informa infatti la Commissione che il Ministro ha assicurato la sua disponibilità per svolgere la prossima settimana un'audizione sulle diverse questioni segnalate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Invita infine i gruppi a lavorare sulle proposte del relatore, affinché la Commissione possa deliberare nella seduta di domani, vista l'opportunità di far pervenire i rilievi alle Commissioni di merito in tempo utile per essere presi in considerazione.

Il Ministro Giancarlo GALAN desidera sottolineare in via preliminare che i red-

diti agricoli non possono essere incrementati solo attraverso l'attività agricola e che a tal fine è necessario ricorrere ad attività integrative. La produzione di energia rinnovabile è uno dei settori che offre questa possibilità, che costituisce pertanto l'obiettivo da perseguire con il provvedimento in esame.

Dichiarandosi consapevole dell'esistenza di pressioni del settore industriale, che non apprezza alcune delle misure introdotte, sottolinea tuttavia che la trasformazione di significative estensioni di terreno agricolo in campi fotovoltaici costituisce a suo giudizio un fatto inaccettabile dal punto di vista paesistico, etico e sociale, se non in situazioni particolari. Pertanto, la produzione di energia fotovoltaica su terreni agricoli deve essere riservata agli agricoltori, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti di utilizzare altri spazi. In tal modo, si intende tutelare l'interesse non dei singoli agricoltori, ma dell'agricoltura nel suo complesso, che non può essere pregiudicato da altri interessi di diversa natura. Rileva quindi che anche per le biomasse si dovrebbero riservare agli agricoltori le possibilità di reddito aggiuntivo.

Da questo punto di vista, manifestando apprezzamento per la volontà manifestata dalla Commissione Agricoltura di impegnarsi sulla materia, ritiene che il ruolo che essa potrà svolgere potrà essere determinante nella tutela dell'interesse dell'agricoltura.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che da tempo la Commissione Agricoltura si è occupata delle agroenergie, tentando di dare un significato alla cosiddetta multifunzionalità dell'agricoltura, nell'ambito della quale la produzione di energia da fonti rinnovabili ha finalità ambientali e di integrazione dei redditi agricoli, fermo restando il suo compito primario di produrre cibo. Ricorda, in particolare, che è stato avviato l'esame di specifiche proposte di legge, con la predisposizione di una bozza di testo unificato in sede di Comitato ristretto (C. 337 e abbinate).

Nel manifestare apprezzamento per le dichiarazioni del relatore, esprime tuttavia il timore che in altre Commissioni possano esistere logiche e culture che non tengono in adeguata considerazione i valori e gli interessi dell'agricoltura. Per questo motivo, il gruppo del PD auspica che la Commissione Agricoltura pervenga ad una pronuncia unanime, che abbia perciò la forza politica necessaria per essere recepita, anche in presenza di visioni e interessi contrari.

Si dichiara inoltre d'accordo con il Ministro, che invita tuttavia a far valere la sua posizione in seno al Governo, al fine di impostare – anche in sede di attuazione del provvedimento in esame – una politica davvero strategica per le energie rinnovabili, che non sottovaluti il ruolo dell'agricoltura. In tal senso, auspica che il Ministro si adoperi anche per l'effettivo recepimento dei rilievi che saranno espressi dalla Commissione.

Teresio DELFINO (UdC), giudicando positivamente la determinazione dimostrata dal Ministro Galan, concorda sul fatto che la multifunzionalità dell'impresa agricola costituisce un elemento capace di garantire l'integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo. Confida pertanto in un'opportuna sinergia tra il Ministro e la Commissione, nel cui ambito auspica che si pervenga ad una pronuncia unanime. Anche se non si può essere certi del suo effettivo recepimento, si tratterebbe in ogni caso di un risultato utile di un lavoro da tempo avviato per colmare i ritardi maturati dall'Italia, favorendo al contempo l'agricoltura nel suo complesso e la permanenza degli agricoltori su uno straordinario territorio rurale. Il suo gruppo convergerà pertanto sulle indicazioni generali emerse dal dibattito svoltosi in Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), apprezzando l'impegno dimostrato dal Ministro Galan sulla materia, si riserva di valutare le proposte del relatore, sottolineando l'importanza di arrivare ad una deliberazione unanime. Chiede pertanto al relatore se

ritiene di accogliere anche le proposte formulate dall'onorevole Bellotti.

Vincenzo TADDEI (PdL), per quanto riguarda l'ipotesi di riservare agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti la possibilità di installare impianti fotovoltaici, deve tuttavia segnalare che tali soggetti spesso hanno una ridotta capacità di accesso al credito. Segnala pertanto il rischio di enunciazioni di principio che difficilmente potranno essere applicate in concreto.

Giuseppe RUVOLO (Misto-Noi Sud-PID), riservandosi di approfondire le proposte che saranno formulate dal relatore, osserva che sul tema delle energie rinnovabili si è aperta una vera e propria « caccia all'oro ».

Sta infatti accadendo che in molte aree caratterizzate anche da colture pregiate, per esempio in Sicilia, vengono presentate agli agricoltori offerte allettanti affinché cedano i terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ciò potrebbe determinare conseguenze ambientali gravi e un ulteriore impoverimento degli stessi agricoltori. Anche per la produzione di energia da biomasse si sta verificando che gli impianti lavorano con materie prime importate, soprattutto dall'India e dalla Malesia. A suo giudizio, se non si interverrà per affrontare tali situazioni si produrranno ulteriori disastri per l'agricoltura, l'ambiente e il paesaggio.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, fa presente che nella proposta che sottoporrà ai gruppi ha cercato di recepire tutti i suggerimenti che gli sono pervenuti, ad eccezione di quelli che non riteneva sostanzialmente sostenibili.

Ricorda quindi che il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili prevede che dal solare fotovoltaico provengano 829 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio), a fronte degli oltre 9.800 ktep di provenienza dalle biomasse. Occorre pertanto evitare che l'energia che potrebbe essere prodotta dalla biomasse non sia effettivamente sfruttata, con il rischio di

dover poi ricorrere alle importazioni per raggiungere gli obiettivi posti dall'Unione europea.

Fa infine presente che trasmetterà una bozza di rilievi ai colleghi, invitandoli a fargli pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti, al fine di elaborare un testo ampiamente condiviso.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che per raggiungere l'obiettivo di una proposta condivisa, auspicato nel dibattito e dal relatore, sarebbe opportuno prevedere che i rilievi possano essere deliberati nella giornata di giovedì o di martedì della prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva preliminarmente che quanto più ampio sarà il sostegno dei gruppi sulle proposte della Commissione tanto più efficace potrà essere la sua azione nei confronti delle altre Commissioni. Avverte poi che si può stabilire sin d'ora che la conclusione dell'esame avverrà nella mattinata di giovedì, salvo che i tempi definiti dalle Commissioni riunite VIII e X non consentano di andare anche oltre. Rinvia infine il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

(Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00199, discussione delle risoluzioni n. 7-00463 e 7-00466 e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione della risoluzione Marco Carra n. 7-00199 nella seduta del 22 dicembre 2010, nel corso della quale è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione stessa; la discussione è proseguita nella seduta del 12 gennaio.

Poiché sono state presentate ulteriori risoluzioni dai colleghi Beccalossi e Fogliato, se non vi sono obiezioni, tutte le risoluzioni, saranno discusse congiuntamente, vertendo sulla stessa materia.

La Commissione concorda.

Viviana BECCALOSSI (PdL) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, sottolineando che la questione dell'applicazione della cosiddetta « direttiva nitrati » si trascina da anni, interessando principalmente le regioni della pianura padana.

A suo giudizio, la direttiva è penalizzante per l'Italia, che a suo tempo ha commesso l'errore di accettare le scelte europee, senza rendersi conto delle serie conseguenze che esse imponevano agli agricoltori. Inoltre, la normativa europea non considera adeguatamente l'inquinamento da nitrati provocato da fonti diverse dall'agricoltura. Sottolinea che l'Italia ha altresì commesso l'errore di seguire la strada delle deroghe, con la conseguenza che i problemi non sono stati affrontati alla radice e si sono aggravati. Manifesta pertanto apprezzamento per l'impegno che il Governo ha dimostrato sull'argomento.

Nel merito, la sua risoluzione – che appare in linea con le altre risoluzioni presentate – impegna il Governo a sostenere in sede europea la deroga ai limiti di azoto spandibile e ad avviare la revisione del decreto ministeriale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,

al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo. Sottolinea inoltre la necessità di fissare disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, evitando che le regioni siano lasciate sole a decidere in materia.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ricorda che, prima della risoluzione in discussione, il suo gruppo ha richiamato l'attenzione sulla questione dell'attuazione della « direttiva nitrati », presentando un'interrogazione a risposta immediata, sulla quale il Ministro Galan è intervenuto nella seduta dell'Assemblea del 24 novembre scorso.

A suo giudizio, è essenziale seguire un percorso diverso da quello seguito finora, incentrato essenzialmente sulle deroghe, e procedere alla revisione delle zone individuate come vulnerabili da nitrati. Occorre infatti sottolineare che l'agricoltura e la zootecnia non possono essere considerate le sole fonti di inquinamento, che invece risulta provocato anche dalle acque reflue dei depuratori e dagli scarichi industriali, come adeguati studi scientifici potrebbero dimostrare.

Marco CARRA (PD) ricorda di aver presentato, nella seduta del 22 dicembre scorso, una nuova formulazione della sua risoluzione, aggiornata alla luce delle dichiarazioni rese dal Ministro Galan all'Assemblea, nella citata seduta del 24 novembre scorso.

Sottolinea quindi che la sua risoluzione, analoga a quella presentata dalla collega Beccalossi, intende rafforzare l'azione del Governo in sede europea, affinché possano essere adottate decisioni utili a sostegno degli agricoltori e degli allevatori italiani. In questo senso, le ragioni esposte dal deputato Fogliato sono comprensibili, ma la sua proposta in realtà non contribuisce a conseguire il risultato che appare necessario.

Auspica in ogni caso che si possa pervenire ad una posizione ampiamente condivisa dalla Commissione.

Il Ministro Giancarlo GALAN esprime parere favorevole alla risoluzione all'ordine del giorno, osservando che effettivamente la strada delle deroghe, troppo spesso percorsa, ha determinato un aggravamento dei problemi. Sarebbe pertanto favorevole ad una nuova impostazione del modo di affrontare tali problemi.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, tenuto conto della posizione favorevole del Governo, invita i presentatori a valutare la possibilità di elaborare una risoluzione unitaria. Lascia quindi la presidenza al presidente Paolo Russo, ora ritornato in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando con il collega Zucchi, fa presente che, ove i presentatori delle risoluzioni fossero disponibili a lavorare ad un testo unitario, si potrebbe rinviare il seguito della discussione alla seduta di martedì, alla quale è già prevista la partecipazione del Ministro.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), condividendo l'obiettivo politico di definire una risoluzione unitaria, dichiara la disponibilità del suo gruppo a lavorare in tale direzione, se gli altri gruppi saranno ugualmente disponibili.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) si dichiara disponibile ad accogliere l'invito della presidenza, ricordando tuttavia che l'unico impegno previsto nella sua risoluzione è nel senso di una revisione delle zone vulnerabili.

Viviana BECCALOSSI (PdL) considera opportuno impegnarsi per elaborare una risoluzione unitaria, che avrebbe un significato politico più rilevante.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadendo l'invito ai colleghi a trovare una soluzione che renda più efficace l'azione della Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 14.10

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, dopo aver ripercorso il complesso iter del disegno di legge, sottolinea, con particolare riferimento alla nuova disciplina dell'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, che si tratta di un provvedimento molto atteso e di un risultato importante, che potrà essere ulteriormente migliorato in fase di attuazione.

Manifesta infine apprezzamento per il fatto che con tale provvedimento la politica dà una risposta unitaria al mondo agricolo.

Il Ministro Giancarlo GALAN desidera ringraziare per il lavoro svolto le Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, i rispettivi presidenti, i rappresentanti di tutti i gruppi. Desidera altresì ringraziare il suo predecessore Zaia, che si è fortemente impegnato sul provvedimento.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, che dovrà aprire una partita politica in ambito europeo. Infatti, se la sua approvazione non sarà seguita da una seria azione politica nei confronti dei paesi dell'Unione, la nuova legge rischierà di essere inapplicabile. Al riguardo, osserva peraltro che in Europa l'orientamento in tema di etichettatura di origine dei prodotti alimentari è nel tempo migliorato: Tale misura è inoltre resa attuale dai recenti casi di contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi.

Desidera ricordare il contributo offerto dal suo gruppo per migliorare il testo inizialmente approvato dal Senato in tema di etichettatura di origine (C. 2743), con le proposte poi accolte relative all'estensione a tutte le filiere dell'obbligo di etichettatura, alla tracciabilità dei prodotti e all'indicazione in etichetta degli ingredienti contenenti organismi geneticamente modificati. I miglioramenti in tal modo apportati consentono ora al suo gruppo di votare convintamente a favore del testo in discussione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) sottolinea la valutazione favorevole del suo gruppo sul provvedimento, inizialmente presentato dall'ex ministro Zaia. Esso infatti, con l'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, consente di tributare il dovuto riconoscimento al lavoro svolto dai produttori agricoli italiani. Si tratta del risultato di un lavoro che dovrà proseguire con la definizione dei provvedimenti attuativi. Esprime pertanto soddisfazione per il fatto che si giunge oggi alla sua approvazione definitiva.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) giudica importante la legge che la Commissione si accinge ad approvare, che soddisfa il diritto del consumatore ad essere informato sui cibi che consuma, esigenza particolarmente viva anche a seguito dei recenti episodi di contaminazione da diossina. Si tratta inoltre di uno strumento a tutela della qualità delle produzioni.

Invita pertanto il Governo a dare immediata attuazione alle disposizioni in materia di etichettatura, per dare concretezza agli obiettivi che si vogliono conseguire. Invita altresì il Governo a prestare particolare attenzione alla filiera suinicola, nonché alla standardizzazione delle procedure di controllo sui prodotti trasformati.

Sottolinea infine che la nuova disciplina dell'etichettatura di origine potrà contribuire a far valere la qualità delle produzioni italiane nei mercati internazionali. Inoltre, anche le regole da definire a livello europeo dovranno consentire la valorizzazione delle produzioni italiane, come già avvenuto in passato per l'olio di oliva.

Giuseppe RUVOLO (Misto-Noi Sud-PID) rileva che è finalmente arrivato a conclusione un *iter* avviato da molto tempo. Nel merito, precisa che – benché avrebbe potuto dichiararsi contrario ad un testo nel quale il Senato ha soppresso due importanti articoli già approvati dalla Camera, anche su sua proposta – tuttavia si rende conto della necessità di dare una risposta concreta alle esigenze dei produttori agricoli e dei consumatori. Sottolinea infine che il Governo dovrà ora responsabilmente operare per far valere in concreto le ragioni che hanno portato all'approvazione del provvedimento.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che consentirà ulteriori interventi richiesti da deputati appartenenti a gruppi già intervenuti nella discussione generale.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva preliminarmente che i festeggiamenti per l'approvazione della nuova legge dovrebbero essere rinviati al momento dell'effettiva sua attuazione. Nel merito, il provvedimento appare migliorato rispetto al testo inizialmente approvato dal Senato, anche per merito delle proposte avanzate dal suo gruppo. Tuttavia, se l'Italia vorrà rendere concretamente applicabili le disposizioni in materia di etichettatura, dovrà solleci-

tamente seguire le procedure prescritte dall'Unione europea. Ricorda in proposito che l'Unione europea sta esaminando un « pacchetto qualità », che dovrà prevedere un sistema di etichettatura quale strumento di valorizzazione delle produzioni di qualità, particolarmente soggette a contraffazione.

Ritiene poi che l'elemento negativo del testo in discussione sta nella soppressione da parte del Senato degli articoli 2 e 3 del testo approvato dalla Camera, sui quali è mancato l'impegno del Governo a reperire le necessarie risorse finanziarie, pur trattandosi di importanti misure per lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile e per favorire la concentrazione delle imprese cooperative. Inoltre, il testo che arriva all'approvazione definitiva non è più quello inizialmente presentato dal Governo, che prevedeva anche una pluralità di misure a sostegno del mondo agricolo. Ritiene pertanto necessario un impegno a riprendere le parti a suo tempo oggetto di stralcio, per definire un ulteriore provvedimento per il rafforzamento della posizione del sistema agricolo a livello nazionale e internazionale.

Marco CARRA (PD), esprimendo rammarico per la soppressione da parte del Senato di alcune misure già approvate dalla Camera, sottolinea che il provvedimento in discussione non reca risorse finanziarie. Invita pertanto il Ministro ad intensificare la sua battaglia affinché il Governo decida di destinare risorse al comparto agricolo.

Ricorda poi che il Parlamento europeo, in sede di esame di una proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori, aveva proposto una disciplina più avanzata in tema di etichettatura di origine, che tuttavia non è stata accolta dal competente Consiglio. Invita pertanto il Ministro anche ad operare con determinazione in sede europea perché possa essere conseguito l'obiettivo del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la

discussione sulle linee generali. Prende inoltre atto che il relatore e il Ministro rinunziano alla replica.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli articoli.

Ricorda che tutte le Commissioni cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, le Commissioni I, V, VIII e XII hanno espresso parere favorevole, mentre la VI Commissione ha espresso un nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.

Avverte poi che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la Commissione delibererà soltanto sulle parti modificate dal Senato, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento.

Pertanto, non saranno posti in votazione gli articoli 1, 3, 4, 6 e 7, in quanto non modificati dal Senato. Non sarà del pari posto in votazione l'articolo 5, in quanto l'unica modifica in esso contenuta riguarda un mero riferimento interno ad altro articolo, che ha cambiato numerazione a seguito della soppressione, disposta al Senato, degli articoli 2 e 3 del testo già approvato dalla Camera.

Ricorda altresì che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Invita infine i gruppi a formalizzare le sostituzioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, modificato dal Senato, al quale non risultano presentati emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 2, come modificato dal Senato.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro ordini del giorno (*vedi allegato 4*).

Prendendo atto che i presentatori non chiedono di intervenire per illustrarli, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

Il Ministro Giancarlo GALAN accoglie tutti gli ordini del giorno presentati.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Avverte quindi che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, sul quale si è registrato l'impegno di tutti i gruppi. Sarà ora il Governo a doversi impegnare in sede di Unione europea per assicurare le condizioni di applicabilità della nuova legge, a tutela dei consumatori, soprattutto di fronte alle ricorrenti notizie che suscitano preoccupazioni sulla qualità dei prodotti alimentari. Rileva tuttavia che l'etichettatura di origine non è una misura sufficiente, in quanto appare necessario intervenire soprattutto per garantire che gli agricoltori possano continuare a produrre qualità.

Teresio DELFINO (UdC), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che la nuova disciplina dell'etichettatura, di grande impatto mediatico, costituisce il risultato di una battaglia storica di alcune organizzazioni professionali, divenuta poi patrimonio comune del mondo agricolo.

Ritiene quindi che non si tratta di una norma-manifesto, in quanto il suo gruppo confida nell'impegno che il Governo ha assunto ad operare in sede europea affinché la nuova legge possa avere ampia e integrale applicazione. Infatti, essa costituisce uno strumento a tutela dei produttori agricoli, nei confronti dei fenomeni di agropirateria e di sofisticazione alimentare, e a tutela dei consumatori, ai quali dovranno essere fornite informazioni puntuali sui prodotti alimentari. In tal modo, inoltre, si prosegue su un percorso finora già seguito per alcuni singoli prodotti.

Invita inoltre il Governo ad assicurare il suo impegno anche sul piano dei controlli.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva preliminarmente che le scelte che

oggi l'Italia sta compiendo, probabilmente saranno adottate tra qualche anno per tutta l'Unione europea, come dichiarato dal Commissario europeo per la salute e i consumatori. Al riguardo, sottolinea che il suo gruppo ritiene che una normativa nazionale sull'etichettatura di origine dei prodotti agricoli non potrà avere valore, nemmeno verso i produttori italiani, perché interviene su materia di competenza dell'Unione europea. Tuttavia, ha deciso di sostenere l'approvazione del provvedimento, per sostenere l'azione che il Ministro dovrà condurre in sede europea e dargli un solenne mandato ad impegnarsi affinché l'Unione europea approvi un'analoga disciplina. Con la nuova legge, l'Italia potrà dunque fare da « apripista » e disporre di uno strumento di pressione, in vista della definizione del nuovo regolamento europeo sulle informazioni alimentari ai consumatori, il cui *iter* è da tempo avviato, con risultati finora insufficienti.

Nel merito, osserva che il testo che giunge all'approvazione definitiva è ben diverso da quello approvato inizialmente dal Senato in tema di etichettatura, anche grazie alle proposte emendative presentate dal gruppo del PD e accolte dalla Camera e dal Senato. Premesso che l'etichettatura costituisce la « carta d'identità » dei prodotti alimentari, ricorda in particolare che su proposta del suo gruppo è stato esteso a tutte le filiere l'obbligo di etichettatura di origine. Inoltre, sempre su proposta del suo gruppo, è stato previsto il preventivo parere parlamentare sui decreti attuativi che dovranno definire la disciplina di attuazione di tale obbligo. Ancora il suo gruppo ha proposto l'obbligo di indicare in etichetta anche gli ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati.

Esprime invece rammarico per la soppressione, da parte del Senato, degli articoli 2 e 3, che dovranno essere recuperati in altro provvedimento.

Osserva quindi che qualche perplessità resta ancora, per esempio laddove si prevede per i prodotti trasformati che il Paese di origine sia quello della materia prima « prevalente » nonché quello in cui è av-

venuta la cosiddetta « ultima trasformazione sostanziale ». Si tratta di aspetti che dovranno essere chiariti in sede di decreti ministeriali di attuazione, anche con il contributo del prescritto parere parlamentare.

Infine, sottolineando che l'agricoltura ha bisogno anche di altre misure, di risorse economiche e di ulteriori provvedimenti, ribadisce che il suo gruppo sostiene l'azione della Commissione, affinché l'agricoltura sia tenuta della dovuta considerazione dal Governo e dal Parlamento.

Giovanni DIMA (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, desidera ringraziare la Commissione tutta per aver voluto sostenere unitariamente l'approvazione del provvedimento. Desidera altresì sottolineare che, anche grazie alla coesione registratasi in Commissione, esso consentirà all'Italia di fare da battistrada rispetto alla legislazione da adottare anche a livello europeo, dando al Governo un mandato forte in tale direzione. Richiama altresì la sfida che ciò costituirà per i territori, in una prospettiva che vede l'Italia all'avanguardia nella sicurezza alimentare e nella qualità delle produzioni.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, desidera ringraziare il precedente Ministro delle politiche agricole, Luca Zaia, che si è fortemente impegnato per conseguire il risultato odierno. Manifesta inoltre apprezzamento per la posizione favorevole assunta dal centrosinistra, anche se tardivamente. Ringrazia altresì il Ministro Galan, per aver portato avanti il provvedimento, riconoscendolo quale priorità per dare maggior valore alle produzioni agricole e maggiori informazioni ai consumatori.

Fabio RAINIERI (LNP), intervenendo a titolo personale, quale rappresentante del

suo gruppo in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, desidera sottolineare l'importanza del provvedimento ai fini del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani. Si tratta di uno strumento essenziale a tali fini, richiesto, per esempio, anche dal direttore dell'Agenzia per le dogane e dal Presidente dell'Istituto per il commercio, intervenuti in audizione presso la citata Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, al momento dell'approvazione definitiva del provvedimento in discussione, desidera ringraziare le organizzazioni di categoria, il Ministro Galan e il suo predecessore Zaia, il relatore e tutti i colleghi deputati, nonché gli uffici. Ricorda infine che le disposizioni del nuovo testo del disegno di legge C. 2260, elaborato dalla Commissione Agricoltura e stralciate in prima lettura dall'Assemblea, sono oggetto di un autonomo disegno di legge, assegnato all'esame della Commissione.

Avverte infine che, a norma dell'articolo 49 del regolamento, la votazione finale del disegno di legge avverrà a scrutinio palese, mediante appello nominale.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni e dei deputati in missione, indice quindi la votazione nominale sul disegno di legge C. 2260-*bis*-B, già approvato della Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il disegno di legge C. 2260-*bis*-B.

La seduta termina alle 15.10

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03818 Cenni: Sul funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sulla salvaguardia delle funzioni del Dicastero agricolo in materia di attività venatoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito con la legge che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (n. 157 del 1992), è l'organo tecnico consultivo per quel che concerne l'attuazione della legge citata.

Preme evidenziare in proposito che, non essendo pervenute negli ultimi mesi particolari segnalazioni di questioni da sotto-

porre al parere del predetto Comitato, non si è proceduto alla sua convocazione.

Per quanto concerne, invece, il Comitato *Animal Friendly* cui si fa cenno nell'atto parlamentare in esame, si ritiene opportuno precisare che tale Comitato non ha specifiche competenze istituzionali e che, pertanto, in nessun modo può interferire in materie attribuite per legge al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01064 Marchioni: Sul regime degli oneri relativi al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca (*blue box*).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa innanzitutto presente che la normativa comunitaria, in linea con i principi della politica comune della pesca sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, ha disposto l'istituzione di un sistema di localizzazione e controllo satellitare (denominato VMS) per monitorare l'attività di pesca, introducendo l'obbligo, per gli armatori delle unità da pesca superiori ai 15 metri di lunghezza, di dotarle del predetto impianto.

Nel nostro Paese, è stato disposto il graduale trasferimento a carico degli armatori degli oneri relativi al funzionamento del sistema VMS al fine di assicurare una gestione autonoma degli apparati installati a bordo delle rispettive navi da pesca e per uniformarsi a quanto già avviene negli altri Stati dell'Unione europea.

Peraltro, il Ministro ha attivato una misura diretta a sostenere i costi per il funzionamento del sistema VMS e a favorire l'intestazione delle relative utenze in capo agli armatori, attraverso la corresponsione di un contributo pari a 1.000 euro per imbarcazione.

Tale provvedimento, che si aggiunge ad analogo decreto con cui sono stati concessi altri 780 euro a beneficiario per fronteg-

giare i costi di funzionamento, ha coperto interamente i costi sostenuti dagli armatori per il traffico generato dalle *blue box*.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che la normativa comunitaria vigente non consente di utilizzare altre apparecchiature in alternativa al sistema VMS in uso, che risulta l'unico, basato su tecnologie satellitari, rispondente ai requisiti tecnici ritenuti idonei a garantire il controllo delle attività di pesca della flotta.

Relativamente all'adozione di iniziative volte a liberalizzare l'acquisto delle apparecchiature di controllo e la gestione del servizio, preme evidenziare che si è già proceduto con successo all'effettiva liberalizzazione del mercato, implementando le componenti *software* finalizzate alla gestione dinamica del servizio di traffico satellitare, e che la manutenzione può essere effettivamente operata da ogni azienda per quanto riguarda la verifica del funzionamento dell'apparato con l'eventuale suo riavvio.

Si coglie l'occasione per far presente, infine, che si sta valutando la possibilità di predisporre un decreto che disciplini i requisiti dei soggetti che potranno effettuare tale attività, ivi compresa la sostituzione delle *blue box*.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04066 Beccalossi: Sulle notizie di stampa concernenti la presunta abrogazione della legge n. 283 del 1962, sulla disciplina della produzione di alimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ritiene opportuno far presente che la legge n. 283 del 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti, deve ritenersi tuttora in vigore, in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla legge n. 246 del 2005 relativa ai cosiddetti « settori esclusi », che dispone la permanenza in vigore di tutti i testi normativi che rechino nell'epigrafe la dizione « codice » o « testo unico ».

Pertanto, la suddetta legge e tutti gli altri provvedimenti legislativi rientranti

nella fattispecie in questione sono automaticamente sottratti al meccanismo dell'abrogazione generalizzata (cosiddetta « ghigliottina ») dal 16 dicembre 2010, senza necessità che gli stessi vengano espressamente individuati ed inclusi tra le leggi statali ritenute indispensabili.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che il Ministro per la semplificazione normativa, a nome del Governo, ha già avuto modo di chiarire che la legge in questione non deve ritenersi abrogata perché attiene a modifiche di un testo unico.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,

premessi che:

L'articolo 4 del disegno di legge C. 2260-bis-B (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al medesimo articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;

esistono, fin dal 1992, norme comunitarie volte a tutelare le denominazioni di origine, ossia dei luoghi che designano i prodotti agricoli ed alimentari le cui caratteristiche sono dovute proprio a tali origini territoriali, nonché disposizioni volte a tutelare particolari prodotti agroalimentari tradizionali. Si tratta, in parti-

colare, degli attuali regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006, relativi rispettivamente alle indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni d'origine protette (DOP) e alle specialità tradizionali garantite (STG);

anche i vini le cui caratteristiche specifiche sono dovute ai luoghi d'origine sono tutelati quali denominazioni d'origine, in particolare con le equivalenti denominazioni DOC e DOCG. Per dare certezza sull'origine di tali vini, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che i vini DOCG, e se del caso anche i vini DOC, debbano essere immessi al consumo muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione;

l'uso del contrassegno, pure se previsto in via amministrativa, potrebbe essere previsto anche per l'immissione in commercio dei prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG, soprattutto per conseguire una maggiore capacità di contrasto alla contraffazione ed una più attendibile garanzia della certificazione cogente;

L'applicazione dell'articolo 4 della nuova legge sull'etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari è demandata a

pertinenti decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE;

sarebbe auspicabile che, tramite i decreti ministeriali sopra citati, si potessero rendere obbligatori, anche per i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG, i contrassegni di garanzia già imposti per l'immissione al consumo dei vini DOCG e DOC,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i decreti attuativi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del disegno di legge, contengano disposizioni volte ad estendere, entro il 1° gennaio 2012, anche ai prodotti agricoli ed agroalimentari designati da DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) ed STG (specialità tradizionale garantita), le modalità di sicurezza della certificazione dell'origine di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, basata su speciali contrassegni, stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e che per tali scopi gli stessi decreti stabiliscano altresì le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo, la gestione telematica ed il costo dei contrassegni.

0/2260-bis-B/XIII/1. Negro, Rainieri.

La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 4 dispone che è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al medesimo articolo, riportare nel-

l'etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati l'indicazione del luogo di origine o di provenienza;

il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, prevede che con successivi decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'obbligo di etichettatura di origine, tra le quali, in particolare, quelle concernenti l'individuazione, relativamente a ciascuna filiera, dei prodotti alimentari soggetti all'obbligo medesimo;

il comma 3 dell'articolo 4 prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, il procedimento per l'adozione dei decreti interministeriali sopra indicati deve essere attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge;

considerato che il settore lattiero-caseario costituisce un settore di primaria importanza del comparto agroalimentare e dell'economia italiana nel suo complesso, nel quale si è espressa con particolare evidenza l'eccellenza delle tradizioni produttive dei nostri territori;

considerato altresì che le recenti notizie sulla contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi rendono necessario intervenire con urgenza a tutela del settore suinicolo italiano, che rischia di subire pesanti e ingiuste ripercussioni;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni in premessa indicate, intervenendo prioritariamente per l'applicazione dell'obbligo di etichettatura di origine alla filiera lattiero-casearia e alla filiera suinicola.

0/2260-bis-B/XIII/2. Beccalossi, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

La XIII Commissione,

premesso che:

con l'approvazione del disegno di legge C. 2260-*bis*-B, recante « Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari », l'Italia sarà il primo paese in Europa ad avere etichette chiare e trasparenti a tutela dei prodotti tipici e tradizionali e a vantaggio dei consumatori che saranno informati sulla qualità del prodotto che acquistano;

rimangono, tuttavia, ancora da approfondire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il principale è rappresentato dal fatto che si tratta di un provvedimento applicato solo in Italia e non a livello europeo;

la nuova disciplina, infatti, risulta avanzata rispetto all'orientamento europeo; tuttavia, gli scandali alimentari, come da ultimo l'allarme in corso per la diossina trovata in Germania nelle uova e nella carne di maiale, potrebbero determinare una posizione favorevole dell'Unione europea rispetto alle nuove regole italiane sull'etichettatura;

considerato che:

nel mese di dicembre scorso il Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha segnalato « la drammatica battuta d'arresto » del regolamento europeo sull'etichettatura obbligatoria degli alimenti, sottolineando come l'accordo raggiunto tra i ministri europei al Consiglio del 7 dicembre ha bocciato quanto approvato in precedenza dall'aula di Strasburgo;

in particolare, l'obbligo d'indicare in etichetta il luogo di provenienza dei prodotti agricoli per i prodotti mono ingrediente e per carne e pesce, ove utilizzati come unico ingrediente nei prodotti trasformati, che era stato introdotto dal Parlamento europeo dopo il lungo e complesso lavoro della Commissione Agricoltura, è stato sostituito da un sistema di etichettatura su base volontaria, ad eccezione del caso in cui si induca in errore il

consumatore. I ministri europei poi per gli altri prodotti rimandano ad una relazione della Commissione, da presentare al Parlamento entro tre anni, per valutare l'opportunità di introdurre sistemi di etichettatura obbligatoria;

preso atto che:

il provvedimento in esame introduce invece l'obbligo di segnalare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o provenienza e anche l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM), in conformità alla normativa comunitaria, in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;

attualmente in Italia l'obbligo di indicare l'origine in etichetta è in vigore solo per la carne bovina, il pollo, le uova, l'olio extravergine di oliva, il miele, il latte, la frutta e la verdura, la passata di pomodoro; con le nuove disposizioni lo diventerà anche per prodotti come carne di maiale, di agnello e di coniglio, per yogurth, formaggi e altri prodotti freschi, per prodotti trasformati o non trasformati; sarà una legge dunque di ampio raggio, per la cui attuazione si avranno in Europa *iter* differenziati, con negoziati per ogni singolo prodotto;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 3, del disegno di legge dispone che i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvedono a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea, che prevede la valutazione dell'obbligo di etichettatura alla luce del quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE e dalla direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

impegna il Governo

ad attivarsi nel più breve tempo possibile con le competenti istituzioni europee, promuovendo sinergie tra gli Stati membri dell'Unione europea, al fine di rendere pienamente applicabili le nuove disposizioni nazionali sull'obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari.

0/2260-*bis*-B/XIII/3. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

La XIII Commissione,

impegna il Governo

a garantire che dall'applicazione delle disposizioni in materia di attività sementiera, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), non risulti pregiudicata la produzione delle varietà da conservazione, ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni.

0/2260-*bis*-B/XIII/4. Cenni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) ..	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	125
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	131
ERRATA CORRIGE	134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, *presidente*, ricorda lo scontro a fuoco avvenuto oggi in Af-

ghanistan, nel quale ha perso la vita un militare italiano ed un altro è rimasto ferito. Nell'esprimere il cordoglio della Commissione alle famiglie delle vittime e a tutte le forze armate, osserva come l'esame del provvedimento in Assemblea potrà essere l'occasione per una riflessione sulla presenza dei militari italiani nella regione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3996, di conversione del decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010, recante, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Ricorda altresì che le Commissioni riunite III e IV, alle quali è assegnato congiuntamente il provvedimento, sono chiamate ad esaminare nella giornata odierna gli emendamenti presentati; si riserva, pertanto, di integrare la relazione nella giornata di domani nel caso in cui le Commissioni dovessero modificare il testo del provvedimento.

Il decreto-legge, suddiviso in tre Capi, è composto di nove articoli.

Il Capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, i primi due articoli sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011. Il successivo articolo 3 prevede, poi, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.

Il Capo II provvede alla proroga 30 giugno 2011 delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4). Esso reca inoltre le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7); tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del decreto legge, provvedendo alla loro copertura mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Il decreto legge reca, quindi, disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall'Unione europea nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune. Si tratta, in particolare, delle missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; EULEX in Kosovo; EUMM in Georgia; EUPOL RD in Congo; Atalanta nel golfo di Aden; EUTM in Somalia; EUBAM al valico di Rafah; EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; e EUPOL in Afghanistan.

Ricorda, al riguardo, che la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), costituisce parte integrante della Politica estera comune ed è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, comprendendo, altresì, la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona (Titolo V, artt. 21-46, TUE) ha confermato l'impegno per

una politica estera comune, precisando che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per le misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi». Lo stesso Trattato ha ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed ha previsto che il Consiglio – all'unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione. È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è stata contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una «cooperazione strutturata permanente», previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.

Nel 2008 si è provveduto a fissare obiettivi quantificati e precisi affinché l'UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili

Alla luce di quanto rilevato, anche nel caso di missioni definite nell'ambito dell'Unione europea, la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di svolgimento rientra nella competenza degli Stati membri, che si esplicita sia nell'adozione all'unanimità delle relative decisioni in ambito europeo sia nell'adozione di provvedimenti interni che dispongono in ordine alle modalità d'uso delle Forze armate e alla copertura finanziaria dell'intervento.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, valutati i contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe.

Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, reca l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Esso è stato adottato in attuazione dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) che delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai sopra richiamati regolamenti comunitari.

Segnalo che i precursori di droghe o « sostanze classificate », secondo la terminologia introdotta dalla normativa comunitaria, sono sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali quali la produzione di solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene. Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico) non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono, indispensabili ai narcotrafficienti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sostituendo l'articolo 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope). e modificando gli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del citato decreto del Presidente della Repubblica. Le nuove norme disciplinano interamente la materia dei precursori di droga, indicando le definizioni relative alla materia in esame e una serie di obblighi per i soggetti interessati e prevedendo, altresì, sanzioni di carattere amministrativo e penale a carico degli operatori che violino gli obblighi previsti.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo novella l'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, prevedendo nuove fattispecie di reato.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista il giorno successivo della sua pubblicazione, e la clausola di invarianza finanziaria.

La normativa dell'Unione europea vigente in materia di precursori di droghe è intesa ad applicare l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (ratificata in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328), che tratta proprio del commercio di tali sostanze.

In particolare, la disciplina comunitaria, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori, è attualmente contenuta in due distinti regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea (relativi al commercio intra-comunitario ed esterno), nonché in un regolamento attuativo di entrambi. In sintesi, per il commercio intra-comunitario, è previsto il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione

europea dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Esso è stato emanato al fine di armonizzare le norme per il controllo e il monitoraggio nell'Unione europea di alcune sostanze chimiche, utilizzate frequentemente per la fabbricazione di stupefacenti illeciti.

Per il commercio esterno, è previsto il Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi, con il quale sono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dal Regolamento (CEE) 3677/90. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e ai transiti dei precursori di droghe al fine di prevenirne la diversione.

Infine, con il Regolamento (CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. In particolare, il regolamento in esame stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionario competente, la licenza e la registrazione degli operatori, le comunicazioni, le notifiche preventive all'esportazione nonché le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

Ricorda inoltre che la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 29 luglio 2010 (causa C/19-10) ha condannato l'Italia per non avere adottato le misure nazionali di attuazione dell'articolo 12 del Reg. (CE) del 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell'articolo 31 del Reg. (CE) 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni europee, segnala che, come previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe, il 7 gennaio 2010 la Commissione ha presentato una relazione che valuta l'applicazione e il funzionamento dei citati regolamenti a tre anni dalla loro entrata in vigore (COM (2009) 709). Pur ritenendo che, in linea generale, il quadro giuridico per il controllo del commercio dei precursori fornisca misure proporzionate per impedire la deviazione dei precursori di droghe, senza ostacolarne il commercio lecito, la Commissione formula alcune raccomandazioni: migliorare l'applicazione armonizzata della legislazione da parte dei paesi dell'UE, soprattutto attraverso la condivisione delle pratiche ottimali; migliorare le segnalazioni, ad esempio aumentando la frequenza con cui gli operatori devono fare segnalazioni alle autorità competenti; modificare eventualmente la legislazione esistente per rafforzare i controlli sui precursori della categoria 2 (vale a dire sulle sostanze meno sensibili); rafforzare i controlli su preparazioni farmaceutiche/medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina che transitano nell'UE; modificare gli obblighi procedurali per raggiungere un livello di controlli proporzionato al rischio di deviazione.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la cui delega al governo per il recepimento è contenuta nell'Allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 19 dicembre 2010. Ricorda che l'articolo 1, comma 3, della citata legge 96/2010 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per il recepimento o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (vale a dire fino al 19 marzo 2011).

I principali istituti introdotti dallo schema in esame riguardano: la valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS); i controlli sulla progettazione; la classificazione della sicurezza delle strade; le ispezioni di sicurezza; la gestione dei dati; le attività di orientamento e formazione.

Lo schema si compone di 11 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1 limita l'ambito di applicazione, in una prima fase, alla rete transeuropea, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2021 la disciplina si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (come individuata dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461). Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, inoltre, la disciplina non si applica alle gallerie stradali di cui al D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Infine, è stabilito che per la rete regionale e locale, per cui la disciplina in esame costituisce norma di principio, le regioni e le province autonome dettino una propria normativa entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 2 reca le definizioni mutuata dalla direttiva. Si segnala, con riferimento all'organo competente, che lo schema in esame individua il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti (MIT) che si avvale di Anas per la rete stradale gestita in concessione.

L'articolo 3 introduce la valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS) – da svolgersi anteriormente all'approvazione del progetto preliminare sulla base dei criteri contenuti nell'allegato I – definita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), « lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura ». Si segnala che la direttiva definisce a VISS una « analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente ».

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3 rinvia le modalità e i contenuti della VISS ad un decreto del MIT da adottare entro il 19 dicembre 2011, posticipando, di fatto, la VISS di un anno.

Ricorda, infine, che la relazione illustrativa giustifica il mancato inserimento della VISS nelle procedure di VAS e VIA di cui al Codice ambiente (d.lgs. 152/2006) in considerazione della volontà di non prevedere una apposita procedura di VISS anche al fine di non appesantire ulteriormente l'iter del progetto stradale.

Ai sensi dell'articolo 4, i controlli della sicurezza stradale per tutti i livelli di progettazione dell'infrastruttura nonché per le modifiche di tracciato sono effettuati sulla base dei criteri di cui all'allegato II. L'articolo definisce quindi, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva, le modalità di svolgimento dei controlli e i soggetti abilitati, che devono iscriversi presso il MIT in un apposito elenco. È inoltre prevista l'assegnazione dell'incarico secondo le modalità previste dal Codice appalti per gli incarichi di progettazione o per i lavori in economia (rispettivamente, artt. 91 e 125 del d.lgs. 163/2006).

L'articolo 5 demanda ad un decreto del MIT – da emanare entro tre anni e successivamente con cadenza triennale – la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, il MIT provvede quindi ad elaborare un piano trien-

nale di misure correttive mentre gli enti gestori sono chiamati ad installare adeguata segnaletica per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale più pericolosi.

Ai sensi dell'articolo 6, l'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, effettua ispezioni periodiche su tutte le strade aperte al traffico al fine di individuare le caratteristiche di sicurezza e prevenire gli incidenti. Entro il 19 dicembre 2011 un decreto del MIT individua misure di sicurezza temporanee per i tratti interessati da lavori stradali.

Il successivo articolo 7 prevede la redazione, da parte dell'organo competente, di una relazione per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea ed affida al MIT il compito di elaborare il costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave (entro il 19 dicembre 2011) nonché il calcolo del costo annuale dell'incidentalità.

Ricorda che l'articolo 46 della legge n. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale. Fra le attività del Comitato rientra anche il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale.

Inoltre, l'articolo 47 della stessa legge n. 120/2010, che prevede una serie obblighi a carico degli entri proprietari e concessionari delle strade e autostrade, dispone che nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, gli enti debbano effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.

L'articolo 8 demanda al MIT la redazione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da notificare alla Commissione europea.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del MIT, da emanare di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale e ne definisce durata, requisiti d'accesso e modalità di aggiornamento. Il certificato di idoneità che si consegue al termine del corso consente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

L'articolo 10 stabilisce che gli enti gestori contribuiscano, mediante un corrispettivo, agli oneri sostenuti per l'espletamento delle funzioni dell'organo competente secondo tariffe individuate da un decreto del MIT di concerto con il MEF e aggiornate ogni tre anni.

L'articolo 11 reca norme di invarianza della spesa mentre l'articolo 12 detta disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In particolare, sono esclusi dalla VISS i progetti di infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare; sono inoltre esclusi i controlli per i progetti per i quali è approvato il progetto definitivo (ovvero il progetto preliminare in caso di infrastrutture strategiche ai sensi della legge obiettivo).

L'allegato I riguarda le componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale. L'allegato II i criteri per i controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura. L'allegato III i criteri per la classificazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e per la classificazione della sicurezza della rete. L'allegato IV le informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti.

In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale « Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale:

orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate nel piano di azione sono destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Per quanto riguarda, in particolare, la sicurezza delle infrastrutture stradali, la Commissione ritiene indispensabile estendere, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, i principi relativi alla sicurezza delle infrastrutture anche alle strade secondarie rurali ed urbane degli Stati membri dove si registra il maggior numero di decessi (rispettivamente 56 per cento e 44 per cento nel 2008 a fronte del 6 per cento sulle autostrade). Ritiene inoltre necessario garantire che solo le infrastrutture conformi ai requisiti in materia di sicurezza stradale e sicurezza delle gallerie stabiliti dalla pertinente normativa UE possano beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale la Commissione sottolinea altresì la necessità di: migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione al fine di alimentare la banca dati europea CARE (*Community database on Accidents on the Roads in Europe*) e sviluppare il ruolo dell'Osservatorio europeo per la sicurezza stradale, affidandogli azioni mirate in materia di comunicazione e di informazione dei cittadini; al fine di favorire l'adozione di standard di sicurezza stradale più severi, incoraggiare gli scambi transfrontalieri di informazioni, la condivisione delle esperienze, i gemellaggi e lo scambio delle migliori pratiche; migliorare le conoscenze sui rischi e le collisioni e valutare la necessità di adottare principi comuni in materia di indagini tecniche sugli incidenti stradali. A tal fine la Commissione intende, in particolare, valutare in quale misura i principi e i metodi applicati alle indagini tecniche realizzate dopo un incidente nelle altre modalità di trasporto

possano essere applicati anche al trasporto stradale, tenendo debitamente conto delle sue peculiarità, nonché il valore aggiunto dell'installazione di scatole nere a bordo di veicoli professionali.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Tale provvedimento risulta adottato in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 34/2008 (comunitaria 2007) che ha autorizzato il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, disposizioni integrative e correttive. Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE, è entrato in vigore il 19 dicembre 2008; il termine per l'emanazione di decreti legislativi correttivi, scaduto il 18 dicembre 2010, risulta però prorogato di 60 giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge 34/2008. Tale periodo dispone, infatti, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono

la scadenza dei termini o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni.

La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto in esame introduce correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 188/2008 al fine di: eliminare errori materiali presenti nel testo; migliorare il coordinamento delle norme vigenti; adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie (intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto n. 188) recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE.

Più in particolare il comma 1 dell'articolo unico dello schema prevede alla correzione di un errato rinvio normativo presente nell'articolo 2, comma 1, lett. s) – che definisce il tasso di raccolta di pile e di accumulatori portatili – del D.Lgs. 188/2008, riferendo correttamente la disposizione citata non più all'articolo 7 (relativo a pile e accumulatori industriali e per veicoli) bensì all'articolo 6, che riguarda pile e accumulatori portatili.

Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 188/2008, che dispone il ritiro dal mercato di pile ed accumulatori non conformi ai requisiti del medesimo decreto, al fine di recepire la modifica apportata dalla direttiva 2008/103/CE all'articolo 6 della direttiva 2006/66/CE. Tale direttiva ha infatti introdotto il termine del 26 settembre 2008 dopo il quale è previsto il ritiro dal mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE. La modifica prevista dal comma in esame prevede che il ritiro dal mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008.

Il comma 3 riscrive l'articolo 7 del D.Lgs. 188/2008, che disciplina la raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di meglio coordinarne le disposizioni. In particolare le modifiche sono volte ad inserire, al comma 1 dell'articolo 7, il riferimento (mancante per un evidente refuso) anche

alle batterie dei veicoli e, al comma 4, a coordinare il testo alle disposizioni contemplate dal D.Lgs. 209/2003 per la raccolta dei veicoli fuori uso.

Il comma 4 modifica il comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la disposizione in esso recata si riferisce a pile e accumulatori portatili. Provvede inoltre a modificare il comma 3 del medesimo articolo a fini di coordinamento. Tale comma infatti rinvia ai dati trasmessi ai sensi dell'articolo 14. Trasmissione che è disciplinata dall'ultimo periodo del comma 2, di cui lo schema in esame prevede però la soppressione. Per cui il riferimento viene indirizzato all'articolo 15, comma 3, che – in base al nuovo testo previsto dal comma in esame – disciplina la trasmissione in oggetto.

Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo 10 del D.Lgs. 188/2008 al fine di renderlo coerente con quanto previsto dall'articolo 17; infatti, al comma 8 è stabilito che gli impianti di riciclaggio comunichino i dati relativi al riciclaggio medesimo al Centro di coordinamento entro il 31 marzo, mentre al successivo articolo 17, comma 2, lett. c) è previsto che il Centro di coordinamento comunichi a sua volta gli stessi dati ricevuti dagli impianti all'Ispra entro il 28 febbraio. Con tale modifica viene previsto il termine del 28 febbraio anche per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 10.

Ulteriori modifiche introdotte dal comma 5 (lett. b) e c) sono finalizzate a recepire correttamente la direttiva.

Anche il comma 6, che modifica il comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. 188/2008 è volto ad eliminare una incongruenza presente nel testo.

La relazione illustrativa segnala, infatti, che, mentre il comma 2 citato demanda ad apposito decreto interministeriale l'emanazione dei criteri di finanziamento, il successivo articolo 17, comma 2, lett. e), affida tale ruolo al Centro di coordinamento d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo. Il comma in esame affida quindi la determinazione delle modalità di finanziamento al Centro di coordinamento prevedendo però che tali modalità siano

poi approvate dal Comitato di vigilanza al fine – segnalato nella relazione illustrativa – di assicurare il controllo di parte pubblica sulle attività svolte. I commi 7 e 8 provvedono a modificare e riscrivere, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di renderli coerenti con le disposizioni della decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente la registrazione dei produttori.

Tale decisione, ricorda, stabilisce in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori; conseguentemente, le disposizioni dell'articolo 14 non contemplate da tale decisione devono essere eliminate. Si tratta, in particolare, di quelle relative ai sistemi collettivi (commi 1 e 5 dell'articolo 14) e ai dati di immesso al consumo (eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14, riformulato nel comma 3 del nuovo testo dell'articolo 15).

La riformulazione dell'articolo 15, operata dal comma 8, consegue alle novelle apportate al comma 14. La relazione illustrativa evidenzia che, avendo separato il registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immissione al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi siano anch'essi detenuti dal Ministero dell'ambiente. La relazione precisa inoltre che le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto n. 188 del 2008, come pure quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5, hanno finalità meramente statisticoinformative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto n. 188 del 2008.

Sottolinea che mentre il testo vigente prevede il controllo delle comunicazioni annuali previste dall'articolo 14, comma 2, tale controllo non viene più previsto dal nuovo comma 1 dell'articolo 15, ove non è contemplato il controllo da parte dell'ISPRA delle comunicazioni ora disciplinate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15. Inoltre, nel nuovo testo dell'articolo 15 sembra comparire una nuova disposizione (comma 4) che introduce il pagamento di un corrispettivo. Invero si tratta di un

corrispettivo già previsto nel testo vigente dell'articolo 14, comma 4, che viene ripetuto nel nuovo articolo 5 in virtù della citata separazione – evidenziata dalla relazione illustrativa – del registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo. In sostanza, mentre prima il corrispettivo era uno, ora ve ne sono due, ma l'ammontare complessivo è lo stesso.

Il comma 9 modifica il comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la rendicontazione dei dati ivi prevista riguarda tutte le tipologie di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli). Inoltre, in coerenza con la modifica recata dal comma 5, il termine per la trasmissione dei dati viene posticipato al 31 marzo di ogni anno.

Il comma 10 integra il disposto dell'articolo 19 del D.Lgs. 188 al fine di consentire al Comitato di vigilanza di assolvere i propri compiti, prevedendo che possa avvalersi del registro di cui all'articolo 14 e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, messi a disposizione dall'ISPRA. Viene altresì modificata la lettera *e*) del comma 6 al fine di coordinarne il testo alle modifiche apportate dal decreto in esame agli artt. 14 e 15.

Il comma 11 modifica l'articolo 23 del decreto n. 188 al fine di renderlo aderente al dettato dei primi due paragrafi dell'articolo 21 della direttiva 2006/66.

Il comma 12 modifica l'articolo 24 del decreto n. 188 a fini di coordinamento.

Il comma 13 modifica l'articolo 25 del decreto n. 188, soprattutto a fini di coordinamento. La lettera *a*) rende infatti coerente il disposto del comma 1 agli obblighi di etichettatura come riformulati dal comma 11 dello schema in esame. La lettera *b*) coordina, invece, le disposizioni dell'articolo 25 con le novelle apportate all'articolo 14.

La modifica di cui al comma 14 è volta a sopprimere l'articolo 28 del d.lgs. 188/2008, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli « obiettivi minimi necessari ad assi-

curare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale ».

La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che gli obiettivi di raccolta sono già stati fissati dalla direttiva e che, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del D.Lgs. n. 188 e che i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati agli artt. 6 e 7.

Il comma 15 rinvia all'allegato A del presente decreto che riscrive l'allegato III al D.Lgs. 188/2008 al fine di conformarne le disposizioni alla citata decisione della Commissione 2009/603/CE.

Il comma 16 corregge un errato rinvio presente nella rubrica dell'allegato IV. Tale allegato infatti riporta il simbolo che, ai sensi dell'articolo 23 – e non dell'articolo 22 cui attualmente rinvia il testo vigente – è previsto per l'etichettatura delle pile e degli accumulatori.

In conclusione, il provvedimento apporta modifiche di portata tecnica al decreto legislativo n.188/2008, conseguenti, tra l'altro, alla necessità di recepire la direttiva 2008/103/CE, il cui termine di recepimento per gli Stati membri era, peraltro, fissato al 5 gennaio 2009. Si riserva, comunque, di valutare qualsiasi ulteriore contributo che emergerà dal dibattito anche al fine di predisporre la proposta di parere sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento de mercato interno dei servizi postali comunitari, a tal fine novellando in più punti il decreto legislativo n. 261 del 1999, che recava attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

L'articolo 1, comma 1, novella in più punti l'articolo 1 del D.Lgs. n. 261/1999, recante le definizioni utilizzate nel testo del decreto legislativo.

Il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, che svolge le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione, previste dall'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE. Attualmente le funzioni di tale Autorità sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, presso il Ministero dell' sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni. L'Agenzia è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza ed economicità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto dovranno essere emanati separati regolamenti per disciplinare la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.

Segnala che su questo aspetto lo scorso 15 gennaio l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo.

Il comma 3 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999, regola il servizio universale. Il servizio

universale consiste nella fornitura, in tutti i punti del territorio nazionale, delle prestazioni di servizi postali, anche transfrontalieri, assicurando una qualità determinata e prezzi accessibili all'utenza. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo ai servizi riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale. Rispetto al testo vigente si registra una decisa riduzione di tale riserva: restano infatti riservati solo i servizi inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali delle violazioni al codice della strada.

Il comma 5 modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo alla licenza individuale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all'Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia.

Il comma 6 modifica l'articolo 6 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo all'autorizzazione generale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a specifici obblighi del servizio universale o a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all'Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia, compresa l'individuazione dei casi in cui l'attività può essere avvitata anche precedentemente al rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 7 modifica l'articolo 7 del d.lgs. n. 261, in materia di separazione contabile. Al nuovo comma 1, viene confermato l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile, distinguendo fra singoli servizi, i prodotti che rientrano nel servizio universale e quelli che ne sono esclusi. Il comma 2 viene riformulato al fine di adeguare la normativa alle prescrizioni della direttiva, relativamente alla soppressione dell'area della riserva postale. Al comma 3 si prevede che la conformità del sistema di

separazione contabile venga verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, che sia da questo incaricato di certificarne il bilancio. Vengono inoltre inseriti quattro commi aggiuntivi, al fine di trasporre alcune disposizioni dettate dalla direttiva 2008/6/CE in materia di sistemi di contabilità e di informazioni che gli operatori di servizi postali devono fornire all'autorità di regolamentazione.

Il comma 8 apporta modifiche all'articolo 10 del d.lgs. n. 261/1999, istitutivo del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale, per coordinarlo con le disposizioni recate dalla direttiva.

Il comma 9 apporta alcune modifiche formali all'articolo 11 del d.lgs. n. 261.

Il comma 10 introduce modifiche all'articolo 13 del d.lgs. n. 261, in tema di tariffe postali, in attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva, stabilendo che le tariffe sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, anche in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, e specificando le condizioni alle quali il fornitore di servizio universale può applicare prezzi speciali.

Il comma 11 sostituisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 261 in tema di reclami proposti dagli utenti. Viene estesa l'applicazione della normativa sui reclami, attualmente prevista solo al fornitore di servizio universale, a tutti i fornitori di servizi postali; si pone al fornitore del servizio postale l'obbligo di adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami, nonché quello di pubblicare annualmente informazioni relative al numero dei reclami e delle relative modalità di gestione.

Il comma 12 inserisce un nuovo articolo 14-*bis*, che disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi postali circa le informazioni da comunicare all'autorità di regolamentazione.

Il comma 13 inserisce un comma 2-*bis* all'articolo 15 del d.lgs. n. 261, prevedendo che il fornitore del servizio universale e i fornitori di servizi postali contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contri-

buto previsto dall'articolo 2, comma 9, lettera *b*) dello schema in esame. Le modalità di versamento del contributo, che non dovrà essere superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Il comma 14 introduce nel d.lgs. n. 261 un articolo 18-*bis*, con il quale si prescrive ai soggetti esercenti i servizi postali il rispetto degli obblighi vigenti in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi.

Il comma 15 sostituisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 261, in tema di responsabilità. Il nuovo testo, che corrisponde sostanzialmente al vigente comma 2, dispone che a tutti gli operatori postali si applicano in materia di responsabilità le norme di diritto civile.

Il comma 16 apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni, recata dall'articolo 21 del d.lgs. n. 261. Oltre a prevedere una rimodulazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, si trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, la competenza – attualmente affidata all'autorità – a disporre la revoca dell'affidamento del servizio in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale. Vengono inoltre introdotti quattro commi aggiuntivi, che recano nuove fattispecie sanzionatorie. La competenza generale ad irrogare le sanzioni, attualmente attribuita al Ministero dello sviluppo economico, viene infine ricondotta all'autorità di regolamentazione, che può a tal fine avvalersi degli organi territoriali del Ministero stesso.

Il comma 17 apporta modifiche all'articolo 22 del d.lgs. n. 261, recante le norme finali. Rilevante, al comma 2, l'attribuzione all'autorità di regolamentazione la competenza, attualmente assegnata al Ministero delle comunicazioni, ad approvare le condizioni generali di servizio.

Il comma 18 sostituisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 261, recante le norme transitorie. Il comma 1 del nuovo testo prevede che, fino alla piena operatività della autorità di regolamentazione, e in ogni caso entro il limite temporale di tre mesi dalla data di

adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 10 del medesimo articolo 10, le funzioni di regolamentazione del settore postale continuano ad essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 dispone che il servizio universale è affidato a Poste italiane S.p.A., per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, periodo rinnovabile per altri cinque anni e per non più di due volte. Il rinnovo è condizionato al miglioramento della efficienza del servizio da parte di Poste italiane, che dovrà essere verificato dal Ministero al termine di ciascun periodo di affidamento del servizio.

L'articolo 2, al comma 1, reca norme di coordinamento con disposizioni vigenti. Il comma 2 apporta modifiche al d.lgs. n. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo). In particolare, all'articolo 119, che indica le controversie cui si applica il rito abbreviato comune, vengono inserite le controversie aventi ad oggetti i provvedimenti dell'autorità di regolamentazione del settore postale, ad eccezione di quelli inerenti i rapporti di impiego. All'articolo 133 dello stesso d.lgs. n. 104/2010, che reca l'elenco delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vengono inserite le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall'autorità, con esclusione, anche in questo caso, di quelli inerenti i rapporti di impiego.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2149) con la quale contesta la compatibilità della normativa italiana in materia postale con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE « Sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e miglioramento della qualità del servizio », come modificata dalla direttiva 2002/39/CE. In base a tale articolo ogni Stato membro è tenuto a designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il servizio postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che nel programma di lavoro per il 2011 (COM(2010)623) la Commissione preannuncia l'adozione, tra il 2012 e il 2014, di una comunicazione relativa ad un quadro qualitativo per i servizi di interesse generale. L'iniziativa si baserà sul protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Inoltre, nell'Atto per il mercato unico (COM(2010)608), presentato dalla Commissione il 27 ottobre 2010 al fine di rilanciare il mercato unico europeo e svilupparne appieno il potenziale, si preannuncia l'adozione, nel 2011, di una comunicazione corredata di una serie di iniziative sui servizi di interesse generale.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 418 del 21 dicembre 2010, a pagina 112, nell'indice, alla venticinquesima riga, le parole: « e rinvio » sono sostituite dalle seguenti: « e conclusione. – Parere favorevole ».

A pag. 117, seconda colonna, settima riga le parole: « e rinvio » sono sostituite dalle seguenti « e conclusione. – Parere favorevole ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (Atto n. 294).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (atto n.294);

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

considerato che tale direttiva amplia l'ambito oggettivo dei prodotti connessi all'energia facendo riferimento a « qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o immesso in servizio e che comprende le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto connesso all'energia »;

ritenuto che tale estensione fa sì che molti materiali da costruzione – come

alcuni infissi, finestre, apparecchi idraulici nonché materiali isolanti vari – che non sono evidentemente prodotti dipendenti da un *input* energetico per il loro funzionamento, rientrano a tutt'oggi nel novero dei prodotti soggetti alla normativa europea per la progettazione ecocompatibile dei beni;

considerato che tale scelta riveste un'importanza particolare per raggiungere gli obiettivi definiti in sede europea in tema di lotta ai cambiamenti climatici e di riduzione della produzione dei rifiuti;

ritenuto che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame traspongono quanto contenuto nella direttiva 2009/125/CE, rispettandone i principi ed i criteri direttivi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Sull'ordine dei lavori	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011 — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,

comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 28 gennaio 2011.

Dà quindi la parola al ministro Calderoli, per l'illustrazione di alcune possibili modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo, qualora le stesse venissero recepite nel parere della Commissione.

Il ministro Roberto CALDEROLI illustra alcune proposte di modifica allo schema di decreto volte a correggerne alcune delle criticità emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione. È il caso in particolare della sperequazione che caratterizza la base imponibile relativa ai tributi immobiliari, che risulta accentuata dalla scelta, peraltro derivante dalla legge delega, di escludere dall'imposizione l'abitazione principale, concentrando conseguentemente il gettito sulle seconde case, che com'è noto sono presenti soprattutto nei comuni a vocazione turistica. Anche l'imposta municipale sui trasferimenti comporta effetti

sperequativi a causa della variabilità nel tempo delle transazioni immobiliari, soprattutto per i piccoli comuni. Occorrerebbe pertanto introdurre elementi che attenuino tali sperequazioni, onde non affidarne la correzione esclusivamente al fondo di riequilibrio, evitando in tal modo che esso assuma un ruolo preponderante nella finanza comunale.

A tal fine si potrebbe intervenire sull'imposta municipale sui trasferimenti, prevedendo che il relativo gettito non venga più destinato a finanziare il fondo di riequilibrio, ma attribuito allo Stato, il quale sarebbe tenuto a trasferirne ai comuni solo una quota, per una percentuale cifrabile tra il 20 e 30 per cento. L'attribuzione di tale imposta allo Stato consentirebbe, tra l'altro, di evitare alcuni problemi applicativi derivanti dall'attribuzione della stessa agli enti locali. Per compensare la mancata attribuzione ai comuni della restante parte del gettito, prefigura la possibilità di prevedere una compartecipazione all'IRPEF – in prima approssimazione ipotizzabile al 2,5 per cento – che essendo un'imposta molto perequata realizza un efficace intervento correttivo.

Sul fronte della partecipazione degli enti locali alla lotta all'emersione delle « case fantasma », rammentando che il decreto legge di proroga termini fissa alla data del 31 marzo 2011 il termine ultimo per la denuncia spontanea da parte dei proprietari degli immobili, segnala la necessità di disporre un incremento delle sanzioni, prevedendo contestualmente che gli enti locali che si impegnano nell'attività di emersione possano ricevere il 75 per cento delle sanzioni stesse.

Con riferimento al funzionamento del meccanismo di partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale, richiama il problema, più volte sollevato, del ritardo, in media quattro o cinque anni, con cui i comuni ricevono le risorse derivanti dall'attività di accertamento; tale aspetto potrebbe essere corretto prevedendo una accelerazione dell'accreditamento delle somme spettanti agli enti locali in modo da incentivarne l'attività di

contrasto. A tal fine potrebbe anche stabilirsi che le risorse derivanti dall'evasione fiscale non siano destinate a fini perequativi, ma vadano assegnate direttamente ai comuni che hanno mostrato maggiore impegno in tal senso.

Precisato che, come segnalato da più parti, la durata del fondo di riequilibrio possa essere ridotta da cinque a tre anni in modo che nel 2014 si possa partire a regime con il vero e proprio fondo perequativo, evidenzia alcune criticità relative alla tassa di soggiorno, attualmente prevista per il solo Comune di Roma. Al fine di estenderla agli altri comuni, evitando tuttavia che essa venga utilizzata a ripiano dei bilanci, andrebbe disciplinata come tassa di scopo, destinata a finanziare attività inerenti il turismo. Considerando inoltre che le competenze in materia turistica in alcune regioni sono affidate alle province e non ai comuni, prospetta la possibilità di riservare ai capoluoghi di provincia la competenza di introdurre e gestire la tassa di soggiorno, al fine di coordinarne le modalità impositive tra i diversi comuni.

In ordine alla possibile disincentivazione alla stipula di contratti a canone concordato per effetto dell'introduzione della cedolare secca sugli affitti, potrebbe disporsi l'introduzione di una doppia aliquota, pari al 20 per cento per i contratti di locazione a canone concordato e pari al 23 per cento per i contratti a canone libero, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla maggiorazione del 3 per cento confluisca in un fondo destinato a finanziare le detrazioni per gli inquilini con figli a carico.

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, precisa che in un provvedimento *ad hoc* saranno disciplinate le modalità di funzionamento di tale tributo, prevedendo una certa manovrabilità delle aliquote che sarà più accentuata per quei comuni che si dimostreranno più attivi nella lotta all'evasione fiscale. Potrebbe inoltre prevedersi che anche la questione della TIA-TARSU sia oggetto di uno specifico provvedimento che ne disponga, accogliendo la proposta del gruppo del Par-

tito Democratico, la trasformazione in una tassa sui servizi legata non solo alla superficie ma anche alla rendita catastale degli immobili, inserendo alcuni correttivi relativamente alla composizione del nucleo familiare.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel valutare positivamente, ad un primo esame, quanto ora esposto dal Ministro, precisa che entro la giornata di domani presenterà la propria proposta di parere, che si riserva poi nel prosieguo di integrare sulla base dei contributi che emergeranno dai lavori della Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rivela come lo schema di decreto in esame abbia carattere prevalentemente fiscale, comportando di conseguenza effetti finanziari rilevanti; pertanto, secondo le norme contabili vigenti, le modifiche illustrate dal Ministro dovrebbero essere prese in esame dalla Commissione solo se risulteranno positivamente riscontrate della Ragioneria generale dello Stato mediante un'apposita relazione tecnica.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, precisa che le proposte di modifica in questione sono state formulate dal Governo in stretto raccordo con alcune delle esigenze emerse nel corso di incontri con i membri della Commissione e, qualora

recepite in una proposta di parere, verranno senz'altro poste all'attenzione dei competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che lunedì 31 gennaio 2011, con inizio alle ore 17.30, presso la Sala del Mappamondo, si svolgerà il Seminario sul tema « *Federalismo e ambiente* ».

Comunica altresì che in data 10 gennaio 2011 è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (317). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per l'11 marzo 2011.

La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 20.10 alle 21.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	140
Comunicazioni del Presidente	140
Audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria <i>pro tempore</i>	141
Esame di proposte del Comitato regime degli atti	141

Martedì 18 gennaio 2011. – Presidenza del vicepresidente Luigi DE SENA.

La seduta comincia alle 13.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 21 dicembre

2010, ha espresso parere favorevole sulla richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti di autorizzazione alla consultazione, ai fini della estrazione di copie, dei documenti che sono stati o che saranno formati o acquisiti nel corso di questa legislatura, inerenti a casi di navi affondate, con l'impegno a mantenere il regime di classificazione dei documenti acquisiti in copia.

(Non essendovi obiezioni, l'autorizzazione si intende concessa).

Il PRESIDENTE informa che, in relazione alle richieste di acquisizione avanzate nella precedente seduta, il Ministero dell'interno ha trasmesso gli estratti dei verbali delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza degli anni 1992-93 chiedendone la classifica di riservatezza; il Ministero della giustizia ha trasmesso una nuova prima pagina docu-

mento del DAP del 6 marzo 1993 del professor Nicolò Amato e la nota del ministro di giustizia del 4 febbraio 1993 a cui il documento del DAP rispondeva. Il Ministero di giustizia ha trasmesso inoltre l'elenco dei detenuti siciliani al 41-*bis* da luglio 1992 a luglio 1994.

Audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Il professor AMATO svolge il proprio intervento.

Sui lavori della Commissione prendono la parola il senatore SERRA, che segnala l'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione per l'imminente inizio dei lavori in altre sedi parlamentari e di acquisire tempestivamente il resoconto stenografico della seduta odierna, l'onorevole VELTRONI, che segnala l'esigenza di prevedere adeguato tempo per gli approfondimenti da svolgere, il senatore LUMIA, che ritiene preferibile consentire subito un primo approfondimento e l'onorevole TASSONE, che formula osservazioni generali sull'esigenza di prevedere maggior tempo per le sedute.

Il senatore LAURO interviene per chiedere un chiarimento al professor AMATO, che risponde.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione.

Esame di proposte del Comitato regime degli atti.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, in qualità di coordinatore del Co-

mitato sul regime degli atti, a riferire alla Commissione sulle proposte di declassificazione di atti e documenti del Comitato.

Il senatore LAURO precisa preliminarmente che sono sottoposte alla deliberazione della Commissione le proposte di declassificazione di vari atti e documenti della Commissione su cui ha convenuto all'unanimità il Comitato per il regime degli atti e per i quali sono stati acquisiti, ove necessari, i relativi consensi da parte delle autorità interessate. Riepiloga sinteticamente le determinazioni assunte dal Comitato nella riunione del 12 ottobre 2010 sull'opportunità di declassificare a libero una serie di documenti acquisiti nella XV legislatura dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo consenso da parte dell'amministrazione dei Monopoli.

Nella riunione del 9 novembre 2010 – prosegue il senatore Lauro – il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di declassificare da riservato a libero i resoconti delle audizioni svolte dal IV Comitato « Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno ». Nella riunione del 25 novembre 2010 il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di declassificare da riservato a libero i resoconti delle audizioni svolte dal II Comitato « Racket e usura », nonché alcuni documenti consegnati nel corso delle audizioni; per un resoconto è stato acquisito il consenso alla declassificazione a libero sia delle parti riservate, che delle parti segrete.

Dopo che il PRESIDENTE ha interrotto il collegamento attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, il senatore LAURO riferisce che nella riunione del 21 dicembre 2010 il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di classificare a regime libero una serie di atti non pubblicati relativi ad attività di inchiesta compiuta dalla Commissione antimafia istituita nel corso della V Legisla-

tura che sono stati richiesti dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità le proposte illustrate dal senatore Lauro.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco degli atti e documenti declassificati a libero sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione di Francesco Postorino, persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta	143
Audizione di Domenico Scimone, maresciallo dei Carabinieri	143

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Francesco Postorino, persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Francesco Postorino, che ringrazia per la presenza.

Francesco POSTORINO, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (FLI) e Gerardo D'AMBROSIO (PD) nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Francesco POSTORINO, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Francesco Postorino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 13.55, riprende alle 14.

Audizione di Domenico Scimone, maresciallo dei Carabinieri.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del maresciallo dei Carabinieri Domenico Scimone, che ringrazia per la presenza.

Domenico SCIMONE, *maresciallo dei Carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (FLI) e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Domenico SCIMONE, *maresciallo dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, di-

spone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maresciallo Domenico Scimone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONE INFORMALE:

Audizione informale di rappresentanti dell'Ageop, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

INDAGINI CONOSCITIVE:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Deliberazione di una proroga del termine 145

Sui minori stranieri non accompagnati.

Deliberazione di una proroga del termine 146

Sulla prostituzione minorile.

Deliberazione di una proroga del termine 146

AVVERTENZA 146

AUDIZIONE INFORMALE

Martedì 18 gennaio 2011.

Audizione informale di rappresentanti dell'Ageop, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INDAGINI CONOSCITIVE

Martedì 18 gennaio 2011. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Deliberazione di una proroga del termine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva concernente la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il

31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

Sui minori stranieri non accompagnati.

Deliberazione di una proroga del termine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

Sulla prostituzione minorile.

Deliberazione di una proroga del termine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta

intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, al fine di concludere il ciclo di audizioni previste dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza:

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ..	3
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Audizione del professor Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (CeSI), del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), dell'Istituto Affari internazionali (IAI) e dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), nell'ambito dell'esame del DL 228/2010, recante « Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia » (C. 3996 Governo)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	26
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	26
------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1989-2264/A Cost.	27
AVVERTENZA	27
II Giustizia	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04064 Contento: Sulla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	33
5-04063 Ria: Sulla riforma organica della magistratura onoraria	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	32
V Bilancio, tesoro e programmazione	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sull'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri	35
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ...	36
VI Finanze	
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	37
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	38
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	50

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche	51
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 68

Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste. Nomina n. 89 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 72

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 74

RISOLUZIONI:

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102*) 75

ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione) 78

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 76

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, sul piano della logistica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ... 77

ERRATA CORRIGE 77

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali (*Seguito esame e rinvio*) 80

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base) 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 82

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 90

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) 83

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-03676 Boccuzzi: Sulla campagna pubblicitaria in materia di sicurezza sul lavoro 91

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 95

5-04010 Bellanova: Situazione dei lavoratori delle società di servizi operanti negli istituti scolastici	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/10 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e rinvio) ..	92
XII Affari sociali	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	98
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	98
INTERROGAZIONI:	
5-03602 Oliverio: Rete ospedaliera della regione Calabria	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-03605 Favia: Risorse per la rete ospedaliera della regione Marche	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
5-03818 Cenni: Sul funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sulla salvaguardia delle funzioni del Dicastero agricolo in materia di attività venatoria	103
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	114
5-01064 Marchioni: Sul regime degli oneri relativi al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca (<i>blue box</i>)	104
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	115
5-04066 Beccalossi: Sulle notizie di stampa concernenti la presunta abrogazione della legge n. 283 del 1962, sulla disciplina della produzione di alimenti	104
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	116
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	105
RISOLUZIONI:	
7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » (Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00199, discussione delle risoluzioni n. 7-00463 e 7-00466 e rinvio)	107
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Discussione e conclusione – Approvazione)	109
ALLEGATO 4 (Ordini del giorno)	117

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Atto n. 306 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) ..	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	125
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	131
ERRATA CORRIGE	134

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Sull'ordine dei lavori	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	140
Comunicazioni del Presidente	140
Audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria <i>pro tempore</i>	141
Esame di proposte del Comitato regime degli atti	141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione di Francesco Postorino, persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta	143
Audizione di Domenico Scimone, maresciallo dei Carabinieri	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AUDIZIONE INFORMALE:

Audizione informale di rappresentanti dell'Ageop, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	145
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
---	-----

INDAGINI CONOSCITIVE:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una proroga del termine	145
Sui minori stranieri non accompagnati.	
Deliberazione di una proroga del termine	146
Sulla prostituzione minorile.	
Deliberazione di una proroga del termine	146
AVVERTENZA	146

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 8,60



16SMC0004260